SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 157° - Numero 146

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 24 giugno 2016** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Ministero dell'interno

Ministero della giustizia

Ministero della salute

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Ministero dello sviluppo economico

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

Commissione nazionale per le società e la borsa

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Ministero della difesa

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 22 giugno 2016, n. **112**.

Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La presente legge, in attuazione dei princìpi stabiliti dagli articoli 2, 3, 30, 32 e 38 della Costituzione, dagli articoli 24 e 26 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dagli articoli 3 e 19, con particolare riferimento al comma 1, lettera *a)*, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata dall'Italia ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, è volta a favorire il benessere, la piena inclusione sociale e l'autonomia delle persone con disabilità.

2. La presente legge disciplina misure di assistenza, cura e protezione nel superiore interesse delle persone con disabilità grave, non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, prive di sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di fornire l'adeguato sostegno genitoriale, nonché in vista del venir meno del sostegno familiare, attraverso la progressiva presa in carico della persona interessata già durante l'esistenza in vita dei genitori. Tali misure, volte anche ad evitare l'istituzionalizzazione, sono integrate, con il coinvolgimento dei soggetti interessati, nel progetto individuale di cui all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328, nel rispetto della volontà delle persone con disabilità grave, ove possibile, dei loro genitori o di chi ne tutela gli interessi. Lo stato di disabilità grave, di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è accertato con le modalità indicate all'articolo 4 della medesima legge. Restano comunque salvi i livelli essenziali di assistenza e gli altri interventi di cura e di sostegno previsti dalla legislazione vigente in favore delle persone con disabilità.

3. La presente legge è volta, altresì, ad agevolare le erogazioni da parte di soggetti privati, la stipula di polizze di assicurazione e la costituzione di *trust*, di vincoli di destinazione di cui all'articolo 2645-*ter* del codice civile e di fondi speciali, composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione e disciplinati con contratto di affidamento fiduciario anche a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, riconosciute come persone giuridiche, che operano prevalentemente nel settore della beneficenza di cui al comma 1, lettera *a)*, numero 3), dell'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, anche ai sensi del comma 2-*bis* dello stesso articolo, in favore di persone con disabilità grave, secondo le modalità e alle condizioni previste dagli articoli 5 e 6 della presente legge.

Art. 2.

Definizione delle prestazioni assistenziali da garantire in tutto il territorio nazionale

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, l'assistenza sanitaria e sociale ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, anche mediante l'integrazione tra le relative prestazioni e la collaborazione con i comuni. Nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia e dei vincoli di finanza pubblica, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano garantiscono, nell'ambito territoriale di competenza, i macrolivelli di assistenza ospedaliera, di assistenza territoriale e di prevenzione. Nell'ambito del procedimento di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) e degli obiettivi di servizio di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono definiti i livelli essenziali delle prestazioni nel campo sociale da garantire ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge in tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m)*, della Costituzione.

2. Nelle more del completamento del procedimento di definizione dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce con proprio decreto, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli obiettivi di servizio per le prestazioni da erogare ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, nei limiti delle risorse disponibili a valere sul Fondo di cui all'articolo 3.

Art. 3.

Istituzione del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, e per l'attuazione dell'articolo 2, comma 2, è istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, di seguito denominato «Fondo». La dotazione del Fondo è determinata in 90 milioni di euro per l'anno 2016, in 38,3 milioni di euro per l'anno 2017 e in 56,1 milioni di euro annui a decorrere dal 2018.

2. L'accesso alle misure di assistenza, cura e protezione a carico del Fondo è subordinato alla sussistenza di requisiti da individuare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Con le medesime modalità il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede annualmente alla ripartizione delle risorse del Fondo.

3. Le regioni adottano indirizzi di programmazione e definiscono i criteri e le modalità per l'erogazione dei finanziamenti, le modalità per la pubblicità dei finanziamenti erogati e per la verifica dell'attuazione delle attività svolte e le ipotesi di revoca dei finanziamenti concessi.

Art. 4.

Finalità del Fondo

1. Il Fondo è destinato all'attuazione degli obiettivi di servizio di cui all'articolo 2, comma 2, e, in particolare, alle seguenti finalità:

a) attivare e potenziare programmi di intervento volti a favorire percorsi di deistituzionalizzazione e di supporto alla domiciliarità in abitazioni o gruppi-appartamento che riproducano le condizioni abitative e relazionali della casa familiare e che tengano conto anche delle migliori opportunità offerte dalle nuove tecnologie, al fine di impedire l'isolamento delle persone con disabilità grave di cui all'articolo 1, comma 2;

b) realizzare, ove necessario e, comunque, in via residuale, nel superiore interesse delle persone con disabilità grave di cui all'articolo 1, comma 2, interventi per la permanenza temporanea in una soluzione abitativa extrafamiliare per far fronte ad eventuali situazioni di emergenza, nel rispetto della volontà delle persone con disabilità grave, ove possibile, dei loro genitori o di chi ne tutela gli interessi;

c) realizzare interventi innovativi di residenzialità per le persone con disabilità grave di cui all'articolo 1, comma 2, volti alla creazione di soluzioni alloggiative di tipo familiare e di *co-housing*, che possono comprendere il pagamento degli oneri di acquisto, di locazione, di ristrutturazione e di messa in opera degli impianti e delle attrezzature necessari per il funzionamento degli alloggi medesimi, anche sostenendo forme di mutuo aiuto tra persone con disabilità;

d) sviluppare, ai fini di cui alle lettere *a)* e *c)*, programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile delle persone con disabilità grave di cui all'articolo 1, comma 2.

2. Al finanziamento dei programmi e all'attuazione degli interventi di cui al comma 1, nel rispetto del principio di sussidiarietà e delle rispettive competenze, possono compartecipare le regioni, gli enti locali, gli enti del terzo settore, nonché altri soggetti di diritto privato con comprovata esperienza nel settore dell'assistenza alle persone con disabilità e le famiglie che si associano per le finalità di cui all'articolo 1. Le attività di programmazione degli interventi di cui al comma 1 prevedono il coinvolgimento delle organizzazioni di rappresentanza delle persone con disabilità.

Art. 5.

Detraibilità delle spese sostenute per le polizze assicurative finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave

1. All'articolo 15, comma 1, lettera *f)*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: «o di invalidità permanente.» è inserito il seguente periodo: «A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016, l'importo di euro 530 è elevato a euro 750 relativamente ai premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave come definita dall'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata con le modalità di cui all'articolo 4 della medesima legge».

2. Alla copertura delle minori entrate derivanti dal comma 1, valutate in 35,7 milioni di euro per l'anno 2017 e in 20,4 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, si provvede ai sensi dell'articolo 9.

Art. 6.

Istituzione di trust*, vincoli di destinazione e fondi speciali composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione*

1. I beni e i diritti conferiti in *trust* ovvero gravati da vincoli di destinazione di cui all'articolo 2645-*ter* del codice civile ovvero destinati a fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1, istituiti in favore delle persone con disabilità grave come definita dall'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata con le modalità di cui all'articolo 4 della medesima legge, sono esenti dall'imposta sulle successioni e donazioni prevista dall'articolo 2, commi da 47 a 49, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni.

2. Le esenzioni e le agevolazioni di cui al presente articolo sono ammesse a condizione che il *trust* ovvero i fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1 ovvero il vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-*ter* del codice civile perseguano come finalità esclusiva l'inclusione sociale, la cura e l'assistenza delle persone con disabilità grave, in favore delle quali sono istituiti. La suddetta finalità deve essere espressamente indicata nell'atto istitutivo del *trust*, nel regolamento dei fondi speciali o nell'atto istitutivo del vincolo di destinazione.

3. Le esenzioni e le agevolazioni di cui al presente articolo sono ammesse se sussistono, congiuntamente, anche le seguenti condizioni:

a) l'istituzione del *trust* ovvero il contratto di affidamento fiduciario che disciplina i fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1 ovvero la costituzione del vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-*ter* del codice civile siano fatti per atto pubblico;

b) l'atto istitutivo del *trust* ovvero il contratto di affidamento fiduciario che disciplina i fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1 ovvero l'atto di costituzione del vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-*ter* del codice civile identifichino in maniera chiara e univoca i soggetti coinvolti e i rispettivi ruoli; descrivano la funzionalità e i bisogni specifici delle persone con disabilità grave, in favore delle quali sono istituiti; indichino le attività assistenziali necessarie a garantire la cura e la soddisfazione dei bisogni delle persone con disabilità grave, comprese le attività finalizzate a ridurre il rischio della istituzionalizzazione delle medesime persone con disabilità grave;

c) l'atto istitutivo del *trust* ovvero il contratto di affidamento fiduciario che disciplina i fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1 ovvero l'atto di costituzione del vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-*ter* del codice civile individuino, rispettivamente, gli obblighi del *trustee*, del fiduciario e del gestore, con riguardo al progetto di vita e agli obiettivi di benessere che lo stesso deve promuovere in favore delle persone con disabilità grave, adottando ogni misura idonea a salvaguardarne i diritti; l'atto istitutivo ovvero il contratto di affidamento fiduciario ovvero l'atto di costituzione del vincolo di destinazione indichino inoltre gli obblighi e le modalità di rendicontazione a carico del *trustee* o del fiduciario o del gestore;

d) gli esclusivi beneficiari del *trust* ovvero del contratto di affidamento fiduciario che disciplina i fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1 ovvero del vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-*ter* del codice civile siano le persone con disabilità grave;

e) i beni, di qualsiasi natura, conferiti nel *trust* o nei fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1 ovvero i beni immobili o i beni mobili iscritti in pubblici registri gravati dal vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-*ter* del codice civile siano destinati esclusivamente alla realizzazione delle finalità assistenziali del *trust* ovvero dei fondi speciali o del vincolo di destinazione;

f) l'atto istitutivo del *trust* ovvero il contratto di affidamento fiduciario che disciplina i fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1 ovvero l'atto di costituzione del vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-*ter* del codice civile individuino il soggetto preposto al controllo delle obbligazioni imposte all'atto dell'istituzione del *trust* o della stipula dei fondi speciali ovvero della costituzione del vincolo di destinazione a carico del *trustee* o del fiduciario o del gestore. Tale soggetto deve essere individuabile per tutta la durata del *trust* o dei fondi speciali o del vincolo di destinazione;

g) l'atto istitutivo del *trust* ovvero il contratto di affidamento fiduciario che disciplina i fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1 ovvero l'atto di costituzione del vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-*ter* del codice civile stabiliscano il termine finale della durata del *trust* ovvero dei fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1 ovvero del vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-*ter* del codice civile nella data della morte della persona con disabilità grave;

h) l'atto istitutivo del *trust* ovvero il contratto di affidamento fiduciario che disciplina i fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1 ovvero l'atto di costituzione del vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-*ter* del codice civile stabiliscano la destinazione del patrimonio residuo.

4. In caso di premorienza del beneficiario rispetto ai soggetti che hanno istituito il *trust* ovvero stipulato i fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1 ovvero costituito il vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-*ter* del codice civile, i trasferimenti di beni e di diritti reali a favore dei suddetti soggetti godono delle medesime esenzioni dall'imposta sulle successioni e donazioni di cui al presente articolo e le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa.

5. Al di fuori dell'ipotesi di cui al comma 4, in caso di morte del beneficiario del *trust* ovvero del contratto che disciplina i fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1 ovvero del vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-*ter* del codice civile istituito a favore di soggetti con disabilità grave, come definita dall'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata con le modalità di cui all'articolo 4 della medesima legge, il trasferimento del patrimonio residuo, ai sensi della lettera *h)* del comma 3 del presente articolo, è soggetto all'imposta sulle successioni e donazioni prevista dall'articolo 2, commi da 47 a 49, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, in considerazione del rapporto di parentela o coniugio intercorrente tra disponente, fiduciante e destinatari del patrimonio residuo.

6. Ai trasferimenti di beni e di diritti in favore dei *trust* ovvero dei fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1 ovvero dei vincoli di destinazione di cui all'articolo 2645-*ter* del codice civile, istituiti in favore delle persone con disabilità grave come definita dall'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata con le modalità di cui all'articolo 4 della medesima legge, le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa.

7. Gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni e le attestazioni posti in essere o richiesti dal *trustee* ovvero dal fiduciario del fondo speciale ovvero dal gestore del vincolo di destinazione sono esenti dall'imposta di bollo prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

8. In caso di conferimento di immobili e di diritti reali sugli stessi nei *trust* ovvero di loro destinazione ai fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1, i comuni possono stabilire, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, aliquote ridotte, franchigie o esenzioni ai fini dell'imposta municipale propria per i soggetti passivi di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

9. Alle erogazioni liberali, alle donazioni e agli altri atti a titolo gratuito effettuati dai privati nei confronti di *trust* ovvero dei fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1 si applicano le agevolazioni di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e i limiti ivi indicati sono elevati, rispettivamente, al 20 per cento del reddito complessivo dichiarato e a 100.000 euro.

10. Le agevolazioni di cui ai commi 1, 4, 6 e 7 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2017; le agevolazioni di cui al comma 9 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta 2016.

11. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo.

12. Alle minori entrate derivanti dai commi 1, 4, 6 e 7, valutate in 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, e dal comma 9, valutate in 6,258 milioni di euro per l'anno 2017 e in 3,650 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede ai sensi dell'articolo 9.

Art. 7.

Campagne informative

1. La Presidenza del Consiglio dei ministri avvia, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, campagne informative al fine di diffondere la conoscenza delle disposizioni della presente legge e delle altre forme di sostegno pubblico previste per le persone con disabilità grave, in modo da consentire un più diretto ed agevole ricorso agli strumenti di tutela previsti per l'assistenza delle persone con disabilità prive del sostegno familiare, nonché di sensibilizzare l'opinione pubblica sulla finalità di favorire l'inclusione sociale delle persone con disabilità.

Art. 8.

Relazione alle Camere

1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali trasmette alle Camere, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni della presente legge e sull'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 9. La relazione illustra altresì l'effettivo andamento delle minori entrate derivanti dalle medesime disposizioni, anche al fine di evidenziare gli eventuali scostamenti rispetto alle previsioni.

Art. 9.

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 3, comma 1, pari a 90 milioni di euro per l'anno 2016, a 38,3 milioni di euro per l'anno 2017 e a 56,1 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, e alle minori entrate derivanti dagli articoli 5 e 6, valutate complessivamente in 51,958 milioni di euro per l'anno 2017 e in 34,050 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, si provvede:

a) quanto a 90 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 400, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

b) quanto a 258.000 euro per l'anno 2017 e a 150.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze effettua il monitoraggio delle minori entrate recate dagli articoli 5 e 6. Le eventuali risorse corrispondenti all'eventuale minore esigenza di copertura delle minori entrate di cui al primo periodo, valutata in via strutturale sulla base delle risultanze del monitoraggio delle predette minori entrate e quantificata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, confluiscono, a decorrere dall'anno di quantificazione, nel Fondo di cui all'articolo 3.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 10.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 giugno 2016

MATTARELLA

RENZI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 698):

Presentato dall'On. Gerolamo Grassi e altri, in data 9 aprile 2013.

Assegnato alla XII Commissione (Affari sociali), in sede referente, il 1° luglio 2013, con pareri delle Commissioni I (Affari costituzionali), V (Bilancio, tesoro e programmazione), VI (Finanze) e questioni regionali.

Esaminato dalla XII Commissione (Affari sociali), in sede referente, l'11 giugno 2014; il 1°, 15, 23 e 31 luglio 2014; l'11 settembre 2014; il 22, 28 e 30 ottobre 2014; l'11, 12, 18, 26 e 27 novembre 2014; il 3, 11 e 17 dicembre 2014; il 14 gennaio 2015; il 4 e 10 febbraio 2015; il 12 e 18 marzo 2015; il 22 aprile 2015; il 6, 13 e 20 maggio 2015; il 3 e 10 giugno 2015; il 7, 9, 15, 28 e 29 luglio 2015; il 23 settembre 2015; il 28 gennaio 2016.

Esaminato in aula il 25 settembre 2015; il 1° e 3 febbraio 2016, ed approvato in un testo unificato con gli atti n. 1352 (On. I. Argentin e altri), n. 2205 (On. A.M. Miotto e altri), n. 2456 (On. P. Vargiu), n. 2578 (On. P. Binetti e altri), n. 2682 (On. M. Rondini e altri), il 4 febbraio 2016.

Senato della Repubblica (atto n. 2232):

Assegnato alla 11ª Commissione (Lavoro, previdenza sociale), in sede referente, il 9 febbraio 2016, con pareri delle Commissioni 1ª (Affari costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro), 10ª (Industria, commercio, turismo), 12ª (Igiene e sanità), 14ª (Politiche dell'Unione europea) e questioni regionali.

Esaminato dalla 11ª Commissione (Lavoro, previdenza sociale), in sede referente, il 3, 17, 22, 23, 30 e 31 marzo 2016; il 5, 12, 13, 19, 20 e 27 aprile 2016; il 3, 4, 10, 11 e 17 maggio 2016.

Esaminato in aula il 21 aprile 2016; il 18, 24, 25 maggio 2016 ed approvato, con modificazioni, il 26 maggio 2016.

Camera dei deputati (atto n. 698 - 1352 - 2205 - 2456 - 2578 - 2682/B):

Assegnato alla XII Commissione (Affari sociali), in sede referente, il 7 giugno 2016, con pareri delle Commissioni I (Affari costituzionali), II (Giustizia), V (Bilancio, tesoro e programmazione), VI (Finanze) e questioni regionali.

Esaminato dalla XII Commissione (Affari sociali), in sede referente, il 7 e 8 giugno 2016.

Esaminato in aula il 13 giugno 2016 ed approvato definitivamente il 14 giugno 2016.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del Testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo degli articoli 2, 3, 30, 32 e 38 della Costituzione della Repubblica italiana:

«Art. 2. 1. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

Art. 3. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e la uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.».

«Art. 30. È dovere e diritto dei genitori mantenere istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio.

Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.

La legge assicura ai figli nati fuori dal matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.

La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità.».

«Art. 32. La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.

Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.».

«Art. 38. Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale.

I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi, adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.

Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale.

Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.

L'assistenza privata è libera.».

Legge 3 marzo 2009, n. 18 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 14 marzo 2009, n. 61.

— Si riporta il testo dell'art. 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni:

«Art. 14. Progetti individuali per le persone disabili. 1. Per realizzare la piena integrazione delle persone disabili di cui all'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nell'àmbito della vita familiare e sociale, nonché nei percorsi dell'istruzione scolastica o professionale e del lavoro, i comuni, d'intesa con le aziende unità sanitarie locali, predispongono, su richiesta dell'interessato, un progetto individuale, secondo quanto stabilito al comma 2.

2. Nell'àmbito delle risorse disponibili in base ai piani di cui agli articoli 18 e 19, il progetto individuale comprende, oltre alla valutazione diagnostico-funzionale, le prestazioni di cura e di riabilitazione a carico del Servizio sanitario nazionale, i servizi alla persona a cui provvede il comune in forma diretta o accreditata, con particolare riferimento al recupero e all'integrazione sociale, nonché le misure economiche necessarie per il superamento di condizioni di povertà, emarginazione ed esclusione sociale. Nel progetto individuale sono definiti le potenzialità e gli eventuali sostegni per il nucleo familiare.

3. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro per la solidarietà sociale, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite, nel rispetto dei princìpi di tutela della riservatezza previsti dalla normativa vigente, le modalità per indicare nella tessera sanitaria, su richiesta dell'interessato, i dati relativi alle condizioni di non autosufficienza o di dipendenza per facilitare la persona disabile nell'accesso ai servizi ed alle prestazioni sociali.».

— Si riporta il testo degli articoli 3 e 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni:

«Art. 3. (Soggetti aventi diritto)

1. È persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.

2. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative.

3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.

4. La presente legge si applica anche agli stranieri e agli apolidi, residenti, domiciliati o aventi stabile dimora nel territorio nazionale. Le relative prestazioni sono corrisposte nei limiti ed alle condizioni previste dalla vigente legislazione o da accordi internazionali.

Art. 4. Accertamento dell'handicap

1. Gli accertamenti relativi alla minorazione, alle difficoltà, alla necessità dell'intervento assistenziale permanente e alla capacità complessiva individuale residua, di cui all'art. 3, sono effettuati dalle unità sanitarie locali mediante le commissioni mediche di cui all'art. 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, che sono integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare, in servizio presso le unità sanitarie locali.».

— Si riporta il testo dell'art. 2645-*ter* del codice civile:

«Art. 2645-*ter*. Trascrizione di atti di destinazione per la realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche.

Gli atti in forma pubblica con cui beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri sono destinati, per un periodo non superiore a novanta anni o per la durata della vita della persona fisica beneficiaria, alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche ai sensi dell'art. 1322, secondo comma, possono essere trascritti al fine di rendere opponibile ai terzi il vincolo di destinazione; per la realizzazione di tali interessi può agire, oltre al conferente, qualsiasi interessato anche durante la vita del conferente stesso. I beni conferiti e i loro frutti possono essere impiegati solo per la realizzazione del fine di destinazione e possono costituire oggetto di esecuzione, salvo quanto previsto dall'art. 2915, primo comma, solo per debiti contratti per tale scopo.».

— Si riporta il testo dell'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni:

«Art. 10. Organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

1. Sono organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) le associazioni, i comitati, le fondazioni, le società cooperative e gli altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica, i cui statuti o atti costitutivi, redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, prevedono espressamente:

a) lo svolgimento di attività in uno o più dei seguenti settori:

1) assistenza sociale e socio-sanitaria;

2) assistenza sanitaria;

3) beneficenza;

4) istruzione;

5) formazione;

6) sport dilettantistico;

7) tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;

8) tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'art. 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

9) promozione della cultura e dell'arte;

10) tutela dei diritti civili;

11) ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidata ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e secondo modalità da definire con apposito regolamento governativo emanato ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

11-*bis*) cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale);

b) l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale;

c) il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera *a)* ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;

d) il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;

e) l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;

f) l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

g) l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale;

h) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;

i) l'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione «organizzazione non lucrativa di utilità sociale» o dell'acronimo «ONLUS».

2. Si intende che vengono perseguite finalità di solidarietà sociale quando le cessioni di beni e le prestazioni di servizi relative alle attività statutarie nei settori dell'assistenza sanitaria, dell'istruzione, della formazione, dello sport dilettantistico, della promozione della cultura e dell'arte e della tutela dei diritti civili non sono rese nei confronti di soci, associati o partecipanti, nonché degli altri soggetti indicati alla lettera *a)* del comma 6, ma dirette ad arrecare benefici a:

a) persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari;

b) componenti collettività estere, limitatamente agli aiuti umanitari.

2-*bis*. Si considera attività di beneficenza, ai sensi del comma 1, lettera *a)*, numero 3), anche la concessione di erogazioni gratuite in denaro con utilizzo di somme provenienti dalla gestione patrimoniale o da donazioni appositamente raccolte, a favore di enti senza scopo di lucro che operano prevalentemente nei settori di cui al medesimo comma 1, lettera *a)*, per la realizzazione diretta di progetti di utilità sociale.

3. Le finalità di solidarietà sociale s'intendono realizzate anche quando tra i beneficiari delle attività statutarie dell'organizzazione vi siano i propri soci, associati o partecipanti o gli altri soggetti indicati alla lettera *a)* del comma 6, se costoro si trovano nelle condizioni di svantaggio di cui alla lettera *a)* del comma 2.

4. A prescindere dalle condizioni previste ai commi 2 e 3, si considerano comunque inerenti a finalità di solidarietà sociale le attività statutarie istituzionali svolte nei settori della assistenza sociale e socio-sanitaria, della beneficenza, della tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, della tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'art. 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, della ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidate ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e secondo modalità da definire con apposito regolamento governativo emanato ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché le attività di promozione della cultura e dell'arte per le quali sono riconosciuti apporti economici da parte dell'amministrazione centrale dello Stato.

5. Si considerano direttamente connesse a quelle istituzionali le attività statutarie di assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, promozione della cultura e dell'arte e tutela dei diritti civili, di cui ai numeri 2), 4), 5), 6), 9) e 10) del comma 1, lettera *a)*, svolte in assenza delle condizioni previste ai commi 2 e 3, nonché le attività accessorie per natura a quelle statutarie istituzionali, in quanto integrative delle stesse. L'esercizio delle attività connesse è consentito a condizione che, in ciascun esercizio e nell'ambito di ciascuno dei settori elencati alla lettera *a)* del comma 1, le stesse non siano prevalenti rispetto a quelle istituzionali e che i relativi proventi non superino il 66 per cento delle spese complessive dell'organizzazione.

6. Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili o di avanzi di gestione:

a) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, effettuate a condizioni più favorevoli in ragione della loro qualità. Sono fatti salvi, nel caso delle attività svolte nei settori di cui ai numeri 7) e 8) della lettera *a)* del comma 1, i vantaggi accordati a soci, associati o partecipanti ed ai soggetti che effettuano erogazioni liberali, ed ai loro familiari, aventi significato puramente onorifico e valore economico modico;

b) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

c) la corresponsione ai componenti gli organi amministrativi e di controllo di emolumenti individuali annui superiori al compenso massimo previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645, e dal decreto-legge 21 giugno 1995, n. 239, convertito dalla legge 3 agosto 1995, n. 336, e successive modificazioni e integrazioni, per il presidente del collegio sindacale delle società per azioni;

d) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di 4 punti al tasso ufficiale di sconto;

e) la corresponsione ai lavoratori dipendenti di salari o stipendi superiori del 20 per cento rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro per le medesime qualifiche.

7. Le disposizioni di cui alla lettera *h)* del comma 1 non si applicano alle fondazioni, e quelle di cui alle lettere *h)* ed *i)* del medesimo comma 1 non si applicano agli enti riconosciuti dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese.

8. Sono in ogni caso considerati ONLUS, nel rispetto della loro struttura e delle loro finalità, gli organismi di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, iscritti nei registri istituiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, le organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, nonché i consorzi di cui all'art. 8 della predetta legge n. 381 del 1991 che abbiano la base sociale formata per il cento per cento da cooperative sociali. Sono fatte salve le previsioni di maggior favore relative agli organismi di volontariato, alle organizzazioni non governative e alle cooperative sociali di cui, rispettivamente, alle citate leggi n. 266 del 1991, n. 49 del 1987 e n. 381 del 1991.

9. Gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese e le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'art. 3, comma 6, lettera *e)*, della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, sono considerati ONLUS limitatamente all'esercizio delle attività elencate alla lettera *a)* del comma 1; fatta eccezione per la prescrizione di cui alla lettera *c)* del comma 1, agli stessi enti e associazioni si applicano le disposizioni anche agevolative del presente decreto, a condizione che per tali attività siano tenute separatamente le scritture contabili previste all'art. 20-*bis* del decreto del Presidente delle Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dall'art. 25, comma 1.

10. Non si considerano in ogni caso ONLUS gli enti pubblici, le società commerciali diverse da quelle cooperative, gli enti conferenti di cui alla legge 30 luglio 1990, n. 218, i partiti e i movimenti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni di datori di lavoro e le associazioni di categoria.».

Note all'art. 2:

— Si riporta il testo dell'art. 13 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 e successive modificazioni:

«Art. 13. Livelli essenziali delle prestazioni e obiettivi di servizio

1. Nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e degli obblighi assunti dall'Italia in sede comunitaria, nonché della specifica cornice finanziaria dei settori interessati relativa al finanziamento dei rispettivi fabbisogni standard nazionali, la legge statale stabilisce le modalità di determinazione dei livelli essenziali di assistenza e dei livelli essenziali delle prestazioni che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera *m)*, della Costituzione, nelle materie diverse dalla sanità.

2. I livelli essenziali delle prestazioni sono stabiliti prendendo a riferimento macroaree di intervento, secondo le materie di cui all'art. 14, comma 1, ciascuna delle quali omogenea al proprio interno per tipologia di servizi offerti, indipendentemente dal livello di governo erogatore. Per ciascuna delle macroaree sono definiti i costi e i fabbisogni standard, nonché le metodologie di monitoraggio e di valutazione dell'efficienza e dell'appropriatezza dei servizi offerti.

3. Conformemente a quanto previsto dalla citata legge n. 42 del 2009, il Governo, nell'ambito del disegno di legge di stabilità ovvero con apposito disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica, in coerenza con gli obiettivi e gli interventi appositamente individuati da parte del Documento di economia e finanza, previo parere in sede di Conferenza unificata, propone norme di coordinamento dinamico della finanza pubblica volte a realizzare l'obiettivo della convergenza dei costi e dei fabbisogni standard dei vari livelli di governo, nonché un percorso di convergenza degli obiettivi di servizio, di cui al comma 5, ai livelli essenziali delle prestazioni e alle funzioni fondamentali di cui all'art. 117, secondo comma, lettere *m)* e *p)*, della Costituzione.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per le riforme per il federalismo e con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, d'intesa con la Conferenza unificata e previo parere delle Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica competenti per i profili di carattere finanziario, è effettuata la ricognizione dei livelli essenziali delle prestazioni nelle materie dell'assistenza, dell'istruzione e del trasporto pubblico locale, con riferimento alla spesa in conto capitale, nonché la ricognizione dei livelli adeguati del servizio di trasporto pubblico locale di cui all'art. 8, comma 1, lettera *c)*, della citata legge n. 42 del 2009.

5. Fino alla determinazione, con legge, dei livelli essenziali delle prestazioni, tramite intesa conclusa in sede di Conferenza unificata sono stabiliti i servizi da erogare, aventi caratteristiche di generalità e permanenza, e il relativo fabbisogno, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

6. Per le finalità di cui al comma 1, la Società per gli studi di settore - SOSE S.p.a., in collaborazione con l'ISTAT e avvalendosi della Struttura tecnica di supporto alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome presso il Centro interregionale di Studi e Documentazione (CINSEDO) delle regioni, secondo la metodologia e il procedimento di determinazione di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, effettua una ricognizione dei livelli essenziali delle prestazioni che le regioni a statuto ordinario effettivamente garantiscono e dei relativi costi. SOSE S.p.a. trasmette i risultati della ricognizione effettuata al Ministro dell'economia e delle finanze, che li comunica alle Camere. Trasmette altresì tali risultati alla Conferenza di cui all'art. 5 della citata legge n. 42 del 2009. I risultati confluiscono nella banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché in quella di cui all'art. 5 della citata legge n. 42 del 2009. Sulla base delle rilevazioni effettuate da SOSE S.p.a., il Governo adotta linee di indirizzo per la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni in apposito allegato al Documento di economia e finanza ai fini di consentire l'attuazione dell'art. 20, comma 2, della citata legge n. 42 del 2009, dei relativi costi standard e obiettivi di servizio.».

— L'art. 117 della Costituzione dispone, tra l'altro, che la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

— Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,n. 281:

«Art. 8. Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata

1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni.

2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.

3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.

4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno.».

Note all'art. 3:

— Per il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si rinvia alle note all'art. 2.

Note all'art. 5:

— Si riporta il testo dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 217, come modificato dalla presente legge:

«Art. 15. Detrazione per oneri

1. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento dei seguenti oneri sostenuti dal contribuente, se non deducibili nella de-

terminazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo:

a) gli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità europea ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di prestiti o mutui agrari di ogni specie, nei limiti dei redditi dei terreni dichiarati;

b) gli interessi passivi, e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità europea ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto stesso, per un importo non superiore a 4.000 euro. L'acquisto della unità immobiliare deve essere effettuato nell'anno precedente o successivo alla data della stipulazione del contratto di mutuo. Non si tiene conto del suddetto periodo nel caso in cui l'originario contratto è estinto e ne viene stipulato uno nuovo di importo non superiore alla residua quota di capitale da rimborsare, maggiorata delle spese e degli oneri correlati. In caso di acquisto di unità immobiliare locata, la detrazione spetta a condizione che entro tre mesi dall'acquisto sia stato notificato al locatario l'atto di intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione e che entro un anno dal rilascio l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente. La detrazione spetta non oltre il periodo di imposta nel corso del quale è variata la dimora abituale; non si tiene conto delle variazioni dipendenti da trasferimenti per motivi di lavoro. Non si tiene conto, altresì, delle variazioni dipendenti da ricoveri permanenti in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l'unità immobiliare non risulti locata. Nel caso l'immobile acquistato sia oggetto di lavori di ristrutturazione edilizia, comprovata dalla relativa concessione edilizia o atto equivalente, la detrazione spetta a decorrere dalla data in cui l'unità immobiliare è adibita a dimora abituale, e comunque entro due anni dall'acquisto. In caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo il limite di 4.000 euro è riferito all'ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti. La detrazione spetta, nello stesso limite complessivo e alle stesse condizioni, anche con riferimento alle somme corrisposte dagli assegnatari di alloggi di cooperative e dagli acquirenti di unità immobiliari di nuova costruzione, alla cooperativa o all'impresa costruttrice a titolo di rimborso degli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione relativi ai mutui ipotecari contratti dalla stessa e ancora indivisi. Se il mutuo è intestato ad entrambi i coniugi, ciascuno di essi può fruire della detrazione unicamente per la propria quota di interessi; in caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro la detrazione spetta a quest'ultimo per entrambe le quote;

b-*bis*) dal 1° gennaio 2007 i compensi comunque denominati pagati a soggetti di intermediazione immobiliare in dipendenza dell'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale per un importo non superiore ad euro 1.000 per ciascuna annualità;

c) le spese sanitarie, per la parte che eccede lire 250 mila. Dette spese sono costituite esclusivamente dalle spese mediche e di assistenza specifica, diverse da quelle indicate nell'art. 10, comma 1, lettera *b)*, e dalle spese chirurgiche, per prestazioni specialistiche e per protesi dentarie e sanitarie in genere. Ai fini della detrazione la spesa sanitaria relativa all'acquisto di medicinali deve essere certificata da fattura o da scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e l'indicazione del codice fiscale del destinatario. Le spese riguardanti i mezzi necessari all'accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento e per sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e le possibilità di integrazione dei soggetti di cui all'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si assumono integralmente. Tra i mezzi necessari per la locomozione dei soggetti indicati nel precedente periodo, con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, si comprendono i motoveicoli e gli autoveicoli di cui, rispettivamente, agli articoli 53, comma 1, lettere *b)*, *c)* ed *f)*, e 54, comma 1, lettere *a)*, *c)*, *f)* ed *m)*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, anche se prodotti in serie e adattati in funzione delle suddette limitazioni permanenti delle capacità motorie. Tra i veicoli adattati alla guida sono compresi anche quelli dotati di solo cambio automatico, purché prescritto dalla commissione medica locale di cui all'art. 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Tra i mezzi necessari per la locomozione dei non vedenti sono compresi i cani guida e gli autoveicoli rispondenti alle caratteristiche da stabilire con decreto del Ministro delle finanze. Tra i mezzi necessari per la locomozione dei sordomuti sono compresi gli autoveicoli rispondenti alle caratteristiche da stabilire con decreto del Ministro delle finanze. La detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi in cui dal Pubblico registro automobilistico risulti che il suddetto veicolo sia stato cancellato da detto registro, e con riferimento a un solo veicolo, nei limiti della spesa di lire trentacinque milioni o, nei casi in cui risultasse che il suddetto veicolo sia stato rubato e non ritrovato, nei limiti della spesa massima di lire trentacinque milioni da cui va detratto l'eventuale rimborso assicurativo. È consentito, alternativamente, di ripartire la predetta detrazione in quattro quote annuali costanti e di pari importo. La medesima ripartizione della detrazione in quattro quote annuali di pari importo è consentita, con riferimento alle altre spese di cui alla presente lettera, nel caso in cui queste ultime eccedano, complessivamente, il limite di lire 30 milioni annue. Si considerano rimaste a carico del contribuente anche le spese rimborsate per effetto di contributi o premi di assicurazione da lui versati e per i quali non spetta la detrazione di imposta o che non sono deducibili dal suo reddito complessivo nè dai redditi che concorrono a formarlo. Si considerano, altresì, rimaste a carico del contribuente le spese rimborsate per effetto di contributi o premi che, pur essendo versati da altri, concorrono a formare il suo reddito, salvo che il datore di lavoro ne abbia riconosciuto la detrazione in sede di ritenuta;

c-*bis*) le spese veterinarie, fino all'importo di lire 750.000, limitatamente alla parte che eccede lire 250.000. Con decreto del Ministero delle finanze sono individuate le tipologie di animali per le quali spetta la detraibilità delle predette spese;

c-*ter*) le spese sostenute per i servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordomuti, ai sensi della legge 26 maggio 1970, n. 381;

d) le spese funebri sostenute in dipendenza della morte di persone, per importo non superiore a euro 1.550 per ciascuna di esse;

e) le spese per frequenza di corsi di istruzione universitaria presso università statali e non statali, in misura non superiore, per le università non statali, a quella stabilita annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca da emanare entro il 31 dicembre, tenendo conto degli importi medi delle tasse e contributi dovuti alle università statali;

e-*bis*) le spese per la frequenza di scuole dell'infanzia del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione di cui all'art. 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, per un importo annuo non superiore a 400 euro per alunno o studente. Per le erogazioni liberali alle istituzioni scolastiche per l'ampliamento dell'offerta formativa rimane fermo il beneficio di cui alla lettera iocties), che non è cumulabile con quello di cui alla presente lettera;

f) i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5 per cento da qualsiasi causa derivante, ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, se l'impresa di assicurazione non ha facoltà di recesso dal contratto, per un importo complessivamente non superiore a euro 630 per il periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2013, nonché a euro 530 a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014 e, a decorrere dallo stesso periodo d'imposta, a euro 1.291,14, limitatamente ai premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, al netto dei predetti premi aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente. *A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016, l'importo di euro 530 è elevato a euro 750 relativamente ai premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave come definita dall'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata con le modalità di cui all'art. 4 della medesima legge.* Con decreto del Ministero delle finanze, sentito l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP), sono stabilite le caratteristiche alle quali devono rispondere i contratti che assicurano il rischio di non autosufficienza. Per i percettori di redditi di lavoro dipendente e assimilato, si tiene conto, ai fini del predetto limite, anche dei premi di assicurazione in relazione ai quali il datore di lavoro ha effettuato la detrazione in sede di ritenuta;

g) le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, nella misura effettivamente rimasta a carico. La necessità delle spese, quando non siano obbligatorie per legge, deve risultare da apposita certificazione rilasciata dalla competente soprintendenza del Ministero per i beni culturali e ambientali, previo accertamento della loro congruità effettuato d'intesa con il competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze. La detrazione non spetta in caso di mutamento di destinazione dei beni senza la preventiva autorizzazione

dell'Amministrazione per i beni culturali e ambientali, di mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili e mobili vincolati e di tentata esportazione non autorizzata di questi ultimi. L'Amministrazione per i beni culturali ed ambientali dà immediata comunicazione al competente ufficio delle entrate del Ministero delle finanze delle violazioni che comportano la perdita del diritto alla detrazione; dalla data di ricevimento della comunicazione inizia a decorrere il termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi;

h) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di comitati organizzatori appositamente istituiti con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, che svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico o che organizzano e realizzano attività culturali, effettuate in base ad apposita convenzione, per l'acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose indicate nell'art. 1 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e nel decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, ivi comprese le erogazioni effettuate per l'organizzazione in Italia e all'estero di mostre e di esposizioni di rilevante interesse scientifico-culturale delle cose anzidette, e per gli studi e le ricerche eventualmente a tal fine necessari, nonché per ogni altra manifestazione di rilevante interesse scientifico-culturale anche ai fini didattico-promozionali, ivi compresi gli studi, le ricerche, la documentazione e la catalogazione, e le pubblicazioni relative ai beni culturali. Le iniziative culturali devono essere autorizzate, previo parere del competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, dal Ministero per i beni culturali e ambientali, che deve approvare la previsione di spesa ed il conto consuntivo. Il Ministero per i beni culturali e ambientali stabilisce i tempi necessari affinché le erogazioni liberali fatte a favore delle associazioni legalmente riconosciute, delle istituzioni e delle fondazioni siano utilizzate per gli scopi indicati nella presente lettera e controlla l'impiego delle erogazioni stesse. Detti termini possono, per causa non imputabile al donatario, essere prorogati una sola volta. Le erogazioni liberali non integralmente utilizzate nei termini assegnati affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato, o delle regioni e degli enti locali territoriali, nel caso di attività o manifestazioni in cui essi siano direttamente coinvolti, e sono destinate ad un fondo da utilizzare per le attività culturali previste per l'anno successivo. Il Ministero per i beni culturali e ambientali comunica, entro il 31 marzo di ciascun anno, al centro informativo del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze l'elenco nominativo dei soggetti erogatori, nonché l'ammontare delle erogazioni effettuate entro il 31 dicembre dell'anno precedente;

h-*bis*) il costo specifico o, in mancanza, il valore normale dei beni ceduti gratuitamente, in base ad un'apposita convenzione, ai soggetti e per le attività di cui alla lettera *h)*;

i) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro ed il potenziamento delle strutture esistenti, nonché per la produzione nei vari settori dello spettacolo. Le erogazioni non utilizzate per tali finalità dal percipiente entro il termine di due anni dalla data del ricevimento affluiscono, nella loro totalità, all'entrata dello Stato;

i-*bis*) i contributi associativi, per importo non superiore a 2 milioni e 500 mila lire, versati dai soci alle società di mutuo soccorso che operano esclusivamente nei settori di cui all'art. 1 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, al fine di assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia, ovvero, in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie. La detrazione è consentita a condizione che il versamento di tali contributi sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e secondo ulteriori modalità idonee a consentire all'Amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con decreto del Ministro delle finanze da emanarsi ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

i-*ter*) le erogazioni liberali in denaro per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a 1.500 euro, in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche, a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero secondo altre modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

i-*quater*) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 4 milioni di lire, a favore delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Si applica l'ultimo periodo della lettera i-*bis*);

i-*quinquies*) le spese, per un importo non superiore a 210 euro, sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento, per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni, ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica rispondenti alle caratteristiche individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o Ministro delegato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e le attività sportive;

i-*sexies*) i canoni di locazione derivanti dai contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, i canoni relativi ai contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative, dagli studenti iscritti ad un corso di laurea presso una università ubicata in un comune diverso da quello di residenza, distante da quest'ultimo almeno 100 chilometri e comunque in una provincia diversa, per unità immobiliari situate nello stesso comune in cui ha sede l'università o in comuni limitrofi, per un importo non superiore a 2.633 euro. Alle medesime condizioni ed entro lo stesso limite, la detrazione spetta per i canoni derivanti da contratti di locazione e di ospitalità ovvero da atti di assegnazione in godimento stipulati, ai sensi della normativa vigente nello Stato in cui l'immobile è situato, dagli studenti iscritti a un corso di laurea presso un'università ubicata nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea o in uno degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'art. 168-*bis*;

i-*sexies*.1) i canoni, e i relativi oneri accessori, per un importo non superiore a 8.000 euro, e il costo di acquisto a fronte dell'esercizio dell'opzione finale, per un importo non superiore a 20.000 euro, derivanti da contratti di locazione finanziaria su unità immobiliari, anche da costruire, da adibire ad abitazione principale entro un anno dalla consegna, sostenuti da giovani di età inferiore a 35 anni con un reddito complessivo non superiore a 55.000 euro all'atto della stipula del contratto di locazione finanziaria che non sono titolari di diritti di proprietà su immobili a destinazione abitativa; la detrazione spetta alle condizioni di cui alla lettera *b)*;

i-*sexies*.2) le spese di cui alla lettera i-*sexies*.1), alle condizioni ivi indicate e per importi non superiori alla metà di quelli ivi indicati, sostenute da soggetti di età non inferiore a 35 anni con un reddito complessivo non superiore a 55.000 euro all'atto della stipula del contratto di locazione finanziaria che non sono titolari di diritti di proprietà su immobili a destinazione abitativa;

i-*septies*) le spese, per un importo non superiore a 2.100 euro, sostenute per gli addetti all'assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, se il reddito complessivo non supera 40.000 euro;

i-*octies*) le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro appartenenti al sistema nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, nonché a favore delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e delle università, finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e universitaria e all'ampliamento dell'offerta formativa; la detrazione spetta a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall' art. 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

i-*novies*) le erogazioni liberali in denaro al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, di cui all'art. 45, comma 1, lettera *e)*, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, effettuate mediante versamento bancario o postale ovvero secondo altre modalità stabilite con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

1.1 Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 24 per cento, per l'anno 2013, e al 26 per cento, a decorrere dall'anno 2014, per le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 30.000 euro annui, a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nei Paesi non appartenenti all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). La detrazione è consentita a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di paga-

mento previsti dall'art. 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e secondo ulteriori modalità idonee a consentire all'Amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

1-*bis*.

1-*ter*. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, e fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19 per cento dell'ammontare complessivo non superiore a 5 milioni di lire degli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro delle Comunità europee, ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, in dipendenza di mutui contratti, a partire dal 1 gennaio 1998 e garantiti da ipoteca, per la costruzione dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale. La detrazione è ammessa a condizione che la stipula del contratto di mutuo da parte del soggetto possessore a titolo di proprietà o altro diritto reale dell'unità immobiliare avvenga nei sei mesi antecedenti, ovvero nei diciotto mesi successivi all'inizio dei lavori di costruzione. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità e le condizioni alle quali è subordinata la detrazione di cui al presente comma.

1-*quater*. Dall'imposta lorda si detrae, nella misura forfettaria di lire un milione, la spesa sostenuta dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida.

2. Per gli oneri indicati alle lettere *c)*, *e)*, e-*bis*), *f)*, i-*quinquies*) e i-*sexies*) del comma 1 la detrazione spetta anche se sono stati sostenuti nell'interesse delle persone indicate nell'art. 12 che si trovino nelle condizioni ivi previste, fermo restando, per gli oneri di cui alla lettera *f)*, il limite complessivo ivi stabilito. Per gli oneri di cui alla lettera *c)* del medesimo comma 1 sostenuti nell'interesse delle persone indicate nell'art. 12 che non si trovino nelle condizioni previste dal comma 2 del medesimo articolo, affette da patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, la detrazione spetta per la parte che non trova capienza nell'imposta da esse dovuta, relativamente alle sole spese sanitarie riguardanti tali patologie, ed entro il limite annuo di lire 12.000.000. Per le spese di cui alla lettera i-*septies*) del citato comma 1, la detrazione spetta, alle condizioni ivi stabilite, anche se sono state sostenute per le persone indicate nell'art. 12 ancorché non si trovino nelle condizioni previste dal comma 2 del medesimo articolo.

3. Per gli oneri di cui alle lettere *a)*, *g)*, *h)*, h-*bis*), *i)*, i-*bis*) e i-*quater*) del comma 1 sostenuti dalle società semplici di cui all'art. 5 la detrazione spetta ai singoli soci nella stessa proporzione prevista nel menzionato art. 5 ai fini della imputazione del reddito.».

— Per il testo degli articoli 3 e 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si rinvia alle note all'art. 1.

Note all'art. 6:

— Per il testo dell'art. 2645-*ter* del codice civile, si rinvia alle note all'art. 1.

— Per il testo degli articoli 3 e 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si rinvia alle note all'art. 1.

— Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286:

«Art. 2. Misure in materia di riscossione

(*Omissis*).

47. È istituita l'imposta sulle successioni e donazioni sui trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e sulla costituzione di vincoli di destinazione, secondo le disposizioni del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, nel testo vigente alla data del 24 ottobre 2001, fatto salvo quanto previsto dai commi da 48 a 54.

48. I trasferimenti di beni e diritti per causa di morte sono soggetti all'imposta di cui al comma 47 con le seguenti aliquote sul valore complessivo netto dei beni:

a) devoluti a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 1.000.000 di euro: 4 per cento;

a-*bis*) devoluti a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 6 per cento;

b) devoluti a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 6 per cento;

c) devoluti a favore di altri soggetti: 8 per cento.

49. Per le donazioni e gli atti di trasferimento a titolo gratuito di beni e diritti e la costituzione di vincoli di destinazione di beni l'imposta è determinata dall'applicazione delle seguenti aliquote al valore globale dei beni e dei diritti al netto degli oneri da cui è gravato il beneficiario diversi da quelli indicati dall'art. 58, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, ovvero, se la donazione è fatta congiuntamente a favore di più soggetti o se in uno stesso atto sono compresi più atti di disposizione a favore di soggetti diversi, al valore delle quote dei beni o diritti attribuiti:

a) a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 1.000.000 di euro: 4 per cento;

a-*bis*) a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 6 per cento;

b) a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 6 per cento;

c) a favore di altri soggetti: 8 per cento.

(*Omissis*).».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 (Disciplina dell'imposta di bollo), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 11 novembre 1972, n. 292, S.O.

— Si riporta il testo dell'art. 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e successive modificazioni:

«Art. 9. Applicazione dell'imposta municipale propria

1. Soggetti passivi dell'imposta municipale propria sono il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

2. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

3. I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.

4.

5. Con regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, i comuni possono introdurre l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal citato decreto legislativo n. 218 del 1997, e gli altri strumenti di deflazione del contenzioso, sulla base dei criteri stabiliti dal citato decreto legislativo n. 218 del 1997, prevedendo anche che il pagamento delle somme dovute possa essere effettuato in forma rateale, senza maggiorazione di interessi.

6. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Associazione Nazionale Comuni Italiani sono approvati i modelli della dichiarazione, i modelli per il versamento, nonché di trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, ai comuni e al sistema informativo della fiscalità.

7. Per l'accertamento, la riscossione coattiva, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano gli articoli 10, comma 6, 11, commi 3, 4 e 5, 12, 14 e 15 del citato decreto legislativo n. 504 del 1992 e l'art. 1, commi da 161 a 170, della citata legge n. 296 del 2006.

8. Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'art. 7, comma 1, lettere *b)*, *c)*,

d), e), f), h), ed *i)* del citato decreto legislativo n. 504 del 1992. Sono altresì esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

9. Il reddito agrario di cui all'art. 32 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, i redditi fondiari diversi da quelli cui si applica la cedolare secca di cui all'art. 3, i redditi derivanti dagli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e dagli immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, continuano ad essere assoggettati alle ordinarie imposte erariali sui redditi. Sono comunque assoggettati alle imposte sui redditi ed alle relative addizionali, ove dovute, gli immobili esenti dall'imposta municipale propria. Fermo restando quanto previsto dai periodi precedenti, il reddito degli immobili ad uso abitativo non locati situati nello stesso comune nel quale si trova l'immobile adibito ad abitazione principale, assoggettati all'imposta municipale propria, concorre alla formazione della base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali nella misura del cinquanta per cento.».

— Si riporta il testo dell'art. 14 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80:

«Art. 14. ONLUS e terzo settore:

1. Le liberalità in denaro o in natura erogate da persone fisiche o da enti soggetti all'imposta sul reddito delle società in favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'art. 10, commi 1, 8 e 9, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, nonché quelle erogate in favore di associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale previsto dall'art. 7, commi 1 e 2, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, in favore di fondazioni e associazioni riconosciute aventi per oggetto statutario la tutela, la promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e in favore di fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono deducibili dal reddito complessivo del soggetto erogatore nel limite del dieci per cento del reddito complessivo dichiarato, e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui.

2. Costituisce in ogni caso presupposto per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 la tenuta, da parte del soggetto che riceve le erogazioni, di scritture contabili atte a rappresentare con completezza e analiticità le operazioni poste in essere nel periodo di gestione, nonché la redazione, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, di un apposito documento che rappresenti adeguatamente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria.

3. Resta ferma la facoltà di applicare le disposizioni di cui all'art. 100, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

4. Qualora nella dichiarazione dei redditi del soggetto erogatore delle liberalità siano esposte indebite deduzioni dall'imponibile, operate in violazione dei presupposti di deducibilità di cui al comma 1, la sanzione di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, è maggiorata del duecento per cento.

5. Se la deduzione di cui al comma 1 risulta indebita in ragione della riscontrata insussistenza, in capo all'ente beneficiario dell'erogazione, dei caratteri solidaristici e sociali dichiarati in comunicazioni rivolte al pubblico ovvero rappresentati ai soggetti erogatori delle liberalità, l'ente beneficiario e i suoi amministratori sono obbligati in solido con i soggetti erogatori per le maggiori imposte accertate e per le sanzioni applicate.

6. In relazione alle erogazioni effettuate ai sensi del comma 1 la deducibilità di cui al medesimo comma non può cumularsi con ogni altra agevolazione fiscale prevista a titolo di deduzione o di detrazione di imposta da altre disposizioni di legge.

7. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'art. 10, comma 1, dopo la lettera l-*ter*) è aggiunta, in fine, la seguente:

«l-*quater*) le erogazioni liberali in denaro effettuate a favore di università, fondazioni universitarie di cui all'art. 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di istituzioni universitarie pubbliche, degli enti di ricerca pubblici, ovvero degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ivi compresi l'Istituto superiore di sanità e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, nonché degli enti parco regionali e nazionali.».;

b) all'art. 100, comma 2, la lettera *c)* è sostituita dalla seguente:

"*c)* le erogazioni liberali a favore di università, fondazioni universitarie di cui all'art. 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di istituzioni universitarie pubbliche, degli enti di ricerca pubblici, delle fondazioni e delle associazioni regolarmente riconosciute a norma del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, aventi per oggetto statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ovvero degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ivi compresi l'Istituto superiore di sanità e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, nonché degli enti parco regionali e nazionali;".

8.

8-*bis*. Il comma 7-*bis* dell'art. 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è abrogato.

8-*ter*. La deroga di cui all'art. 4, comma 104, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, si applica anche a decorrere dall'anno 2005.».

Note all'art. 9:

— Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208:

«400: È istituito un Fondo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con una dotazione di 90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, destinato alla copertura finanziaria di interventi legislativi recanti misure per il sostegno di persone con disabilità grave, prive di sostegno familiare.».

16G00125

DECRETO-LEGGE 24 giugno 2016, n. **113**.

Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, 81 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e urgenza di prevedere misure in materia di enti territoriali, anche in relazione alle conseguenze finanziarie di calamità naturali;

Ritenuta, altresì, la necessità e urgenza di prevedere misure in materia di spesa sanitaria, di emergenze ambientali, di sostegno all'agricoltura e di attività culturali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 20 giugno 2016;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della salute, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle politiche agricole alimentari e forestali, dei beni e delle attività culturali e del turismo e per gli affari regionali e le autonomie;

EMANA
il seguente decreto-legge:

Capo I

NORME IN MATERIA DI ENTI TERRITORIALI

Art. 1.

Disposizioni relative al Fondo di solidarietà comunale

1. Al comma 380-*sexies* dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: «pari a 80 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «nell'importo massimo di 80 milioni di euro».

2. Le disponibilità residue di cui all'accantonamento previsto dall'articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 settembre 2015, «Fondo di solidarietà comunale. Definizione e ripartizione delle risorse spettanti per l'anno 2015», pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 231 del 5 ottobre 2015, che risultino non utilizzate per le finalità di cui alla norma citata, possono esserlo per le medesime finalità per l'anno 2016.

3. Al comma 380-*quater*, dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, alla fine del terzo periodo sono aggiunte le seguenti parole: «e si può applicare un correttivo statistico finalizzato a limitare le variazioni, in aumento e in diminuzione, delle risorse attribuite a ciascun Comune».

Art. 2.

Applicazione graduale riduzioni del fondo di solidarietà comunale

1. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo il comma 436, sono inseriti i seguenti:

«436-*bis*, A decorrere dall'anno 2017, la riduzione di cui al comma 435 che per gli anni 2015 e 2016 non è stata applicata nei confronti dei comuni di cui al comma 436, lettere *a)* e *b)*, si applica a carico degli stessi con la seguente gradualità, fermo restando l'obiettivo complessivo di contenimento della spesa di cui al comma 435:

a) per l'anno 2017, in misura pari al 25 per cento dell'importo della riduzione non applicata;

b) per l'anno 2018, in misura pari al 50 per cento dell'importo della riduzione non applicata;

c) per l'anno 2019, in misura pari al 75 per cento dell'importo della riduzione non applicata;

d) a decorrere dall'anno 2020, in misura pari al 100 per cento dell'importo della riduzione non applicata.

436-*ter*, Nell'anno 2017, la riduzione di cui al comma 435 che per gli anni 2015 e 2016 è stata applicata nella misura del 50 per cento nei confronti dei comuni di cui al comma 436, lettera *c)*, fermo restando l'obiettivo complessivo di contenimento della spesa di cui al suddetto comma 435, si applica a carico degli stessi comuni in misura pari al 60 per cento, per l'anno 2018 in misura pari all'80 per cento e a decorrere dall'anno 2019 in misura pari al 100 per cento.».

Art. 3.

Contributo straordinario in favore del Comune de L'Aquila

1. In relazione alle esigenze connesse alla ricostruzione a seguito del sisma del 6 aprile 2009, per l'anno 2016 è assegnato in favore del Comune dell'Aquila un contributo straordinario a copertura delle maggiori spese e delle minori entrate complessivamente di 16 milioni di euro, a valere sulle risorse di cui all'articolo 7-*bis*, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, e successivi rifinanziamenti, e con le modalità ivi previste. Tale contributo, per quanto concerne le maggiori spese, è destinato alle seguenti finalità:

a) esigenze dell'Ufficio tecnico; *b)* esigenze del settore sociale e della scuola dell'obbligo ivi compresi gli asili nido; *c)* esigenze connesse alla viabilità; *d)* esigenze per il Trasporto pubblico locale; *e)* ripristino e manutenzione del verde pubblico. Relativamente alle minori entrate, il citato contributo è destinato al ristoro: per le entrate tributarie, delle tasse per la raccolta di rifiuti solidi urbani afferenti agli esercizi precedenti al 2016 e, per le entrate extra-tributarie, dei proventi derivanti da posteggi a pagamento, servizi mense e trasporti e installazioni mezzi pubblicitari.

2. Agli altri comuni del cratere sismico, diversi da L'Aquila, per le maggiori spese e le minori entrate comunque connesse alle esigenze della ricostruzione, per l'anno 2016 è destinato un contributo pari a 1,5 milioni di euro, a valere sulle risorse di cui all'articolo 7-*bis*, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, e successivi rifinanziamenti, e con le modalità ivi previste. Tali risorse sono trasferite al Comune di Fossa che le ripartisce tra i singoli beneficiari previa verifica da parte dell'Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere degli effettivi fabbisogni.

Art. 4.

Fondo per contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti

1. Al fine di garantire la sostenibilità economico-finanziaria e prevenire situazioni di dissesto finanziario dei comuni, è istituito presso il Ministero dell'interno un fondo denominato «Fondo per i contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti» con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016-2019. Le risorse sono attribuite ai comuni che, a seguito di sentenze esecutive di risarcimento conseguenti a calamità naturali o cedimenti strutturali, o ad accordi transattivi ad esse collegate, sono obbligati a sostenere spese di ammontare complessivo superiore al 50 per cento della spesa corrente sostenuta come risultante dalla media degli ultimi tre rendiconti approvati. Le calamità naturali, o i cedimenti strutturali di cui al precedente periodo, devono essersi verificati entro la data di entrata in vigore della presente disposizione.

2. I comuni di cui al comma 1 comunicano al Ministero dell'interno, entro il termine perentorio di quindici
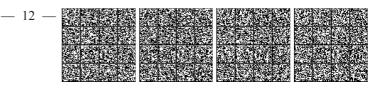
giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto, per l'anno 2016, ed entro il 31 marzo per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019, la sussistenza dalla fattispecie di cui comma 1, ivi incluse le richieste non soddisfatte negli anni precedenti, con modalità telematiche individuate dal Ministero dell'interno. La ripartizione del Fondo avviene con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro novanta giorni dal termine di invio delle richieste. Le richieste sono soddisfatte per un massimo dell'80 per cento delle stesse. Nel caso in cui l'80 per cento delle richieste superi l'ammontare annuo complessivamente assegnato, le risorse sono attribuite proporzionalmente. Nel caso in cui l'80 per cento delle richieste sia invece inferiore all'ammontare annuo complessivamente assegnato, la quota residua viene riassegnata tra le disponibilità dell'anno successivo.

Art. 5.

Disposizioni concernenti le vittime dell'alluvione verificatasi il 5 maggio 1998 a Sarno

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 458 e 459 sono sostituiti dai seguenti:

«458. Alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Salerno è assegnata la somma di 7,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 per la stipulazione delle transazioni di cui al comma 462, relativamente all'alluvione verificatasi il 5 maggio 1998 a Sarno. Le somme non impegnate nel 2016 possono esserlo nell'esercizio successivo.

459. La Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Salerno, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 458, individua i familiari delle vittime, entro il 31 dicembre 2016, e determina, avvalendosi a tal fine anche dell'INPS, dell'INAIL e di altri enti competenti in materia infortunistica e previdenziale, la somma spettante, nel limite di euro 100.000 per ciascuna delle vittime, nonché la quota di rimborso delle eventuali spese legali sostenute e documentate. Il rimborso delle spese legali è definito previa acquisizione del parere di congruità dell'Avvocatura dello Stato.»;

b) i commi 461, 462, 463 e 464 sono sostituiti dai seguenti:

«461. Qualora sia intervenuto il decesso dei soggetti beneficiari ai sensi del comma 460, gli eredi in successione legittima hanno diritto al pagamento pro quota della medesima somma, nei limiti individuati ai sensi dei commi 459 e 460, previa presentazione di documentazione attestante la qualità di erede e la quota di partecipazione all'asse ereditario, secondo le disposizioni vigenti in materia di successione legittima.

462. La Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Salerno, acquisito il parere dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 14 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, congiuntamente con il Comune di Sarno stipula appositi atti transattivi con i soggetti individuati ai sensi del comma 460 o, ove questi ultimi siano deceduti, con i soggetti di cui al comma 461, ferma restando l'applicazione delle norme vigenti in materia di prescrizione.

463. Le transazioni di cui al presente articolo sono stipulate a totale soddisfazione di ogni pretesa nei confronti delle Amministrazioni statali e territoriali individuate nella sentenza della Corte di cassazione penale del 7 maggio 2013 e tengono conto di quanto eventualmente già percepito a seguito di sentenze riguardanti la responsabilità civile dello Stato e del comune di Sarno.

464. I procedimenti giudiziari in corso, anche in sede di esecuzione, sono sospesi fino alla conclusione degli accordi transattivi. Successivamente alla stipulazione degli atti, di transazione, che deve intervenire entro e non oltre il 31 dicembre 2017, tutti i processi sono estinti ai sensi della normativa vigente. Ove le parti private non intendano stipulare gli accordi transattivi ne danno comunicazione scritta alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Salerno e i processi in corso proseguono su istanza delle parti. Le transazioni sono esenti da ogni imposta o tassa e le relative somme sono assegnate in aggiunta a ogni altra somma cui i soggetti beneficiari abbiano diritto a qualsiasi titolo ai sensi della normativa vigente. Dopo la stipulazione degli atti transattivi la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Salerno trasmette un elenco riepilogativo al Ministero dell'interno e al Ministero dell'economia e delle finanze.».

2. Gli interventi di cui al presente articolo non sono cumulabili con quelli di cui all'articolo 4.

3. Le somme già trasferite al Dipartimento della protezione civile presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, relative alle speciali elargizioni in favore dei familiari delle vittime dell'alluvione verificatasi il 5 maggio 1998 a Sarno, pari a euro 1.875.000, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Ministero dell'interno.

Art. 6.

Disposizioni relative alla restituzione dei finanziamenti contratti a seguito del sisma del maggio 2012 per il pagamento di tributi, contributi previdenziali e assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria

1. Il pagamento della rata dei finanziamenti contratti ai sensi dell'articolo 11, commi 7 e 7-*bis*, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, nonché ai sensi dell'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e ai sensi dell'articolo 6, commi 2 e 3, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, in scadenza il 30 giugno 2016, è differito per pari importo al 31 ottobre 2016. I pagamenti delle successive rate dei predetti finanziamenti avvengono il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno, a decorrere dal 30 giugno 2017 e fino al 30 giugno 2020.

2. I commissari delegati individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, provvedono alla rideterminazione, per effetto di quanto disposto dal comma 1, dell'entità dell'aiuto di Stato nell'ambito delle decisioni C(2014) 2356 del 7 mar-

zo 2014 e n. C (2015) 7802 del 13 novembre 2015 e alla verifica dell'assenza di sovra compensazioni dei danni subiti per effetto degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, tenendo conto anche degli eventuali indennizzi assicurativi, rispetto ai limiti previsti dalle decisioni della Commissione europea C(2012) 9853 final e C(2012) 9471 final del 19 dicembre 2012,

3. La Cassa depositi e prestiti S.p.A. e l'Associazione bancaria italiana adeguano le convenzioni che regolano i finanziamenti di cui al comma 1, in coerenza con le disposizioni di cui al presente articolo. I finanziamenti contratti ai sensi delle rispettive disposizioni normative, come modificati per effetto dell'attuazione del presente articolo, sono assistiti dalle garanzie dello Stato di cui ai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze emanati ai sensi dell'articolo 11, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, dell'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e dell'articolo 6, commi 2 e 3, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, senza ulteriori formalità e con i medesimi criteri e modalità operative stabiliti nei predetti decreti,

4. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 si provvede a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e successive modificazioni, intestata al Presidente della Regione Emilia Romagna, ricorrendo eventualmente alla ridefinizione degli interventi programmati nella medesima contabilità speciale. A tal fine, previa comunicazione dell'effettivo onere derivante dal comma 1, da effettuarsi da parte di Cassa depositi e prestiti S.p.A. al commissario delegato e al Ministero dell'economia e delle finanze entro il 15 novembre 2016, le risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui al presente comma, sono versate, nell'anno 2016, per un corrispondente importo all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 7.

Eliminazione sanzione economica per le città metropolitane e le province che non hanno rispettato il Patto di stabilità interno per l'anno 2015

1. La sanzione di cui al comma 26, lettera *a)*, dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, non trova applicazione nei confronti delle province e delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario e delle Regioni Siciliana e Sardegna che non hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'anno 2015.

Art. 8.

Riparto del contributo alla finanza pubblica di province città metropolitane

1. Al comma 418 dell'articolo l della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Fermo restando per ciascun ente il versamento relativo all'anno 2015, l'incremento di 900 milioni di euro del predetto versamento a carico degli enti appartenenti alle regioni a statuto ordinario è ripartito, per l'anno 2016, per 650 milioni di euro a carico degli enti di area vasta e delle province montane e, per la restante quota di 250 milioni di euro, a carico delle città metropolitane e di Reggio Calabria.».

Art. 9.

Prospetto verifica pareggio di bilancio

1. Dopo il comma 712, dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è inserito il seguente: «712-*bis*. Per l'anno 2016 le regioni, le province autonome, le città metropolitane e le province conseguono il saldo di cui al comma 710 solo in sede di rendiconto e non sono tenute all'adempimento di cui al comma 712.».

Art. 10.

Attuazione dell'Intesa in Conferenza Stato-Regioni dell'11 febbraio 2016

1. Per l'anno 2016, le risorse derivanti dall'applicazione delle decurtazioni di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2013, e successive modificazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 26 giugno 2013, sono destinate, in deroga all'articolo 4, terzo comma, del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2013, ad incrementare la dotazione per il medesimo anno del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato, agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario, di cui all'articolo 16-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per un importo pari a 74.476.600 euro, e comunque nei limiti dello stanziamento iscritto in bilancio.

2. Dopo il comma 710 dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è inserito il seguente:

«710-*bis*. A decorrere dall'anno 2017, alle regioni che rispettano il vincolo sul pareggio di bilancio di cui al comma 710 e che conseguono un saldo finale di cassa non negativo fra le entrate finali e le spese finali, sono assegnate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 30 luglio di ciascun anno le eventuali risorse incassate dal bilancio dello Stato alla data del 30 giugno ai sensi della lettera *b)*, comma 723, del presente articolo. Nell'esercizio 2016, alle regioni che nel 2015 hanno rispettato i vincoli sul pareggio di bilancio di cui al comma 463 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono assegnate le risorse incassate ai sensi della lettera *a)* del comma 474 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. L'ammontare delle risorse per ciascuna regione è determinato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Le regioni che conseguono il saldo finale di cassa non negativo, trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le informazioni concernenti il monitoraggio al 31 dicembre del saldo di cui al comma 710, e la certificazione dei relativi

risultati, in termini di competenza e in termini di cassa, secondo, le modalità previste dal decreto di cui al comma 720. Ai fini del saldo di cassa rileva l'anticipazione erogata dalla tesoreria statale nel corso dell'esercizio per il finanziamento della sanità registrata nell'apposita voce delle partite di giro, al netto delle relative regolazioni contabili imputate contabilmente al medesimo esercizio.».

3. Dopo il comma 688 dell'articolo l, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è inserito il seguente:

«688-*bis*. Anche per l'esercizio 2016, per le sole regioni che nell'anno 2015 abbiano registrato indicatori annuali di tempestività dei pagamenti, calcolati e pubblicati secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 settembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 14 novembre 2014, tenendo conto di quanto disposto dall'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, con un valore inferiore rispetto ai tempi di pagamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e successive modificazioni, sono valide le disposizioni di cui al comma 2, dell'articolo 40, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, con riferimento alla copertura degli investimenti autorizzati.».

4. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, le risorse presenti sui conti intestati alle regioni, riferiti sia alla gestione ordinaria che alla gestione sanitaria, concorrono complessivamente alla gestione della liquidità regionale. Il ricorso ad anticipazioni dì tesoreria è consentito solo nel caso di carenza globale di fondi.

5. All'articolo 69 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, dopo il comma 9 è inserito il seguente:

«9-*bis*. Gli enti pubblici strumentali delle regioni possono contrarre anticipazioni unicamente allo scopo di fronteggiare temporanee deficienze di cassa, per un importo non eccedente il 10 per cento dell'ammontare complessivo delle entrate di competenza derivanti dai trasferimenti correnti a qualunque titolo dovuti dalla regione.».

6. All'articolo 9 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, il comma 9-*bis* è abrogato e il comma 9-*quater* si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

7. All'articolo 7, della legge 23 luglio 2009, n. 99, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-*bis*. A decorrere dal 1° gennaio 2016, gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria, sulla base del contratto annotato al PRA e fino alla data di scadenza del contratto medesimo, sono tenuti in via esclusiva al pagamento della tassa automobilistica regionale; è configurabile la responsabilità solidale della società di leasing solo nella particolare ipotesi in cui questa abbia provveduto, in base alle modalità stabilite dall'ente competente, al pagamento cumulativo, in luogo degli utilizzatori, delle tasse dovute per i periodi compresi nella durata del contratto di locazione finanziaria.».

Art. 11.

Regione Siciliana

1. In attuazione dell'accordo fra il Governo e la Regione Siciliana sottoscritto in data 20 giugno 2016, nelle more dell'approvazione delle modifiche da apportare a decorrere dall'anno 2016 alle norme di attuazione dello statuto della Regione Siciliana, ai sensi dell'articolo 1, comma 685, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, viene assegnato alla Regione Siciliana, a titolo di acconto sulla compartecipazione spettante alla medesima regione per l'anno 2016, un importo pari a 5,61 decimi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) determinata con riferimento al gettito maturato nel territorio regionale, al netto degli importi attribuiti, per compartecipazioni al predetto gettito, alla regione, in applicazione della legislazione vigente, mediante attribuzione diretta da parte della struttura di gestione, individuata dal decreto del Ministro delle finanze 22 maggio 1998, n. 183, da accreditare sul sottoconto infruttifero della contabilità speciale di tesoreria unica intestata alla regione medesima - gestione ordinaria - e aperta presso la tesoreria statale.

2. All'onere di cui al comma 1 per l'anno 2017, in termini di saldo netto da finanziare, al fine di garantire la regolazione contabile delle somme accertate sul bilancio dello Stato nel 2016 e non versate per effetto del comma 1, si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata dei bilancio dello Stato delle somme giacenti sulla contabilità speciale di cui all'articolo 45, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, non utilizzate per le finalità di cui al medesimo articolo.

3. Per assicurare la neutralità sul saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche, nel 2016 la regione non può utilizzare le risorse di cui al comma 1, che restano depositate sulla contabilità speciale di cui al medesimo comma 1, se non, in carenza di altra liquidità disponibile, per far fronte ad esigenze indifferibili legate al pagamento delle competenze fisse al personale dipendente e delle rate di ammortamento di mutui che scadono nel medesimo esercizio, con obbligo di reintegro nel medesimo anno, con il gettito riveniente dalle entrate devolute.

4. Ai fini della neutralità sull'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, la Regione Siciliana garantisce un saldo positivo, secondo le modalità di cui all'articolo 1, comma 710, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per l'anno 2016 pari ad euro 227.879.000. In caso di inadempienza della Regione Siciliana, anche ai fini del comma 3, si applicano le sanzioni di cui al comma 723 dell'articolo 1 della citata legge n. 208/2015. Alla Regione Siciliana non si applicano le disposizioni in materia di patto di stabilità interno in contrasto con il presente comma.

Art. 12.

Regione Valle d'Aosta

1. In attuazione del punto 7 dell'Accordo firmato il 21 luglio 2015 tra il Presidente della Regione Valle d'Aosta e il Ministro dell'economia e delle finanze, a parziale compensazione della perdita di gettito subita, per gli anni dal 2011 al 2014, dalla Regione Valle d'Aosta nella deter-

minazione dell'accisa di cui all'articolo 4, comma 1, lettere *a)* e *b)*, della legge 26 novembre 1981, n. 690, è attribuito alla medesima regione l'importo di 70 milioni di euro nell'anno 2016. Conseguentemente, per l'anno 2016, il limite di spesa di cui all'articolo 1, comma 454, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è incrementato di 70 milioni.
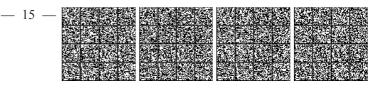
Art. 13.

Proroga termini contenuti nel decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68

1. Nelle more del riordino del sistema della fiscalità locale, al decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, al comma 1, la parola: «2017», ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: «2018»;

b) all'articolo 4:

1) al comma 2, le parole: «Per gli anni dal 2011 al 2016» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni dal 2011 al 2017» e le parole: «A decorrere dall'anno 2017» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno 2018»;

2) al comma 3, le parole: «A decorrere dall'anno 2017» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno 2018»;

c) all'articolo 7:

1) al comma 1, le parole: «A decorrere dall'anno 2017» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno 2018»;

2) al comma 2, le parole: « entro il 31 luglio 2016» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 luglio 2017»;

d) all'articolo 15, ai commi 1 e 5, la parola: «2017» è sostituita dalla seguente: «2018».

Art. 14.

Interventi per gli enti locali in crisi finanziaria

1. Ai comuni che hanno deliberato il dissesto finanziario a far data dal 1° settembre 2011 e sino al 31 maggio 2016 e che hanno aderito alla procedura semplificata prevista dall'articolo 258 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è attribuita, previa apposita istanza dell'ente interessato, un'anticipazione fino all'importo massimo annuo di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2018 da destinare all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti ammessi con le modalità di cui all'anzidetto articolo 258, nei limiti dell'anticipazione erogata. Parimenti ai comuni che hanno deliberato il dissesto finanziario a far data dal 1° giugno 2016 e sino al 31 dicembre 2019 e che hanno aderito alla procedura semplificata, di cui al richiamato articolo 258, è attribuita, previa istanza dell'ente interessato, un'anticipazione sino all'importo massimo annuo di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, da destinare all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti ammessi con le modalità di cui all'anzidetto articolo 258, nei limiti dell'anticipazione erogata. L'anticipazione è ripartita, nei limiti della massa passiva censita, in base ad una quota pro-capite determinata tenendo conto della popolazione residente, calcolata alla fine del penultimo anno precedente alla dichiarazione di dissesto secondo i dati forniti dall'Istat, ed è concessa con decreto annuale non regolamentare del Ministero dell'interno nel limite di 150 milioni di euro per ciascun anno, a valere sulla dotazione del fondo di rotazione di cui all'articolo 243-*ter* del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. L'importo attribuito è erogato all'ente locale il quale è tenuta a metterlo a disposizione dell'organo straordinario di liquidazione entro trenta giorni. L'organo straordinario di liquidazione provvede al pagamento dei debiti ammessi, nei limiti dell'anticipazione erogata, entro novanta giorni dalla disponibilità delle risorse. La restituzione dell'anticipazione è effettuata, con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive degli interessi, in un periodo massimo di venti anni a decorrere dall'anno successivo a quello in cui è erogata la medesima anticipazione, mediante operazione di girofondi sull'apposita contabilità speciale intestata al Ministero dell'interno. Il tasso di interesse da applicare alle suddette anticipazioni sarà determinato sulla base del rendimento di mercato dei Buoni poliennali del tesoro a 5 anni in corso di emissione con comunicato del Direttore generale del tesoro da emanare e pubblicare sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze. In caso di mancata restituzione delle rate entro i termini previsti, le somme sono recuperate a valere sulle risorse a qualunque titolo dovute dal Ministero dell'interno, con relativo versamento sulla predetta contabilità speciale. Per quanto non previsto nel presente comma si applica il decreto del Ministro dell'interno 11 gennaio 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 33 dell'8 febbraio 2013, adottato in attuazione dell'articolo 243-*ter*, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 15.

Piano riequilibrio finanziario

1. All'articolo l della legge 28 dicembre 2015, n. 208, comma 714, secondo periodo, le parole «sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «il 30 settembre 2016».

2. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il comma 714 è aggiunto il seguente:

«714-*bis*. Gli enti locali che hanno presentato il piano dì riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione ai sensi dell'articolo 243-*bis* del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con delibera da adottarsi dal Consiglio dell'ente entro la data del 30 settembre 2016, possono provvedere a rimodulare o riformulare il piano stesso, fermo restando la sua durata originaria e quanto previsto nel comma 7 dell'articolo 243-*bis* del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000, per tenere conto dell'eventuale disavanzo risultante dal rendiconto approvato o dei debiti fuori bilancio, anche in deroga agli articoli 188 e 194 del decreto legislativo n. 267 del 2000. Dalla adozione della delibera consiliare discendono gli effetti previsti dai commi 3 e 4 dell'articolo 243-*bis* del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.».

Art. 16.

Spese di personale

1. All'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la lettera *a)* è abrogata.

Art. 17.

Personale insegnante ed educativo

Dopo il comma 228 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono aggiunti i seguenti:

«228-*bis*. Per garantire la continuità e assicurare la qualità del servizio educativo nelle scuole dell'infanzia e negli asili nido degli enti locali, in analogia con quanto disposto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, per il sistema nazionale di istruzione e formazione, i comuni possono procedere, negli anni 2016, 2017 e 2018, ad un piano triennale straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale insegnante ed educativo necessario per consentire il mantenimento dei livelli di offerta formativa, nei limiti delle disponibilità di organico e della spesa di personale sostenuta per assicurare i relativi servizi nell'anno educativo e scolastico 2015-2016, fermo restando il rispetto degli obiettivi del saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate e le spese finali, e le norme di contenimento della spesa di personale.

228-*ter*. Al fine di ridurre il ricorso ai contratti a termine nell'ambito delle scuole dell'infanzia e degli asili nido e valorizzare la professionalità acquisita dal personale educativo e scolastico impiegato nello svolgimento dei predetti servizi con rapporto di lavoro a tempo determinato, i comuni possono, nel triennio 2016-2018, assumere personale inserito in proprie graduatorie adottate in applicazione dell'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e in applicazione dell'articolo 1, comma 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché personale inserito in altre proprie graduatorie definite a seguito di prove selettive per titoli ed esami. Fermo restando il rispetto degli obiettivi dei saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate e le spese finali, e le norme di contenimento della spesa di personale, qualora le stesse amministrazioni possano sostenere a regime la spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, riferita a contratti di lavoro subordinato a tempo determinato sottoscritti con il personale destinatario delle assunzioni di cui al primo periodo del presente comma, le corrispondenti risorse, in misura non superiore all'ammontare medio relativo al triennio anteriore al 2016, possono essere utilizzate per assunzioni a tempo indeterminato volte al superamento dei medesimi contratti a termine, con contestuale e definitiva riduzione di tale valore di spesa dal tetto di cui al predetto articolo 9, comma 28. Per le finalità del comma 228-*bis* e del presente comma, i comuni possono, altresì, avviare nuove procedure selettive per titoli ed esami, per assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, riservate al personale insegnante ed educativo, che abbia maturato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, tre anni di servizio, anche non continuativi, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze dell'amministrazione che indice le procedure di reclutamento, nel limite massimo del cinquanta per cento delle facoltà di assunzione definite nel piano triennale del comma 228-*bis*, al netto di quelle utilizzate per lo scorrimento delle graduatorie di cui al primo periodo in riduzione della spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010. Le graduatorie compilate in esito alle procedure selettive di cui al precedente periodo sono composte da un numero dì soggetti pari, al massimo, al numero dei posti per i quali queste sono bandite, maggiorato del 10 per cento. Nelle more del completamento delle procedure di cui al presente comma, continuano ad applicarsi le disposizioni previste dall'articolo 29, comma 2, lettera *e)*, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e comunque non oltre il 31 dicembre 2018.».

Art. 18.

Servizio riscossione enti locali

1. Nelle more del riordino della disciplina della riscossione, al fine di garantirne l'effettuazione da parte degli enti locali senza soluzione di continuità, all'articolo 10, comma 2-*ter*, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, le parole: «30 giugno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016».

Art. 19.

Copertura finanziaria Fondo contenziosi e Valle d'Aosta

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 4 e 12 del presente decreto, pari complessivamente a 90 milioni di euro per l'anno 2016 e a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019, si provvede:

a) quanto a 90 milioni di euro per l'anno 2016, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziata dalle maggiori entrate rinvenienti dall'articolo 11 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59;

b) quanto a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come rifinanziato dalle maggiori entrate rinvenienti dall'articolo 11 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione del presente decreto.

Capo II

NORME IN MATERIA DI SPESA SANITARIA

Art. 20.

Tempestività nei pagamenti

1. All'articolo 27 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*bis*. A decorrere dall'anno 2017:

a) la determinazione dei costi e dei fabbisogni *standard* di cui al comma 1 avviene entro il 15 febbraio dell'anno di riferimento ed è aggiornata ove lo richieda l'eventuale ridefinizione del livello del finanziamento per il Servizio sanitario nazionale;

b) qualora non venga raggiunta l'intesa di cui al comma 1 entro il predetto termine, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 15 marzo dell'anno di riferimento, si provvede alla determinazione dei costi e dei fabbisogni *standard* in via provvisoria, facendosi riferimento alla proposta di riparto del Ministero della salute presentata in Conferenza Stato-regioni, ed assegnando alle singole regioni il valore regionale individuato nella medesima proposta, al netto dello 0,5 per cento. Con il medesimo decreto si provvede all'assegnazione alle regioni del 95 per cento del finanziamento degli obiettivi di piano sanitario nazionale;

c) in conseguenza del perfezionamento del decreto di determinazione provvisoria dei costi e dei fabbisogni standard il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad erogare alle regioni:

1) le risorse ivi previste a titolo di finanziamento indistinto nelle percentuali di cui all'articolo 2, comma 68, lettera *b)*, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

2) le risorse ivi previste a titolo di obiettivi di piano sanitario nazionale nelle percentuali d'acconto stabilite dall'articolo 1, comma 34-*bis*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

d) qualora non venga raggiunta l'intesa di cui al comma 1 entro il 30 settembre dell'anno di riferimento, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è adottata la determinazione dei costi e dei fabbisogni standard in via definitiva;

e) la determinazione definitiva dei costi e dei fabbisogni standard non può comportare per la singola regione un livello del finanziamento inferiore al livello individuato in via provvisoria con il richiamato decreto interministeriale, ferma restando la rideterminazione dei costi e dei fabbisogni *standard*, e delle relative erogazioni in termini di cassa, eventualmente dovuta ad aggiornamento del livello complessivo del finanziamento del Servizio sanitario nazionale.»;

b) dopo il comma 5 è inserito il seguente;

«5-*bis*. A decorrere dall'anno 2016 il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, indica le cinque regioni di cui al comma 5 entro il termine del 15 settembre dell'anno precedente a quello di riferimento e la Conferenza Stato-Regioni individua le tre regioni di riferimento di cui al medesimo comma 5 entro il termine del 30 settembre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora non sia raggiunta l'intesa sulle tre regioni entro il predetto termine, le stesse sono automaticamente individuate nelle prime tre.»;

c) al comma 7 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dall'anno 2016, qualora non siano disponibili i dati previsti dal primo e dal secondo periodo del presente comma in tempo utile a garantire il rispetto del termine di cui al comma 5-*bis*, la determinazione dei costi e dei fabbisogni standard regionali è effettuata individuando le regioni in equilibrio e i pesi sulla base rispettivamente dei risultati e dei valori ultimi disponibili.».

2. Nelle more del perfezionamento dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di determinazione delle quote di compartecipazione all'IVA delle Regioni, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, in deroga all'articolo 77-*quater*, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato nell'esercizio 2016 ad erogare alle regioni, nei limiti delle disponibilità di cassa per il medesimo esercizio 2016, le quote di compartecipazione all'IVA relative al finanziamento del Servizio sanitario nazionale degli esercizi 2014 e 2015 la cui erogazione non sia condizionata dalla verifica positiva di adempimenti regionali. Sono autorizzati, in sede di conguaglio, eventuali necessari recuperi, anche a carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti per gli esercizi successivi.

Art. 21.

Misure di governo della spesa farmaceutica e di efficientamento dell'azione dell'Agenzia italiana del farmaco

1. In considerazione della rilevanza strategica del settore farmaceutico, ai fini degli obiettivi di politica industriale e di innovazione del Paese, e del contributo fornito dal predetto settore agli obiettivi di salute, nell'ambito dell'erogazione dei Livelli essenziali di assistenza, nonché dell'evoluzione che contraddistingue tale settore, in relazione all'esigenza di una revisione, da compiersi entro il 31 dicembre 2016, del relativo sistema di governo in coerenza con l'Intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trenta e di Bolzano il 2 luglio 2015, fermi restando gli equilibri di finanza pubblica previsti a legislazione vigente, alle procedure di ripiano della spesa farmaceutica si applicano i commi da 2 a 23.

2. Al fine di garantire il rispetto degli equilibri di finanza pubblica relativi al ripiano della spesa farmaceutica territoriale ed ospedaliera per gli anni 2013, 2014 e 2015, l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, pubblica sul proprio sito Internet l'elenco contenente gli importi dovuti a titolo di ripiano per ciascuno degli anni 2013, 2014, 2015, da parte delle aziende farmaceutiche titolari di autorizzazione all'immissione in commercio,

provvisoriamente determinati sulla base dei flussi informativi utilizzati a legislazione vigente di cui al comma 4, lettere *a)* e *b)*. Entro i successivi quindici giorni, le aziende farmaceutiche titolari di autorizzazione all'immissione in commercio corrispondono provvisoriamente al Fondo di cui al comma 23 la quota di ripiano a proprio carico per ciascuno degli anni 2013, 2014 nella misura del 90 per cento e per l'anno 2015 nella misura dell'80 per cento dell'importo risultante dall'elenco di cui al precedente periodo, salvo il successivo conguaglio di cui al comma 8.

3. L'AIFA procede all'adozione delle determinazioni inerenti al ripiano definitivo degli sfondamenti dei tetti di spesa farmaceutica per gli anni 2013, 2014 e 2015, secondo le modalità di cui ai commi seguenti.

4. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'AIFA provvede, con modalità concordate con il Ministero della salute, a dare accesso completo alle aziende farmaceutiche, per i medicinali di cui sono titolari di autorizzazione all'immissione in commercio (AIC), nonché alle aziende della filiera distributiva e alle relative associazioni di categoria, limitatamente all'assistenza farmaceutica convenzionata, dei seguenti dati riferiti agli anni 2012, 2013, 2014 e 2015 e aggregati per singola AIC, per mese, per Regione e, con riguardo ai dati della distribuzione diretta e per conto di fascia «A», per azienda sanitaria:

a) con riferimento alla spesa farmaceutica territoriale, i dati contenuti nel flusso OsMed, istituito ai sensi dell'articolo 68, comma 9, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni; per la distribuzione diretta e per conto, i dati per le confezioni classificate in classe «A» ai fini della rimborsabilità relativi al flusso informativo di cui al decreto del Ministro della salute 31 luglio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 2 ottobre 2007, e successive modificazioni, nel rispetto dei codici di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi statistici o scientifici, di cui agli allegati A3 e A4 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

b) con riferimento alla spesa farmaceutica ospedaliera, i dati del Nuovo sistema informativo sanitario del Ministero della salute, ai sensi del decreto dei Ministro della salute 15 luglio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 4 gennaio 2005, comprensivi del mittente e dei destinatario delle forniture dei medicinali a carico del Servizio sanitario nazionale. Se sussistono dati incompleti in ordine al valore economico delle movimentazioni, o di parte delle stesse, ne viene data evidenza, ai fini delle procedure di rettifica di cui al comma 5.

5. Entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4, le aziende farmaceutiche interessate e, con riferimento alla spesa farmaceutica convenzionata, le aziende della filiera distributiva interessate e le relative associazioni di categoria, fermo l'obbligo di versamento di cui al comma 2, possono chiedere la rettifica dei dati, previa trasmissione all'AIFA, esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) di adeguata documentazione giustificativa. La separazione della spesa imputabile al costo dei farmaci da quella imputabile al costo dei servizi eventualmente connessi ai farmaci stessi deve essere dimostrata esclusivamente tramite istanza di rettifica.

6. Entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 5, l'AIFA approva e pubblica, con determina del direttore generale, tenuto conto delle istanze di rettifica formulate dalle aziende, il documento recante il monitoraggio della spesa farmaceutica territoriale ed ospedaliera per gli anni 2013, 2014 e 2015, che accerti il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale e del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera, secondo quanto disposto dall'articolo 15, commi 3 e 4, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e fatto salvo quanto previsto all'articolo 1, comma 569, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Il predetto documento è trasmesso da AIFA al Ministero della salute, al Ministero dell'economia e delle finanze e alle regioni e alle province autonome di Trento e di Balzano.

7. L'AIFA assegna a ciascun titolare di AIC, rispettivamente per gli anni 2013, 2014 e 2015, la quota, riferita a tutti i prodotti di ciascun titolare di AIC, quale base di calcolo ai fini della determinazione del ripiano del superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera e del tetto della spesa farmaceutica territoriale, individuati ai sensi del comma 6. La quota per gli anni 2013, 2014 e 2015 è individuata sulla base dei dati del consuntivo del fatturato dell'anno precedente a quello di riferimento di ciascuna azienda farmaceutica, aumentata o diminuita della variazione percentuale tra il valore del tetto di spesa farmaceutica dell'anno di attribuzione della quota e la spesa farmaceutica risultante dal documento di monitoraggio dell'anno precedente, tenendo conto delle risorse incrementali rese disponibili dalla riduzione di spesa complessiva prevista per effetto delle decadenze di brevetto che avvengono nell'anno per il quale è effettuata l'attribuzione della quota di cui al primo periodo. A tal fine, si considerano i fatturati a prezzi ex fabrica, al lordo dell'IVA e al lordo della riduzione di prezzo di cui alla determinazione AIFA 30 dicembre 2005, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 3 gennaio 2006, o a prezzi di aggiudicazione in caso di acquisti da parte delle strutture sanitarie pubbliche. La suddetta quota è proporzionalmente ridotta delle risorse complessivamente attribuite per i farmaci innovativi e del fondo di garanzia previsti dall'articolo 15, comma 8, lettera *b)*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 5, comma 2, lettera *a)*, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222.

8. Entro il 15 settembre 2016, il direttore generale dell'AIFA adotta, con riferimento agli anni 2013, 2014 e 2015, la determina avente ad oggetto il ripiano definitivo a carico di ogni singola azienda titolare di AIC, calcolato in proporzione al superamento della quota a loro assegnata con le modalità del comma 7. L'AIFA determina contestualmente, per ciascuna azienda titolare di AIC e regione e provincia autonoma, il differenziale tra quanto versato ai sensi del comma 2 e quanto determinato in via definitiva ai sensi del presente comma nella misura del 100 per cento sulla base dei dati accertati. Entro il successivo 15 ottobre le aziende titolari di AIC versano il differenziale negativo al Fondo di cui al comma 23 ovvero ricevono il differenziale positivo dal medesimo Fondo.

9. Solo in caso di mancata istanza di rettifica ai sensi del comma 5, i dati risultanti dall'elenco di cui al comma 2 divengono definitivi e l'importo corrisposto nella misura del 90 per cento per gli anni 2013 e 2014 e 80 per cento per l'anno 2015 prevista al comma 2, viene trattenuto a titolo definitivo, senza possibilità di ulteriori pretese delle regioni e delle province autonome né conguaglio.

10. Con l'elenco di cui al comma 2, l'AIFA elabora, altresì, il calcolo della quota del superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale a carico della filiera distributiva, In caso di variazione positiva del fatturato per medicinali di cui all'articolo 8, comma 10, lettera *a)*, della legge 24 dicembre 2012, n. 537, erogati in regime di assistenza convenzionale, l'AIFA determina il ripiano a carico della filiera distributiva calcolato incrementando lo sconto dello 0,64 per cento a beneficio del Sevizio sanitario nazionale al fine di assicurare il recupero del 90 per cento di detta variazione, con riferimento agli anni 2013 e 2014 e nella misura dell'80 per cento con riferimento all'anno 2015,

11. Con la determina di cui al comma 8, l'AIFA elabora, altresì, il calcolo della quota definitiva del superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale a carico della filiera distributiva. L'AIFA determina contestualmente l'eventuale differenziale di sconto tra quanto previsto al comma 10 e quanto determinato in via definitiva ai sensi del presente comma, procedendo alla conseguente variazione dello sconto, fatto salvo quanto previsto al comma 12.

12. Solo in caso di mancata istanza di rettifica ai sensi del comma 5, i dati risultanti dall'elenco di cui al comma 2 divengono definitivi e l'incremento di sconto determinato nella misura ivi prevista viene effettuato a titolo definitivo, senza possibilità di ulteriori pretese delle regioni e delle province autonome né conguaglio.

13. A conclusione della procedura di ripiano definitivo di cui al comma 8 e al comma 23, le regioni e le province autonome effettuano le relative regolazioni contabili sul bilancio 2016, ai sensi di quanto disposto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le conseguenti iscrizioni sul modello CE 2016 di cui al decreto del Ministro della salute 15 giugno 2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 159 del 10 luglio 2012, nelle voci relative ai codici AA0900 e AA0910.

14. In caso di mancata corresponsione integrale degli importi dovuti da parte delle aziende entro i termini di cui al comma 2 e di cui al comma 8, si applica sia con riferimento alla spesa farmaceutica convenzionata che con riferimento alla spesa farmaceutica ospedaliera quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, lettera *d)*, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222.

15. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 1, comma 569, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, entro i termini di cui ai commi 2 e 8, il direttore generale dell'AIFA determina, con riferimento, rispettivamente, agli anni 2013, 2014 e 2015, anche il ripiano della quota di superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera imputabile allo sforamento, da parte dei farmaci innovativi, dello specifico fondo di cui all'articolo 15, comma 8, lettera *b)*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ripartendola tra tutte le aziende titolari di AIC in proporzione ai rispettivi fatturati relativi ai medicinali non orfani e a quelli non innovativi coperti da brevetto. Entro il medesimo termine, l'AIFA determina, altresì, il ripiano della quota di superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale, imputabile allo sforamento, da parte dei farmaci innovativi, dello specifico fondo di cui all'articolo 5, comma 2, lettera *a)*, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, ripartendola tra tutte le aziende titolari di AIC in proporzione dei rispettivi fatturati relativi ai medicinali non innovativi coperti da brevetto. In caso di superamento della quota assegnata da AIFA, ai sensi del primo periodo del comina 7, all'azienda titolare di farmaci orfani di cui all'articolo 15, comma 8, lettere *i)* e i-*bis*), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, l'AIFA determina il ripiano della quota di superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera imputabile alla spesa per tali farmaci ripartendola, al lordo di IVA tra tutte le aziende titolari di AIC in proporzione dei rispettivi fatturati relativi ai medicinali non orfani e a quelli non innovativi coperti da brevetto. Il ripiano di cui ai commi 2 e 8 è determinato in modo tale che i nuovi titolari di AIC, che hanno commercializzato uno o più medicinali non orfani e non innovativi per la prima volta nell'anno di ripiano, e per i quali non è disponibile alcun dato di fatturato relativo all'anno precedente, partecipano al ripiano stesso nella misura massima del 10 per cento della variazione positiva del fatturato dei medesimi medicinali.

16. All'articolo 5, comma 3, lettera *a)*, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e successive modificazioni, dopo l'ultimo periodo, è aggiunto il seguente: «a decorrere dal 2016, la quota di sforamento imputabile al superamento del fondo aggiuntivo di cui al periodo precedente, è rispettivamente imputata in misura pari al 50 per cento a carico dell'azienda titolare di AIC relativa ai medesimo farmaco, e il restante 50 tra tutte le aziende titolari di AIC in proporzione dei rispettivi fatturati relativi ai medicinali non innovativi coperto da brevetto;».

17. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'AIFA, ai fini della determinazione del ripiano del superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera e del tetto della spesa farmaceutica territoriale per l'anno 2016, assegna a ciascuna Azienda i budget aziendali provvisori previsti, rispettivamente, dall'articolo 15, commi 7 e 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, utilizzando, ai fini della determinazione degli stessi, la quota assegnata in via provvisoria a ciascun titolare di AIC per l'anno 2015, ai sensi del comma 2.

18. Entro il 30 settembre 2016, l'AIFA, ai fini della determinazione del ripiano del superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera e del tetto della spesa farmaceutica territoriale per l'anno 2016, assegna a ciascuna azienda i budget aziendali definitivi previsti, rispettivamente, dall'articolo 15, commi 7 e 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, utilizzando, ai fini della determinazione degli stessi, la quota assegnata a ciascun titolare di AIC per l'anno 2015, ai sensi del comma 7.

19. L'AIFA con propria determina da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 31 ottobre 2016, definisce per ciascuno dei tetti previsti l'eventuale sfondamento relativo al periodo 1° gennaio-31 luglio 2016 indicando per ciascuna delle aziende titolari di AIC la quota di superamento a proprio carico, da corrispondersi entro il 15 novembre 2016 e, per il tetto per la spesa farmaceutica territoriale, l'onere a carico della filiera distributiva e il conseguente incremento dello sconto. Conseguentemente le regioni e province autonome accertano ed impegnano sul bilancio regionale dell'anno 2016 gli importi di propria spettanza e gli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 19, comma 2, lettere *b)* e *c)*, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, iscrivono le predette somme nel proprio conto economico dandone evidenza nel modello CE 2016, di cui al decreto del Ministro della salute 15 giugno 2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 159 del 10 luglio 2012, nelle voci relative ai codici AA0900 e AA0910.

20. L'AIFA con propria determina da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 31 marzo 2017, definisce per ciascuno dei tetti previsti lo sfondamento definitivo relativo all'intero anno 2016, indicando per ciascuna delle aziende titolari di AIC la quota di superamento a proprio carico, da corrispondersi entro il 30 aprile 2017 e, per il tetto per la spesa farmaceutica territoriale, l'onere a carico della filiera distributiva e il conseguente incremento dello sconto, disponendo le relative operazioni di conguaglio.

21. A conclusione delle procedure di ripiano di cui al comma 20, le regioni e le province autonome effettuano le relative regolazioni contabili sul bilancio 2017, ai sensi di quanto disposto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le conseguenti iscrizioni sul modello CE 2017 di cui al decreto del Ministro della salute 15 giugno 2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 159 del 10 luglio 2012, nelle voci relative ai codici AA0900 e AA0910.

22. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Agenzia italiana del farmaco, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ha accesso diretto ai flussi informativi di monitoraggio dell'assistenza farmaceutica del Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS), secondo modalità da concordare con il Ministero della salute.

23. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito Fondo denominato «Fondo per payback 2013-2014-2015» al quale sono riassegnati gli importi versati all'entrata del bilancio dello Stato dalle aziende farmaceutiche titolari di AIC, I predetti importi, a carico delle aziende farmaceutiche, sono quelli relativi alle quote di ripiano, come determinati, in via provvisoria ai sensi di quanto disposto al comma 2 e in via definitiva ai sensi di quanto disposto ai commi 8 e 9, e sono attribuiti, a conclusione delle procedure disciplinate dai commi da 2 a 15, alle regioni e alle province autonome entro il 20 novembre 2016 nei limiti delle risorse disponibili. Le somme del Fondo eventualmente non impegnate alla chiusura dell'esercizio, possono esserlo in quelli successivi. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro della salute, da emanarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità operative di funzionamento del Fondo.

Capo III

NORME IN MATERIA AMBIENTALE

Art. 22.

Dotazione finanziaria per la realizzazione degli interventi attuativi della sentenza di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2014 relativa alla procedura di infrazione comunitaria n. 2003/2007. Disposizioni per gli interventi dei commissari straordinari ai sensi della direttiva 91/271/CEE in materia di trattamento delle acque reflue urbane

1. Al fine di garantire la dotazione finanziaria necessaria per la realizzazione degli interventi attuativi della sentenza di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2014 relativa alla procedura di infrazione comunitaria n. 2003/2007, tutte le risorse finanziarie statali destinate, a qualsiasi titolo, alla messa a norma delle discariche abusive oggetto della sentenza di condanna, e non impegnate alla data di entrata in vigore del presente articolo, ancorché già trasferite alle amministrazioni locali e regionali o a contabilità speciali, sono revocate e assegnate al commissario straordinario nominato ai sensi del comma 2-*bis* dell'articolo 41 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, su specifico conto di contabilità speciale, intestato al commissario straordinario, presso la sezione di Tesoreria provinciale dello Stato di Roma, ai sensi degli articoli 8 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare trasferisce sulla contabilità speciale di cui al comma 1 le risorse disponibili del Piano straordinario — sezione attuativa e sezione programmatica — di cui all'articolo 1, comma 113, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regioni destinatarie delle risorse CIPE di cui alla delibera n. 60/2012 nonché quelle destinatarie dei fondi ordinari MATTM (APQ 8 Lazio, Serravalle Scrivia e Campo sportivo Augusta), già trasferiti ai bilanci regionali, provvedono a trasferirle sulla contabilità speciale intestata al commissario straordinario.

4. Le somme trasferite sulla contabilità speciale sono destinate a finanziare la realizzazione degli interventi di adeguamento delle discariche abusive oggetto di commissariamento ai sensi del comma 2-*bis* dell'articolo 41 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e, in ragione di tale finalità, decadono gli eventuali vincoli di destinazione esistenti su tali somme.

5. Entro il 30 settembre 2016, il commissario straordinario fornisce al Comitato interministeriale per la programmazione economica informativa sulle risorse trasferite a seguito dell'attuazione della presente disposizione sulla contabilità speciale di cui al comma 1.

6. Il commissario straordinario comunica, annualmente, al Ministero dell'economia e delle finanze l'importo delle risorse finanziarie impegnate per la messa a norma delle discariche abusive ai fini di cui all'articolo 43, comma 9-*bis*, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

7. Le amministrazioni locali e regionali possono contribuire alle attività di messa a norma delle discariche abusive con proprie risorse previa sottoscrizione di specifici accordi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con il commissario straordinario. La sottoscrizione di tali accordi non preclude l'esercizio del potere di rivalsa da parte dell'amministrazione statale.

8. All'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:

«7-*bis*. I commissari straordinari di cui al comma 7, che assicurano la realizzazione degli interventi con le risorse destinate dalla delibera CIPE n. 60/2012 alla depurazione delle acque, procedono senza indugio al loro impegno con le procedure ad evidenza pubblica, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, prescindendo comunque dall'effettiva disponibilità di cassa, e dell'esito delle stesse informano il competente Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e l'Agenzia per la coesione territoriale.

7-*ter*. Le contabilità speciali da essi detenute sono alimentate direttamente, per la quota coperta con le risorse di cui alla predetta delibera, con un anticipo fino al 20 per cento del quadro economico di ciascun intervento su richiesta dei medesimi commissari, e con successivi trasferimenti per gli stati avanzamento lavori, fino al saldo conclusivo, verificati dal commissario. Al fine di dar conto degli interventi affidati e di verificare la coerenza delle dichiarazioni rese, i commissari hanno l'obbligo di aggiornare la banca dati unitaria del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di cui all'articolo 1, comma 703 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, secondo le specifiche tecniche di cui alla circolare n. 18 del 30 aprile 2015 del medesimo Ministero.».

Capo IV
NORME IN MATERIA DI AGRICOLTURA

Art. 23.

Misure di sostegno a favore dei produttori di latte e di prodotti lattiero-caseari

1. Al fine di favorire la stipula degli accordi e l'adozione delle decisioni di cui all'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/559 della Commissione dell'11 aprile 2016, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2016 per il finanziamento di misure di sostegno dei produttori di latte e di prodotti lattiero-caseari interessati dai predetti accordi o decisioni.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le misure di sostegno di cui al comma 1 e ne sono definiti i criteri e le modalità attuativi, compatibilmente con la normativa europea.

3. Al fine di favorire la distribuzione gratuita di latte, il fondo di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è rifinanziato di 6 milioni di euro per l'anno 2016 e 4 milioni di euro per l'anno 2017.

4, L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 1 e 3 è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, previa notifica della misura effettuata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, commi 1 e 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2016 e a 4 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede, quanto a 6 milioni di euro per l'anno 2016, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 499, e, quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2017, mediante utilizzo del fondo di conto capitale iscritto nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera *d)*, del

decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

7. Al fine di garantire l'efficace gestione dei servizi del sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) in conseguenza della cessazione del regime europeo delle quote latte, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) provvede alla gestione e allo sviluppo del sistema informativo attraverso la società di cui all'articolo 14, comma 10-*bis*, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, sino all'espletamento da parte di CONSIP Spa della procedura ad evidenza pubblica di cui all'articolo 1, comma 6-*bis*, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91.

Capo V

NORME IN MATERIA DI ATTIVITÀ CULTURALI

Art. 24.

Misure urgenti per il patrimonio e le attività culturali

1. Al fine di assicurare le migliori condizioni per il completamento del percorso di risanamento delle gestioni e per il rilancio delle attività delle fondazioni lirico-sinfoniche, all'articolo 11 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, alinea, le parole da «strutturalmente» a «economico-finanziario» sono sostituite dalle seguenti: «non compatibili con la necessità di assicurare il pareggio economico, in ciascun esercizio, ed il tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario»;

b) al comma 1, lettera *a)*, le parole: «gli equilibri strutturali del bilancio, sia sotto il profilo patrimoniale che economico-finanziario» sono sostituite dalle seguenti: «il pareggio economico, in ciascun esercizio, ed il tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario»;

c) al comma 9, lettera *a)*, le parole: «gli equilibri strutturali del bilancio della fondazione, sia sotto il profilo patrimoniale che economico-finanziario» sono sostituite dalle seguenti: «il pareggio economico, in ciascun esercizio, e il tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario della fondazione»;

d) al comma 14, le parole: «entro l'esercizio 2016 condizioni di equilibrio strutturale del bilancio, sia sotto il profilo patrimoniale che economico-finanziario, del conto economico» sono sostituite dalle seguenti: «il pareggio economico e, entro l'esercizio 2016, il tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario».

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, all'articolo 1, comma 355, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «dell'equilibrio strutturale di bilancio, sotto il profilo sia patrimoniale sia economico-finanziario» sono sostituite dalle seguenti: «del pareggio economico, in ciascun esercizio, e del tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario».

3. All'articolo 5, comma 1-*bis*, del decreto-legge 31 maggio 2014 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e successive modificazioni, dopo le parole: «predetti piani di risanamento» sono inserite le seguenti: «, ancorché non abbiano proposto il piano di cui all'articolo 160 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267».

Capo VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 25.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 giugno 2016

MATTARELLA

RENZI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

PADOAN, *Ministro dell'economia e delle finanze*

ALFANO, *Ministro dell'interno*

LORENZIN, *Ministro della salute*

GALLETTI, *Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*

MARTINA, *Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*

FRANCESCHINI, *Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo*

COSTA, *Ministro per gli affari regionali e le autonomie*

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

16G00126

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 giugno 2016.

Scioglimento del consiglio comunale di Molfetta e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 26 e 27 maggio 2013 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Molfetta (Bari);

Viste le dimissioni dalla carica rassegnate, in data 30 aprile 2016, dal sindaco, divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Molfetta (Bari) è sciolto.

Art. 2.

Il dottor Mauro Passerotti è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 9 giugno 2016

MATTARELLA

ALFANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Molfetta (Bari) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 26 e 27 maggio 2013, con contestuale elezione del sindaco nella persona della signora Paola Natalicchio.

Il citato amministratore, in data 30 aprile 2016, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Bari ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 22 maggio 2016, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Molfetta (Bari) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Mauro Passerotti.

Roma, 6 giugno 2016

Il Ministro dell'interno: ALFANO

16A04721

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 giugno 2016.

Scioglimento del consiglio comunale di Valgioie e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 25 maggio 2014 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di Valgioie (Torino);

Viste le dimissioni dalla carica rassegnate, in data 22 aprile 2016, dal sindaco, divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Valgioie (Torino) è sciolto.

Art. 2.

Il dottor Francesco Garsia è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 9 giugno 2016

MATTARELLA

ALFANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Valgioie (Torino) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 25 maggio 2014, con contestuale elezione del sindaco nella persona del signor Osvaldo Napoli.

Il citato amministratore, in data 22 aprile 2016, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Torino ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 16 maggio 2016, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Valgioie (Torino) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Francesco Garsia.

Roma, 6 giugno 2016

Il Ministro dell'interno: ALFANO

16A04722

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 26 maggio 2016.

Linee guida per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE

Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 549, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che ha istituito il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale», e in particolare la Parte Quarta, Titolo I;

Visto l'art. 181, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo n. 152/2006 il quale stabilisce che «entro il 2020, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di rifiuti quali, come minimo, carta, metalli, plastica e vetro provenienti dai nuclei domestici, e possibilmente di altra origine, nella misura in cui tali flussi di rifiuti sono simili a quelli domestici, sarà aumentata complessivamente almeno al 50 % in termini di peso»;

Visto l'art. 183, comma 1, lettera *p)*, del decreto legislativo n. 152/2006 che definisce la raccolta differenziata come «la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico»;

Visto l'art. 184, del decreto legislativo n. 152/2006 che classifica i rifiuti, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali;

Visto il decreto 8 aprile 2008 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 28 aprile 2008, n. 99, recante «Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'art. 183, comma 1, lettera *cc)*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche»;

Vista la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e, in particolare, l'art. 11, paragrafo 1, che istituisce la raccolta differenziata dei rifiuti, ove essa sia fattibile sul piano tecnico, ambientale ed economico e al fine di soddisfare i necessari criteri qualitativi per i settori di riciclaggio pertinenti;

Vista la decisione della Commissione europea, del 18 novembre 2011, che istituisce regole e modalità di calcolo per verificare il rispetto degli obiettivi di cui all'art. 11, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante «Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali», e in particolare l'art. 32 che modifica l'art. 205 del decreto legislativo n. 152/2006, prevedendo misure per incrementare la raccolta differenziata;

Rilevato che l'art. 205, comma 3-*bis*, del decreto legislativo n. 152/2006, come modificato dalla legge n. 221/2015, prevede che la misura del tributo di cui all'art. 3, comma 24, della legge n. 549/1995, è modulata in base alla quota percentuale di superamento del livello di raccolta differenziata;

Rilevato che l'art. 205, comma 3-*ter*, del decreto legislativo n. 152/2006, come modificato dalla legge n. 221/2015, stabilisce che per la determinazione del tributo si assume come riferimento il valore di raccolta differenziata raggiunto nell'anno precedente;

Visto l'art. 205, comma 3-*quater*, del decreto legislativo n. 152/2006, come modificato dalla legge n. 221/2015, che prevede che con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare vengono definite le linee guida per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e assimilati;

Visto l'art. 205, comma 3-*quater*, del decreto legislativo n. 152/2006, come modificato dalla legge n. 221/2015, che consente alle regioni e alle Province di Trento e di Bolzano di definire, avvalendosi del supporto tecnico-scientifico del gestore del catasto regionale dei rifiuti o di altro organismo pubblico che già svolge tale attività, con apposita deliberazione, il metodo standard per calcolare e verificare le percentuali di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e assimilati raggiunte in ogni comune sulla base delle citate linee guida;

Sentite le regioni per il tramite della Conferenza delle regioni e delle province autonome;

Sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 205, comma 3-*quater*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono emanate le allegate «Linee guida relative al calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e assimilati», che costituiscono parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 maggio 2016

Il Ministro: GALLETTI

ALLEGATO

LINEE GUIDA SUL CALCOLO DELLA PERCENTUALE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI.

1. Finalità ed ambito di applicazione.

Le presenti linee guida forniscono indirizzi e criteri per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati raggiunta in ciascun comune, al fine di uniformare, sull'intero territorio nazionale, il metodo di calcolo della stessa.

I contenuti delle linee guida sono da intendersi come disposizioni alle quali le singole regioni si attengono nella formulazione del proprio metodo per calcolare e verificare le percentuali di raccolta differenziata ai fini del raggiungimento degli obiettivi prefissati dalla norma nazionale vigente.

Il principio alla base del documento risiede anche nella necessità di creare un complesso di raccomandazioni tecniche, da applicarsi in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, al fine di rendere confrontabili, sia a livello temporale che spaziale, i dati afferenti a diversi contesti territoriali.

Per raccolta differenziata ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 183, comma 1, lettera *p)*, si intende «La raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separatamente in base al tipo ed alla natura al fine di facilitarne il trattamento specifico».

La raccolta differenziata rappresenta lo strumento cardine dell'economia circolare, perché raccogliendo le singole frazioni in modo separato si contribuisce alla riduzione della pericolosità dei rifiuti, si favorisce il trattamento specifico e la valorizzazione dei rifiuti che diventano risorse e, quindi, un'opportunità di sviluppo economico per il Paese, riducendo al contempo l'impatto complessivo sulla salute e sull'ambiente.

In questo modo, la raccolta differenziata diventa un'attività propedeutica e necessaria alle operazioni di preparazione per il riutilizzo, riciclaggio e recupero dei rifiuti, che permettono e favoriscono il risparmio di risorse vergini.

2. Quadro normativo di riferimento.

Il decreto legislativo n. 152/2006 all'art. 205 individua i seguenti obiettivi di raccolta differenziata da raggiungere in ogni ambito territoriale ottimale, se costituito, ovvero in ogni comune:

almeno il 35% entro il 31 dicembre 2006;

almeno il 45% entro il 31 dicembre 2008;

almeno il 65% entro il 31 dicembre 2012.

L'art. 1, comma 1108 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 ha disposto che «Al fine di realizzare rilevanti risparmi di spesa ed una più efficace utilizzazione delle risorse finanziarie destinate alla gestione dei rifiuti solidi urbani, la Regione, previa diffida, provvede tramite un commissario *ad acta* a garantire il governo della gestione dei rifiuti a livello di ambito territoriale ottimale con riferimento a quegli ambiti territoriali ottimali all'interno dei quali non sia assicurata una raccolta differenziata dei rifiuti urbani pari alle seguenti percentuali minime:

a) almeno il quaranta per cento entro il 31 dicembre 2007;

b) almeno il cinquanta per cento entro il 31 dicembre 2009;

c) almeno il sessanta per cento entro il 31 dicembre 2011.»

La direttiva quadro sui rifiuti 2008/98/CE prevede all'art. 11, paragrafo 2, lettera *a)* che, entro il 2020, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di rifiuti quali, come minimo, carta, metalli, plastica e vetro provenienti dai nuclei domestici, e possibilmente di altra origine, nella misura in cui tali flussi di rifiuti sono simili a quelli domestici, siano aumentatati complessivamente almeno al 50% in termini di peso. Di conseguenza, per promuovere il riciclaggio di «alta qualità» (direttiva 2008/98/CE, art. 11, paragrafo 1) gli Stati membri «istituiscono la raccolta differenziata dei rifiuti, ove essa sia fattibile sul piano tecnico, ambientale ed economico e al fine di soddisfare i necessari criteri qualitativi per i settori di riciclaggio pertinenti. Entro il 2015 la raccolta differenziata sarà istituita almeno per i seguenti rifiuti: carta, metalli, plastica e vetro».

La direttiva 2008/98/CE, pur non prevedendo target di raccolta differenziata, richiede, dunque, che si proceda all'attivazione della stessa e che siano conseguiti obiettivi di preparazione per il riutilizzo e riciclaggio almeno per le quattro frazioni sopra indicate (carta, metalli, plastica e vetro).

Tale direttiva è stata recepita in Italia con il decreto legislativo 3 dicembre 2010 n. 205, di modifica del decreto legislativo n. 152/2006, che rafforza le indicazioni della direttiva in merito alla raccolta differenziata, stabilendo che la raccolta differenziata deve riguardare almeno le seguenti frazioni:

a. carta;

b. metalli;

c. plastica;

d. vetro;

e. ove possibile il legno.

L'art. 205, comma 3-*quater*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, modificato dall'art. 32, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, dispone che «La Regione, avvalendosi del supporto tecnico-scientifico del gestore del catasto regionale dei rifiuti o di altro organismo pubblico che già svolge tale attività, definisce, con apposita deliberazione, il metodo standard per calcolare e verificare le percentuali di RD dei rifiuti solidi urbani e assimilati raggiunte in ogni comune, sulla base di linee guida definite, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. La Regione individua i formati, i termini e le modalità di rilevamento e trasmissione dei dati che i comuni sono tenuti a comunicare ai fini della certificazione della percentuale di RD raggiunta, nonché le modalità di eventuale compensazione o di conguaglio dei versamenti effettuati in rapporto alle percentuali da applicare.»

Il comma 2 dello stesso art. 32 recita: «L'adeguamento delle situazioni pregresse, per il raggiungimento delle percentuali di raccolta differenziata come previste dalla vigente normativa, avviene nel termine massimo di ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.»

Il decreto 8 aprile 2008 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare disciplina i centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato elencando le tipologie di rifiuti che possono essere ivi conferiti.

Si applicano le definizioni di cui agli articoli 183 e 218 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché i criteri di classificazione dei rifiuti urbani di cui all'art. 184, comma 2 e, ai fini dell'attuazione della raccolta differenziata dei rifiuti organici, i criteri dell'art. 182-*ter* del medesimo decreto.

3. La raccolta differenziata: indirizzi metodologici generali.

Viene di seguito descritto l'approccio metodologico da adoperare per il computo della raccolta differenziata e della produzione totale dei rifiuti urbani.

Ai fini del calcolo della percentuale di raccolta differenziata sul totale dei rifiuti prodotti devono essere considerati i quantitativi di rifiuti che rispondono ai seguenti requisiti:

essere classificati come rifiuti urbani, in conformità alla classificazione dei rifiuti di cui all'art. 184 del decreto legislativo n. 152/2006, tramite attribuzione di uno dei Codici EER di cui all'allegato della «Decisione della Commissione europea 2000/531/CE e successive modifiche ed integrazioni, o come rifiuti assimilati agli urbani in base ad esplicita previsione dei singoli regolamenti comunali ai sensi dell'art. 198, comma 2, lettera g;

essere raccolti in modo separato rispetto agli altri rifiuti urbani e raggruppati in frazioni di cui all'elenco riportato nel paragrafo successivo, per essere avviati prioritariamente a recupero di materia.

In particolare, ai fini del calcolo dell'ammontare di rifiuti raccolti in modo differenziato, vengono prese in considerazione le seguenti frazioni:

vetro, carta, plastica, legno, metalli: i quantitativi di rifiuti di imballaggio o di altre tipologie di rifiuti, anche ingombranti, costituiti da tali materiali raccolti separatamente ed avviati alla preparazione per il riutilizzo, al riciclaggio o prioritariamente al recupero di materia;

multimateriale (o combinata): i quantitativi di rifiuti derivanti dalla raccolta congiunta di più frazioni merceologiche in un unico contenitore;

ingombranti misti a recupero: ingombranti raccolti separatamente dai rifiuti indifferenziati ed inviati a impianti di trattamento finalizzati al recupero. Nei casi in cui non sia disponibile il dato relativo alle quantità destinate a operazioni di riciclaggio/recupero, l'intero flusso deve essere escluso dal computo della raccolta differenziata;

frazione organica: costituita dalla frazione umida e dalla frazione verde proveniente dalla manutenzione di giardini e parchi;

rifiuti da raccolta selettiva: frazioni omogenee di rifiuti raccolti in modo separato al fine di garantire una corretta e separata gestione delle stesse rispetto al rifiuto indifferenziato. Si tratta di particolari tipologie di rifiuti pericolosi e non, di provenienza domestica, ad esempio farmaci, contenitori T/FC, vernici, inchiostri ed adesivi che, anche qualora destinati allo smaltimento, vengono raccolti separatamente al fine di garantire una chiara riduzione di pericolosità dei rifiuti urbani e di facilitarne un trattamento specifico;

rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE): sono compresi tutti i rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche di cui all'art. 4, comma 1 lettera *l)* del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, avviati a trattamento adeguato;

rifiuti di origine tessile: manufatti tessili di vario tipo (ad esempio abiti, coperte, scarpe, tovaglie, asciugamani, etc.) e gli imballaggi tessili;

rifiuti da spazzamento stradale a recupero: rifiuti da spazzamento raccolti separatamente dai rifiuti indifferenziati ed inviati a impianti di trattamento finalizzati al recupero. Nei casi in cui non sia disponibile il dato relativo alle quantità destinate a operazioni di riciclaggio/recupero, l'intero flusso deve essere escluso dal computo della raccolta differenziata;

altre tipologie di rifiuti: tipologie di rifiuti raccolti separatamente, come indicate al punto 4.2 dell'Allegato 1 del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008 «Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'art. 183, comma 1, lettera *mm)* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche» che specifica le tipologie di rifiuti che possono essere conferite al centro di raccolta comunale. Relativamente ai quantitativi massimi procapite conferibili si rinvia a quanto disciplinato dai singoli regolamenti comunali.

È data facoltà alle Regioni, di conteggiare nella quota di raccolta differenziata, i rifiuti avviati a compostaggio domestico, di prossimità e di comunità che, secondo quanto indicato dalla decisione 2011/753/EU recante «Regole e modalità di calcolo per il rispetto degli obiettivi di riciclaggio e recupero dei rifiuti», rientra tra le operazioni di riciclaggio dei rifiuti.

Si specifica che solo i comuni che hanno, con proprio atto, disciplinato tale attività potranno inserire la quota relativa al compostaggio nella raccolta differenziata, poiché ne è garantita la tracciabilità e il controllo.

Nel caso di compostaggio domestico, il quantitativo in peso da computare dal singolo comune, è dato dal risultato della seguente formula:

$$P_C = \Sigma Vc_i * p_s * 4$$

dove

P_C= peso del compostaggio (Kg);

p_s= peso specifico della frazione organica pari a 500 Kg/m^3;

ΣVc_i= volume totale delle compostiere assegnate dal comune (m^3);

4= numero massimo di svuotamenti annui.

La scelta di tale fattore è effettuata considerando che il tempo di maturazione minimo del compost è non inferiore a 90 giorni, pertanto si ritiene opportuno determinare in 4 il numero massimo annuo degli svuotamenti.

Per il compostaggio di prossimità e di comunità si rimanda al decreto di attuazione dell'art. 183, comma 1, lettera qq-*bis*) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall'art. 38 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.

Nell'ammontare del rifiuto urbano indifferenziato prodotto sono da computare le seguenti tipologie di rifiuto:

rifiuti indifferenziati (EER 200301);

ingombranti avviati a smaltimento;

rifiuti da spazzamento stradale avviati a smaltimento.

Sono da considerarsi «frazioni neutre»:

i rifiuti derivanti dalla pulizia di spiagge marittime e lacuali e rive dei corsi d'acqua in quanto, se annoverati, penalizzerebbero i comuni con particolare collocazione geografica;

rifiuti cimiteriali.

Al computo della percentuale di raccolta differenziata non sono applicate correzioni di tipo demografico in quanto la percentuale di raccolta differenziata è calcolata come rapporto tra quantitativi di rifiuti raccolti e quantitativi totali di RU prodotti.

I criteri includenti ed escludenti sono suscettibili di eventuali modifiche ed integrazioni che si dovessero rendere necessarie a seguito dell'entrata in vigore di nuove normative nazionali in materia di rifiuti o di novità tecnologiche derivanti dal progresso tecnico e scientifico.

4. IL METODO NAZIONALE DI CALCOLO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

L'equazione adottata per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata (RD), utilizzando i criteri sopra descritti al paragrafo 3, è pertanto, la seguente:

$$RD(\%) = \frac{\sum_i RD_i}{\sum_i RD_i + RU_{ind}} \times 100$$

dove:

- $\sum_i RD_i$: sommatoria dei quantitativi delle diverse frazioni che compongono la raccolta differenziata ivi incluse, se conteggiante e rendicontate, le quote destinate al compostaggio domestico, di prossimità e di comunità.
- RU_{ind} : rifiuti urbani indifferenziati.

Le diverse frazioni di rifiuti che compongono il dato di produzione totale e di raccolta differenziata dei rifiuti urbani sono riportate nella tabella seguente e indicate al punto 4.2., dell'Allegato 1, del decreto 8 aprile 2008 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, recante "*Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera mm) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche*".

Tabella

"Elenco codici EER da utilizzare ai fini del calcolo della percentuale di raccolta differenziata"

Tipologia di rifiuto	Frazione	Descrizione	Codice EER
RACCOLTA DIFFERENZIATA (RD_i)	**FRAZIONE ORGANICA UMIDA**	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	**200108**
		Rifiuti dei mercati	**200302**
		Rifiuti biodegradabili da manutenzione del verde pubblico	**200201**
	CARTE E CARTONE	Carta e cartone	**200101**
		Imballaggi in carta e cartone	**150101**
	PLASTICA	Plastica	**200139**
		Imballaggi in plastica	**150102**
	LEGNO	Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137*	**200138**
		Imballaggi in legno	**150103**

Tipologia di rifiuto	Frazione	Descrizione	Codice EER
		Legno, contenente sostanze pericolose	**200137***
	METALLO	Metallo	**200140**
		Imballaggi metallici	**150104**
	IMBALLAGGI COMPOSITI	Imballaggi materiali compositi	**150105**
	MULTIMATERIALE	Imballaggi in materiali misti	**150106**
	VETRO	Vetro	**200102**
		Imballaggi in vetro	**150107**
	TESSILE	Abbigliamento	**200110**
		Imballaggi in materia tessile	**150109**
		Prodotti tessili	**200111**
	CONTENITORI TFC	Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	**150110***
		Imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti	**150111***
RACCOLTA DIFFERENZIATA (RD_i)	**TONER**	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215*	**160216**
		Componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso	**160215***
		Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317*	**080318**
	RAEE	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 200121*, 200123*, contenenti componenti pericolosi	**200135***
		Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle	**200136**

Tipologia di rifiuto	Frazione	Descrizione	Codice EER
		voci 200121*, 200123* e 200135*	
		Tubi fluorescenti e altri rifiuti contenenti mercurio	**200121***
		Apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi	**200123***
		Apparecchiature fuori uso contenenti PCB o da essi contaminate, diverse di cui alla voce 160209	**160210***
		Apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC	**160211***
		Apparecchiature fuori uso contenenti amianto in fibre libere	**160212***
		Apparecchiature fuori uso contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 160209 a 160212	**160213***
		Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160209 a 160213	**160214**
	INGOMBRANTI	Rifiuti ingombranti misti se avviati al recupero	**200307**
	OLI	Oli e grassi commestibili	**200125**
		Oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 200125	**200126***
	VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE	Vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose	**200127***
		Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127*	**200128**
	SOLVENTI	Solventi	**200113***

Tipologia di rifiuto	Frazione	Descrizione	Codice EER
RACCOLTA DIFFERENZIATA (RD_i)	**ACIDI**	Acidi	**200114***
	SOSTANZE ALCALINE	Sostanze alcaline	**200115***
	PRODOTTI FOTOCHIMICI	Prodotti fotochimici	**200117***
	PESTICIDI	Pesticidi	**200119***
	DETERGENTI	Detergenti contenenti sostanze pericolose	**200129***
		Detergenti diversi da quelli al punto precedente	**200130**
	FARMACI	Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 200131*	**200132**
		Medicinali citotossici e citostatici	**200131***
	BATTERIE E ACCUMULATORI	Batterie ed accumulatori di cui alle voci 160601*, 160602* e 160603* nonché batterie ed accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie provenienti da utenze domestiche	**200133***
		Batterie ed accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 200133*	**200134**
	RIFIUTI DA C&D	Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle, ceramica, diversi da quelli di cui alla voce 170106* provenienti solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione	**170107**
		Rifiuti misti dell’attività di costruzione e demolizione diversi da quelli di cui alle voci 170901*, 170902* e 170903* provenienti solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti	**170904**

Tipologia di rifiuto	Frazione	Descrizione	Codice EER
RACCOLTA DIFFERENZIATA (RD_i)		direttamente dal conduttore della civile abitazione	
	ALTRI RIFIUTI	Residui della pulizia stradale se avviati a recupero	**200303**
		Pneumatici fuori uso solo se conferiti da utenze domestiche	**160103**
		Rifiuti prodotti dalla pulizia dei camini solo se provenienze da utenze domestiche	**200141**
		Terra e roccia	**200202**
		Altri rifiuti non biodegradabili	**200203**
		Filtri olio	**160107***
		Componenti rimosse da apparecchiature fuori uso diversi da quelli di cui alla voce 160215*	**160216**
		Gas in contenitori a pressione limitatamente ad estintori ed aerosol ad uso domestico	**160504***
		Gas in contenitori a pressione diversi da quelli di cui alla voce 160504* limitatamente ad estintori ed aerosol ad uso domestico	**160505**
RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI (RU_{ind})	**RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI**	Rifiuti urbani indifferenziati	**200301**
		Residui della pulizia stradale se avviati a smaltimento	**200303**
		Altri rifiuti urbani indifferenziati non specificati altrimenti	**200399**
	INGOMBRANTI	Rifiuti ingombranti misti se avviati allo smaltimento	**200307**

16A04762

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 7 giugno 2016.

Modifiche al decreto 5 agosto 2011 recante procedure e requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell'interno di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 recante «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229», e in particolare l'art. 16, comma 4;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 recante «Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'art. 49, comma 4-*quater*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122»;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 5 agosto 2011, recante «Procedure e requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell'interno di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 198 del 26 agosto 2011;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 7 agosto 2012, recante «Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 201 del 29 agosto 2012;

Ritenuto di dover riformulare il comma 1 dell'art. 7 del decreto del Ministro dell'interno 5 agosto 2011, al fine di meglio precisare la cadenza temporale dei corsi o seminari di aggiornamento in materia di prevenzione incendi, che i professionisti devono svolgere per il mantenimento dell'iscrizione negli elenchi del Ministero dell'interno di cui all'art. 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139;

Acquisito il parere favorevole del Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 21 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139;

Decreta:

Art. 1.

Modifiche al decreto del Ministro dell'interno 5 agosto 2011

1. Il comma 1 dell'art. 7 del decreto del Ministro dell'interno 5 agosto 2011, è sostituito dal seguente:

«1. Per il mantenimento dell'iscrizione negli elenchi del Ministero dell'interno di cui all'art. 1, i professionisti devono effettuare ogni cinque anni corsi o seminari di aggiornamento in materia di prevenzione incendi della durata complessiva di almeno quaranta ore. Il termine dei cinque anni decorre:

a) dalla data di iscrizione negli elenchi di cui all'art. 1;

b) dalla data di riattivazione dell'iscrizione stessa in caso di sospensione per l'inadempienza di cui al comma 2;

c) dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per i professionisti già iscritti alla medesima data negli elenchi di cui all'art. 1.».

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 giugno 2016

Il Ministro: ALFANO

16A04763

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 17 giugno 2016.

Proroga del regime transitorio di cui all'art. 16, comma 8, del decreto 5 dicembre 2012, recante regole tecniche per la consultazione diretta del sistema informativo del casellario da parte delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA PENALE

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE
PER I SISTEMI INFORMATIVI AUTOMATIZZATI

Visto il decreto dirigenziale 5 dicembre 2012, recante le regole procedurali di carattere tecnico operativo per l'attuazione della consultazione diretta del Sistema informativo del casellario (SIC) da parte delle amministrazioni pubbliche e dei gestori di pubblici servizi ai sensi dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, d'ora in poi decreto dirigenziale;

Visto il decreto dirigenziale 12 giugno 2014 con il quale è stato prorogato al 30 giugno 2016 il termine per la vigenza delle disposizioni transitorie di cui all'art. 16 del

decreto dirigenziale, secondo cui le amministrazioni interessate all'accesso diretto al SIC che non abbiano ancora attivato la procedura di cui all'art. 5 dello stesso decreto dirigenziale, continuano a richiedere i certificati agli uffici locali del casellario;

Viste le circolari prot. m_dg.DAG.21-02-2013.0025024.U e prot. m_dg.DAG.16-10-2013-0137032.U inviate alle pubbliche amministrazioni, aventi come oggetto «Decreto dirigenziale Ministero della giustizia 5 dicembre 2012 - Richiesta attivazione procedura per la consultazione diretta del Sistema informativo del casellario (c.d. procedura CERPA) ai sensi dell'art. 39 decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313»;

Considerato che per ciascuna istanza di accesso è da verificare preliminarmente che l'amministrazione interessata abbia indicato, nella relativa scheda informativa, i procedimenti amministrativi di competenza, per i quali è legittimata ad acquisire i certificati del casellario in virtù di una specifica previsione normativa che ne stabilisca il contenuto, ciò anche al fine della realizzazione della procedura informatica per il rilascio di un certificato selettivo;

Considerato che ad oggi sono pervenute le seguenti istanze di accesso al SIC:

n. 400 con ambito territoriale comunale (di cui 6 da parte di società partecipate, 4 comunità montane e 5 società consociate con ambito intercomunale) su circa 8000 amministrazioni comunali

n. 11 con ambito territoriale provinciale

n. 26 con ambito territoriale regionale

n. 55 da articolazioni Ministeri anche periferiche

n. 251 da istituti scolastici

n. 12 da ordini professionali territoriali

n. 4 da Autorità varie

Verificato che dette istanze erano carenti di informazioni e non in linea con le disposizioni dettate dalle richiamate circolari in materia, per cui si è reso necessario interloquire, e lo si sta tuttora facendo, con le amministrazioni di riferimento richiamando le circolari in materia e la necessità di sottoscrizione per quanto possibile di convenzioni a livello centrale;

Considerato che per la procedura di stipula della convenzione tipo con l'Associazione nazionale comuni italiani, cui aderiranno le amministrazioni comunali, si sta attendendo la definizione della procedura di attivazione da parte di ANCI di una porta di dominio che possa raccogliere tutte le richieste di certificati da parte dei comuni, evitando così agli stessi di accreditarsi singolarmente sul sistema per l'utilizzo del servizio CERPA/PEC di cui all'art. 8 del decreto (ultima riunione il 12 gennaio 2016, dato l'avvio alle ulteriori riunioni tecniche il 14 marzo 2016);

Considerato che è tuttora aperto un tavolo di lavoro con il Ministero dell'interno per le esigenze certificative di competenza dei relativi Dipartimenti: lavori iniziati nel marzo 2013 - ultima riunione il 9 marzo 2016 - in data 11 marzo 2016 trasmessa al Gabinetto del Ministero interno specifica bozza di convenzione. In particolare per il Dipartimento pubblica sicurezza (per esigenze CED interforze) sono intercorsi numerosi incontri sino dal dicembre 2012. Il 5 febbraio 2014 si è avuto un incontro con il Garante per la protezione dei dati personali al fine di verificare se le attività di polizia dovute sia all'accertamento che alla prevenzione dei reati, potesse rientrare in un'ipotesi di accesso al SIC ai sensi dell'art. 39 decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313 Testo unico in materia di casellario giudiziale. Richiesti al Ministero dell'interno dettagliati riferimenti normativi. A seguito della modifica dell'art. 53, comma 1 del Codice in materia di protezione dei dati personali si è stilata una bozza di accordo per l'accesso al SIC, poi superata con l'invio della bozza 11 marzo 2016;

Considerato che è tuttora aperto un tavolo di lavoro con la Regione Sicilia per la definizione della procedura per la richiesta di accesso al SIC completa di scheda informativa coerente con le linee guida di cui alle richiamate circolari in materia: il 26 marzo 2014 ricevuta bozza della scheda informativa per l'accesso al SIC all'esito di specifica consulenza fornita in merito - il 27 novembre 2015 forniti ultimi chiarimenti - si è ora in attesa dell'invio invio ufficiale della scheda informativa che riporti tutte le esigenze dei vari Dipartimenti della Regione;

Considerato che è tuttora aperto un tavolo di lavoro con la Provincia autonoma di Trento: il 18 giugno 2015 ricevuta richiesta di attivazione della procedura di accesso al SIC - il 23 novembre 2015 ricevuta nuova scheda informativa a seguito di specifici chiarimenti forniti in merito;

Considerato che è tuttora aperto un tavolo di lavoro con il Consiglio nazionale dottori commercialisti ed esperti contabili (per le esigenze relativi ordini territoriali): il 21 novembre 2014 richiesta accesso SIC - in data 1° luglio 2015 riunione al Casellario - in data 11 agosto 2015 redatta bozza convenzione - il 7 aprile 2016 rinviata bozza al Consiglio;

Considerato che è tuttora aperto un tavolo di lavoro con l'UNIONCAMERE (per le esigenze Camere commercio): si è in attesa risposta ad osservazioni inviate il 20 febbraio 2014 sui procedimenti per i quali le Camere di commercio hanno esigenze certificative.

Considerato che è tuttora aperto un tavolo di lavoro con l'INPS: il 18 settembre 2015 ricevuta richiesta accesso – il 14 novembre 2015 inviate osservazioni in merito alla scheda informativa fornita.

Ritenuto pertanto impossibile che nel termine fissato del 30 giugno 2016 tutte le amministrazioni pubbliche ed i gestori di pubblici servizi possano aver stipulato con il Ministero della giustizia specifica convenzione per accedere al SIC secondo le regole dettate dal decreto dirigenziale in premessa e che pertanto detto termine deve essere prorogato al fine di consentire alla pubbliche amministrazione di continuare ad acquisire i certificati secondo le modalità attuali;

Visti gli allegati tecnici A e B al decreto dirigenziale - recanti le regole procedurali di carattere tecnico operativo per l'accesso ai servizi disponibili in cooperazione applicativa tramite la tecnologia web-service e tramite la Posta elettronica certificata;

Viste le modifiche che sono state apportate con il decreto dirigenziale 14 giugno 2004 agli allegati tecnici A e B, per l'implementazione sui certificati del contrassegno, basato su codici grafici bidimensionali (glifo) e per gli esiti della sperimentazione della cooperazione applicativa;

Considerato di dover modificare ulteriormente l'allegato B al decreto dirigenziale per le modifiche apportate al sistema per aumentarne la sicurezza;

Ritenuto di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* le versioni aggiornate degli allegati tecnici A e B al decreto dirigenziale;

Decreta:

Art. 1.

Proroga disposizioni transitorie

1. Il termine del 30 giugno 2016 fissato per la validità delle disposizioni transitorie di cui all'art. 16, comma 8, del decreto dirigenziale 5 dicembre 2012, recante le regole procedurali di carattere tecnico operativo per l'attuazione della consultazione diretta del Sistema informativo del casellario (SIC) da parte delle amministrazioni pubbliche e dei gestori di pubblici servizi ai sensi dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, è prorogato al 30 giugno 2017.

Art. 2.

Integrazioni Allegato A

1. Si confermano le integrazioni già disposte all'art. 4 del decreto dirigenziale 12 giugno 2014.

Art. 3.

Integrazioni Allegato B

1. L'allegato B al decreto dirigenziale, fermo restando le integrazioni già disposte all'art. 5 del decreto dirigenziale 12 giugno 2014, è integrato come segue:

al paragrafo 2 - Servizi di certificazione tramite PEC - là dove sono descritti i moduli messi a disposizione dal sistema CERPA, al punto 2 dopo le parole «sulle postazioni della PA,» è aggiunta la seguente frase: «FirmaOK" - fornita da Poste italiane,»; là dove sono descritti gli applicativi da scaricare dal sito CERPA_WEB, il punto 1 viene sostituito come segue: «le applicazioni "Firma OK"- fornita da Poste Italiane e CERPA-Compilazione-Richiesta, installabili sulle postazioni degli utenti della PA, e i relativi manuali utente»

al paragrafo 2.1 - Gestione delle utenze abilitate alla richiesta certificati tramite PEC (procedura propedeutica all'invio di richieste di certificazione) – la lettera «c» viene sostituita come segue: «Il referente della Gestione degli accessi ed il responsabile tecnico del Servizio, per accedere tramite l'applicazione web, dovranno inserire le credenziali composte da username e password fornite dal Casellario. Come ulteriore livello di sicurezza, al primo accesso, verrà inviata un'email all'utente, contenente una matrice di sicurezza con codici personali da utilizzare ogni qual volta si accede al sistema»; viene aggiunta la lettera «d» che prende il contenuto della lettera «c» previa sostituzione delle parole «fornisce una utility, denominata CERPA-EsportaCerificati, installabile localmente sulle postazioni della PA.» con le seguenti: «fornisce un link che rimanda all'applicazione "FirmaOK"- fornita da Poste italiane, che consente l'estrazione della chiave pubblica dalla smart card personale.»;

Art. 4.

Norma finale

1. Il presente decreto è pubblicato, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana unitamente agli allegati tecnici A e B di cui agli articoli 2 e 3, così come modificati ed integrati.

Roma, 17 giugno 2016

Il direttore generale della giustizia penale
PICCIRILLO

Il direttore generale per i sistemi informativi automatizzati
LICCARDO

ALLEGATO TECNICO A

REGOLE PROCEDURALI DI CARATTERE TECNICO OPERATIVO PER L'ACCESSO AI SERVIZI DISPONIBILI IN COOPERAZIONE APPLICATIVA TRAMITE LA TECNOLOGIA WEB SERVICE

1 Definizioni ed acronimi

Nel presente capitolo è riportata la descrizione dei termini, degli acronimi e delle abbreviazioni usate nel documento.

Definizione/Acronimo	Descrizione
Accordo di servizio	Definisce le prestazioni del servizio e le modalità di erogazione/fruizione, ovvero le funzionalità del servizio, le interfacce di scambio dei messaggi tra erogatore e fruitore, i requisiti di qualità di servizio dell'erogazione/fruizione, ed i requisiti di sicurezza dell'erogazione/fruizione. Inoltre mantiene un riferimento all'ontologia/schema concettuale che definisce la semantica dell'informazione veicolata dal servizio.
Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato	Insieme dei dati relativi a provvedimenti giudiziari definitivi che applicano, agli enti con personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica, le sanzioni amministrative dipendenti da reato, ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
CA	Certification Authority, letteralmente Autorità Certificativa, è un ente di terza parte (*trusted third party*), pubblico o privato, abilitato a rilasciare un certificato digitale tramite procedura di certificazione che segue standard internazionali e conformi alla normativa europea e nazionale in materia.
Casellario giudiziale	Insieme dei dati relativi a provvedimenti giudiziari e amministrativi definitivi riferiti a soggetti determinati.
CERPA - WEB	Sito web messo a disposizione dall'Ufficio del casellario centrale, per la fruizione dei servizi del sistema CERPA.
Certificato ex articolo 39 T.U.	Certificato rilasciato alle amministrazioni pubbliche e ai gestori di pubblici servizi, contenente tutte le iscrizioni presenti nel sistema al nome di una determinata persona, nelle ipotesi di cui al comma 10 dell'articolo 1 del decreto dirigenziale CERPA
Certificato selettivo ex articolo 39 T.U.	Certificato rilasciato alle amministrazioni pubbliche e ai gestori di pubblici servizi contenente le iscrizioni presenti nelle banche dati del casellario giudiziale e dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato al nome di una determinata persona o ente, selezionate dal SIC attraverso una procedura appositamente realizzata in base a quanto stabilito in apposita convenzione. La certificazione riporta tra l'altro gli estremi della convenzione.
Chiave pubblica	Elemento della coppia di chiavi asimmetriche destinato ad essere reso pubblico, con il quale si verifica la firma digitale apposta sul documento informatico dal titolare delle chiavi asimmetriche.

Definizione/Acronimo	Descrizione
CNIPA, già DigitPA, ora Agenzia per l'Italia Digitale	Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione è l'organismo di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, come modificato dall'articolo 176, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Codice identificativo	Codice fiscale o il codice individuato ai sensi dell'articolo 43 del T.U..
Codice CATASTALE	Codice unico identificativo assegnato ad ogni comune italiano che ha lo scopo di rendere possibile l'espressione in forma abbreviata ed univoca delle denominazioni dei Comuni d'Italia ad uso catastale.
Firma digitale	Firma elettronica qualificata basata su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni).
Glifo	Contrassegno generato elettronicamente, costituito da una sequenza di bit, codificata mediante una tecnica grafica e idonea a rappresentare un documento amministrativo informatico o un suo estratto o una sua copia o un suo duplicato o i suoi dati identificativi. A tutti gli effetti di legge sostituisce la sottoscrizione autografa della copia analogica
https	Hypertext Transfer Protocol over Secure Socket Layer è il risultato dell'applicazione di un protocollo di crittografia asimmetrica al protocollo di trasferimento di ipertesti HTTP. Viene utilizzato per garantire trasferimenti riservati di dati nel web, in modo da impedire intercettazioni dei contenuti che potrebbero essere effettuati tramite la tecnica del man in the middle.
PA	Pubbliche Amministrazioni e i gestori di pubblici servizi che hanno diritto di ottenere i certificati del casellario giudiziale e dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, quando tale certificato è necessario per l'esercizio delle loro funzioni.
PDF	Portable Document Format è un formato documentale elettronico definito dallo standard internazionale ISO/IEC 32000.
PEC	Posta Elettronica certificata è un sistema di posta elettronica nel quale e' fornita al mittente documentazione elettronica attestante l'invio e la consegna di documenti informatici, così come disciplinata nel Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005 n. 68.

Definizione/Acronimo	Descrizione
Porta di dominio	Elemento che sposa i principi di cooperazione applicativa, emanati dalla pubblica amministrazione, separando la logica delle funzioni interne di un Sistema Informativo dalle comunicazioni standard di soggetti eterogenei. Il principio è quello di un adattatore non invasivo, basato su tecnologie web service che implementa un servizio di messaggistica garantendo requisiti di sicurezza e identificabilità delle fonti. Essendo un' interfaccia verso il SPCoop assume pertanto un ruolo indipendente dalla piattaforma su cui opera. Fondamentalmente si occupa dell'imbustamento-sbustamento del messaggio di E-gov instradando richieste/risposte verso il servizio corretto.
Porta di dominio qualificata	Porta di dominio cha ha superato tutti i test previsti dalla procedura di qualificazione della DigitPA per verificarne la piena compatibilità con gli standard SPCoop
RUG	Rete Unitaria della Giustizia è l'infrastruttura telematica che interconnette tra loro i sistemi informatici interni al Dominio Giustizia.
RUPA ora Sistema Pubblico di Connettività – SPC -	Rete Unitaria per la Pubblica Amministrazione è l'insieme dei Domini, ciascuno inteso come l'insieme delle risorse hardware, di comunicazione e software che cadono sotto le competenze di una determinata amministrazione. I singoli domini si interconnettono, attraverso la Porta di Rete, al Dominio della Rete Unitaria che consente alle reti delle diverse amministrazioni di interoperare e che, tramite il Centro di Gestione per l'Interoperabilità, consente di accedere ai relativi servizi.
SIC	Sistema informativo automatizzato del casellario giudiziale, del casellario dei carichi pendenti, dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, dell'anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato (articolo 3).
Sistema CERPA	Sistema di Certificazione Pubbliche Amministrazioni, insieme dei servizi, attivabili tramite una delle modalità indicate nell'articolo 4 comma 2, che provvedono alla ricezione delle richieste di consultazione trasmesse con le modalità di cui agli articoli 7 e 8, alla ricerca dei soggetti sulle banche dati del SIC e alla produzione dei certificati con firma digitale. Il sistema provvede inoltre alla verifica di conformità agli standard, definiti nel presente decreto, delle richieste di consultazione e all'attivazione del sistema di autorizzazione.
SOAP	Simple Object Access Protocol è un protocollo leggero per lo scambio di informazioni in un ambiente distribuito e decentrato. Tale scambio di informazioni avviene mediante messaggi codificati in un formato XML.

Definizione/Acronimo	Descrizione
SPC	Sistema Pubblico di Connettività è l'insieme di infrastrutture tecnologiche e di regole tecniche, per lo sviluppo, la condivisione, l'integrazione e la diffusione del patrimonio informativo e dei dati della pubblica amministrazione, necessarie per assicurare l'interoperabilità di base ed evoluta e la cooperazione applicativa dei sistemi informatici e dei flussi informativi, garantendo la sicurezza, la riservatezza delle informazioni, nonché la salvaguardia e l'autonomia del patrimonio informativo di ciascuna pubblica amministrazione.
SPCoop	Sistema Pubblico di Cooperazione, che costituisce l'infrastruttura abilitante per le comunicazioni applicative tra gli Enti Pubblici, è un insieme di specifiche gestite dalla DigitPA che normano le modalità di comunicazione ed organizzative relative alle comunicazioni applicative tra gli Enti, quella che comunemente viene chiamata Cooperazione Applicativa.
T.U.	Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313.
Web service	Sistema software progettato per supportare l'interoperabilità tra diversi elaboratori su di una medesima rete; caratteristica fondamentale di un Web Service è quella di offrire un'interfaccia software utilizzando la quale altri sistemi possono interagire con il Web Service stesso attivando le operazioni descritte nell'interfaccia tramite appositi "messaggi" inclusi in una "busta" SOAP: tali messaggi sono, solitamente, trasportati tramite il protocollo HTTP e formattati secondo lo standard XML.
XML	eXtended Markup Language, linguaggio derivato dall'SGML (Standard Generalized Markup Language) il metalinguaggio, che permette di creare altri linguaggi. Mentre l'HTML è un'istanza specifica dell'SGML, XML costituisce a sua volta un metalinguaggio, più semplice dell'SGML, largamente utilizzato per la descrizione di documenti sul Web. L'XML viene utilizzato per definire le strutture dei dati invece che per descrivere come questi ultimi devono essere presentati. Tali strutture vengono definite utilizzando dei marcatori (markup tags). Diversamente dall'HTML, l'XML consente all'utente di definire marcatori personalizzati, dandogli il controllo completo sulla struttura di un documento. Si possono definire liberamente anche gli attributi dei singoli marcatori.
UDDI	Universal Description Discovery and Integration è una base dati ordinata ed indicizzata, basato su XML ed indipendente dalla piattaforma hardware, che permette la pubblicazione dei propri dati e dei servizi offerti su internet.

Definizione/Acronimo	Descrizione
WSDL	Il Web Services Description Language è un linguaggio formale in formato XML utilizzato per la creazione di "documenti" per la descrizione di Web Service.

2 Obiettivi del documento

Obiettivo del documento è descrivere l'architettura generale e le regole procedurali di carattere tecnico operativo per l'accesso ai servizi disponibili in cooperazione applicativa tramite la tecnologia web service in merito agli articoli 7 e 9 del decreto dirigenziale del del 05/12/2012 ai sensi dell'articolo 39 D.P.R. 14 novembre 2002, N. 313.

Il documento è così strutturato:

1. Descrizione del contesto di applicazione del documento;
2. Descrizione generale dell'infrastruttura di riferimento su cui è basata la realizzazione dei servizi di certificazione offerti (Cfr. capitolo);
3. Descrizione dei web service che implementano i servizi di certificazione (Cfr. capitolo).

3 Contesto

Il sistema *Certificazione Pubbliche Amministrazioni* (CERPA) nasce dalla necessità di attuare l'articolo 39 del Testo Unico (T.U.) al fine di consentire la consultazione diretta del sistema da parte delle amministrazioni pubbliche e dei gestori di pubblici servizi per l'acquisizione dei certificati di cui agli articoli 28 e 32 in materia di Casellario Giudiziale e dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato.

La cooperazione tra CERPA e le PA, si basa su due soluzioni software:

1. Un Software di Cooperazione Applicativa che permette lo scambio di dati tra SIC e i singoli sistemi di ogni PA, utilizzando una porta di dominio per la trasmissione e ricezione dei dati adottando la tecnologia Web Service (*XML*, *SOAP*, *WSDL*) su protocollo HTTP.
2. Una soluzione che prevede la richiesta da parte della PA ed una risposta da parte del Casellario tramite utilizzo di *Posta Elettronica Certificata* (PEC).

In questo documento si descrivono l'architettura generale e le regole procedurali di carattere tecnico operativo per la fruizione dei servizi offerti dal sistema CERPA attraverso la prima modalità, ovvero attraverso i web service esposti attraverso la specifica porta di dominio.

Per quanto riguarda la modalità di richiesta tramite l'utilizzo della PEC si rimanda all'Allegato B del DECRETO DIRIGENZIALE ARTICOLO 39 D.P.R. 14 NOVEMBRE 2002, N. 313.

4 L'infrastruttura

4.1 La cooperazione applicativa

Lo scambio dati tra il SIC e il sistema di ogni singola PA avviene tramite l'adozione, nelle sue caratteristiche più generali, del paradigma della **cooperazione applicativa**, definito nei documenti di progettazione della Rete Unitaria della Pubblica Amministrazione (RUPA), ora denominato *Sistema Pubblico di Connettività* (SPC).

La cooperazione applicativa è realizzata attraverso un canale di interscambio e cooperazione software basato su web service, che permette lo scambio di messaggi tra i domini.

Gli standard tecnici di riferimento che il sistema di cooperazione applicativa deve adottare sono conformi alle specifiche e alle raccomandazioni emanate dai principali organismi internazionali operanti nel settore, quali il *World Wide Web Consortium* (W3C) per la famiglia di protocolli *XML*, per *SOAP*, per *WSDL*, per le architetture web, e per le architetture e le tecnologie web service, le specifiche *Universal Description Discovery and Integration* (UDDI), e l'architettura web service.

4.1.1 Porte di Dominio

Il concetto di cooperazione applicativa nel sistema della Pubblica Amministrazione attiene alla capacità di interconnessione sicura tra tutte le Pubbliche Amministrazioni, rispettando quelle che sono le linee guida del *Sistema Pubblico di Connettività* (SPC).

La cooperazione applicativa, nell'ambito della rete nazionale della Pubblica Amministrazione, secondo le linee guida redatte dal CNIPA, è realizzata tramite le *porte di dominio*. Gli standard del CNIPA prevedono l'utilizzo della Busta di e-Government, dove è specificato il formato dei messaggi scambiati tra le Porte di Dominio nelle interazioni di cooperazione applicativa e ne costituisce di fatto l'elemento informativo di base, come descritto nel doc. "Sistema Pubblico di Cooperazione: BUSTA DI E-GOV Pubblicato V. 1.1 del 14/10/2005" pagina 9.

Le **Porte di Dominio** sono l'elemento tecnologico chiave dell'architettura di Cooperazione applicativa nell'ambito della Rete Nazionale. Esse corrispondono all'insieme delle funzionalità software attivabili in ciascun dominio come **proxy unico** ed esclusivo per l'accesso alle risorse applicative di altri domini attraverso la rete, e viceversa, senza introdurre variazioni significative agli ambienti esistenti.

L'architettura del modello di cooperazione applicativa si basa sui seguenti elementi fondamentali:

- la cooperazione applicativa avviene attraverso lo scambio di "messaggi applicativi" e sulla base di <u>*accordi di servizio*</u> che esplicitano l'accordo stipulato sull'erogazione/fruizione delle prestazioni del servizio in questione;
- ogni amministrazione gestisce i flussi di cooperazione applicativa con le altre amministrazioni per il tramite di un unico punto (logico) del proprio sistema informativo denominato <u>*Porta di Dominio*</u> dei Servizi Applicativi;
- le amministrazioni che cooperano fra loro possono dar luogo a <u>*Domini di Cooperazione*</u> in cui siano stabiliti i servizi erogati, i relativi livelli di servizio e le responsabilità nel mantenimento di tali livelli;
- è definita una infrastruttura unitaria di <u>*servizi di interoperabilità e di cooperazione e accesso (SICA)*</u> che garantisce l'erogazione di servizi tecnologici di base, comuni a tutti i Domini di Cooperazione.

Richiesta
Richiesta
Busta e-gov
Busta e-gov
SPCoop
Busta e-gov
Busta e-gov
Risposta
Risposta
Servizi
esposti
Porta di
Dominio
Dominio
PA 1
Servizi
esposti
Porta di Dominio MdG
Richiesta
Richiesta
Busta e-gov
Busta e-gov
SPCoop
Busta e-gov
Busta e-gov
Risposta
Risposta
Servizi
Porta di
Dominio
Dominio
PA n.
Dominio MdG
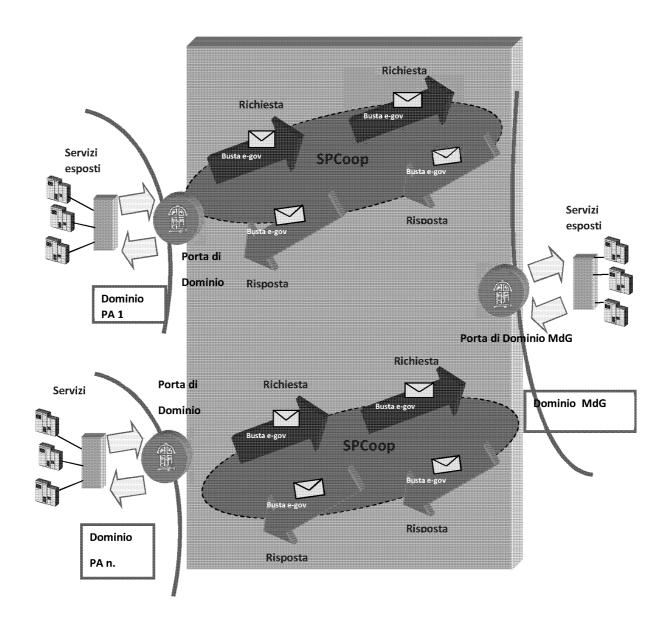
La seguente tabella riporta le informazioni identificative della porta di dominio del Ministero della Giustizia dedicata ai servizi di certificazione offerti alle PA:

	URL
Indirizzo della porta di dominio per il servizio di Certificazione Casellario	https://MinisteroGiustizia.spcoop.gov.it/openspcoop/PA/MG/CertificazioneCasellario
Indirizzo della porta di dominio per il servizio di Certificazione Sanzioni	https://MinisteroGiustizia.spcoop.gov.it/openspcoop/PA/MG/CertificazioneSanzioni

5 Web Service

Nel panorama dello sviluppo in ambiente Internet il web service rappresenta la tecnologia di riferimento per lo sviluppo e l'integrazione di applicazioni. Questa tecnologia, oltre a consentire interoperabilità, permette di realizzare dei servizi ad hoc personalizzabili secondo le esigenze degli utenti. Un web service rappresenta infatti un insieme di operazioni accessibili attraverso una rete sulla quale si realizza lo scambio di appositi messaggi codificati secondo un determinato formato (XML). I messaggi viaggiano inclusi in una 'busta' con formalismo SOAP (Simple Object Access Protocol) e sono trasportati tramite il protocollo https. Un servizio web è determinato tramite la descrizione del servizio che circostanzia in modo formale tutte le informazioni necessarie per la sua invocazione. Caratteristica principale di questo tipo di servizio è l'indipendenza dell'applicazione dalla piattaforma di implementazione e la possibilità di utilizzarlo per comunicazioni e scambi di informazioni in modo automatico e sicuro realizzando una interazione tra applicazioni.

5.1 Panoramica generale

Le modalità di colloquio adottate tra i sistemi CERPA e quelli esposti dalle singole PA possono essere di due tipi:

1. "Sincrona" comunicazione tra porte di Dominio: la Porta di Dominio mittente invia un messaggio (richiesta) alla Porta di Dominio destinataria, quindi il messaggio è ricevuto ed elaborato con la formazione del messaggio di risposta.

2. "Asincrona Simmetrica" comunicazione tra moduli web service.

5.1.1 Comunicazione "Asincrona Simmetrica" tra i moduli web service.

La comunicazione tra i moduli "web service", del sistema CERPA e quelli di ciascuna PA, avviene attraverso lo scambio di due messaggi, così come mostra la figura di seguito.
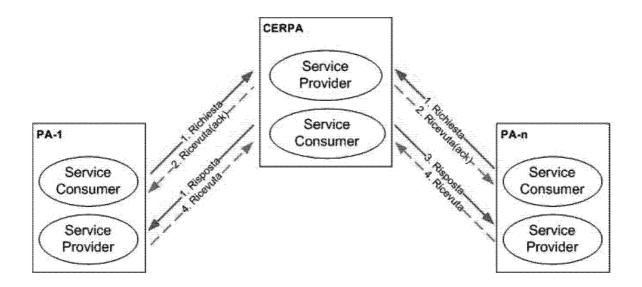
Ogni servizio esposto dal sistema CERPA, ricevuta una richiesta, restituisce immediatamente una notifica di accettazione, identificata dalla stringa "ACK", abbreviazione del termine inglese "Acknowledged" (Accettato), seguita dall'identificativo che il sistema assegna automaticamente alla richiesta pervenuta, separati dal carattere | (pipe), es. "ACK|1464". Tale identificativo è un'informazione aggiuntiva, utilizzabile dalla PA per effettuare eventuali comunicazioni.

La richiesta, corredata da un identificatore univoco della PA mittente, è accodata per essere gestita in maniera asincrona. Dopo i controlli di cui al paragrafo 3.4, la richiesta è effettivamente elaborata dal sistema CERPA, che provvede ad estrarre la lista dei nominativi e ad effettuare, per ciascuno di essi, un ulteriore controllo formale sui dati. Se i controlli formali non soddisfano i requisiti il nominativo non è oggetto di ricerca in banca dati e viene quindi restituito dal sistema con un codice esito indicante l'anomalia. Se invece i controlli formali sono superati il sistema effettua una ricerca sulle banche dati del SIC, al termine della quale restituisce un codice esito indicante il risultato della ricerca e produce comunque un certificato. Completata l'elaborazione di tutti i nominativi contenuti nella richiesta, il sistema produce la risposta spedita alla PA mittente tramite l'invocazione dell'apposito servizio

5.2 Servizi esposti

In questo capitolo sono trattati in modo dettagliato i flussi che caratterizzano i diversi servizi previsti per il sistema di cooperazione CERPA.

Il sistema CERPA espone i servizi web di seguito indicati e a sua volta invoca il servizio esposto da ogni singola PA per inviare le risposte.

Per l'invocazione di tali servizi, in entrambe le direzioni, è stata concordata un'unica struttura dati per ciascuna area di riferimento del servizio esposto:certificazione relativa al casellario giudiziale - certificazione relativa all'anagrafe delle sanzioni amministrative.

La descrizione dettagliata della struttura dati è rimandata al capitolo 6

I servizi sono così suddivisi:

1. Certificazione Casellario con Service Name *CertificazioneCasellarioService* e Port Name *CertificazioneCasellario* che espone i seguenti metodi:
    - RichiestaCertificazioneArt21
    - RichiestaCertificazioneArt28Civ
    - RichiestaCertificazioneArt28Gen
    - RichiestaCertificazioneArt28Pen
    - RichiestaCertificazioneArt29
    - RichiestaCertificazioneArt39
2. Certificazione Sanzioni con Service Name *CertificazioneSanzioniService* e Port Name *CertificazioneSanzioni* che espone i seguenti metodi:
    - RichiestaCertificazioneArt32
    - RichiestaCertificazioneArt39

Nella seguente tabella sono riportati gli indirizzi presso i quali sono reperibili i file WSDL e XSD che sono alla base dell'implementazione dei servizi web esposti dal sistema CERPA.

	URL
WSDL CertificazioneCasellario	https://MinisteroGiustizia.spcoop.gov.it/openspcoop/PA/MG/CertificazioneCasellario?wsdl

WSDL CertificazioneSanzioni	https://MinisteroGiustizia.spcoop.gov.it/openspcoop/PA/MG/CertificazioneSanzioni?wsdl
Schema XSD CertificazioneCasellario	https://MinisteroGiustizia.spcoop.gov.it/openspcoop/PA/MG/CertificazioneCasellario?xsd=1
Schema XSD CertificazioneSanzioni	https://MinisteroGiustizia.spcoop.gov.it/openspcoop/PA/MG/CertificazioneSanzioni?xsd=1

I predetti file sono inoltre reperibili sul sito CERPA-WEB.

5.2.1 Servizio di Richiesta Certificati - Casellario Giudiziale

Questo servizio permette, alle PA autorizzate, di inviare, relativamente alla banca dati del casellario giudiziale, la richiesta di certificazione di interesse per uno o più nominativi contemporaneamente.

Le informazioni necessarie per l'utilizzo di tale servizio sono:

- Dati Richiesta
- Lista Nominativi

I dati della richiesta servono all'identificazione univoca della stessa nell'ambito della medesima PA e sono dettagliati all'articolo 9 del decreto dirigenziale CERPA.

La lista dei nominativi deve contenere il riferimento ad almeno un soggetto.

In particolare il servizio espone i metodi per la richiesta dei certificati di cui agli articoli 28 (generale, penale e civile) 29 (elettorale) 21 (in relazione all'articolo 38 d.lgs. 163/2006) e 39 T.U.

5.2.2 Servizio di Richiesta Certificati - Sanzioni Amministrative

Questo servizio permette, alle PA autorizzate, di inviare, relativamente alla banca dati anagrafe sanzioni amministrative dipendenti da reato , la richieste di certificazione di interesse per uno o più nominativi contemporaneamente.

Le informazioni necessarie per l'utilizzo di tale servizio sono:

- Dati Richiesta
- Lista Nominativi

I dati della richiesta servono all'identificazione univoca della stessa nell'ambito della medesima PA e sono dettagliati all'articolo 9 del decreto dirigenziale CERPA.

La lista dei nominativi deve contenere il riferimento ad almeno un soggetto.

In particolare il servizio espone i metodi per la richiesta dei certificati di cui agli articoli 32 e 39 T.U.

5.3 Modalità chiamata del servizio

Per effettuare la chiamata ai servizi esposti è necessario implementare un web service client a partire dai rispettivi descrittori wsdl, indicati nella tabella presente al capitolo , ovvero presenti e scaricabili dal sito CERPA-WEB. Gli ambienti di sviluppo più comuni, come Eclipse e Netbeans, forniscono strumenti validi per la generazione di web service client a partire dal descrittore wsdl; in pochi passaggi sono generate le interfacce e gli oggetti per la corretta invocazione dei web service desiderati. Una volta generati tutti gli artefatti opportuni, è necessario creare una struttura dati consistente ed inviarla al Casellario. Un esempio di metodo per effettuare la chiamata al servizio è descritto nel blocco di codice sottostante:

```
private String callService(RichiestaServizio richiestaServizio, String tipoCertificato)
throws MalformedURLException, JAXBException, IOException, RichiestaCertificazioneException{

        // costruisco un'istanza del client del servizio
        CertificazioneCasellarioService client = new CertificazioneCasellarioService(
        "https://MinisteroGiustizia.spcoop.gov.it/openspcoop/PA/MG/CertificazioneCasellario?wsdl",              new
QName("http://cg.ws.cerpa.mig.it/", "CertificazioneCasellarioService"));

        // ottengo dal client il port type
        CertificazioneCasellario port = client.getCertificazioneCasellario();

        // in base al tipo Certificato costruisco l'oggetto opportuno ed invoco il
        // relativo servizio sul port type
        if (tipoCertificato.equals("GPA")){
                RichiestaCertificazioneArt28Gen rc = new RichiestaCertificazioneArt28Gen();
                rc.setRichiestaServizio(richiestaServizio);
                return port.richiestaCertificazioneArt28Gen(rc);
        }
        if (tipoCertificato.equals("PPA")){
                RichiestaCertificazioneArt28Pen rc = new RichiestaCertificazioneArt28Pen();
                rc.setRichiestaServizio(richiestaServizio);
                return port.richiestaCertificazioneArt28Pen(rc);
        }
        if (tipoCertificato.equals("CPA")){
                RichiestaCertificazioneArt28Civ rc = new RichiestaCertificazioneArt28Civ();
                rc.setRichiestaServizio(richiestaServizio);
                return port.richiestaCertificazioneArt28Civ(rc);
        }
        if (tipoCertificato.equals("LPA")){
                RichiestaCertificazioneArt29 rc = new RichiestaCertificazioneArt29();
                rc.setRichiestaServizio(richiestaServizio);
                return port.richiestaCertificazioneArt29(rc);
        }
        if (tipoCertificato.equals("APA")){
                RichiestaCertificazioneArt39 rc = new RichiestaCertificazioneArt39();
                rc.setRichiestaServizio(richiestaServizio);
```

```
            return port.richiestaCertificazioneArt39(rc);
        }
        if (tipoCertificato.equals("BPA")){
            RichiestaCertificazioneArt21 rc = new RichiestaCertificazioneArt21();
            rc.setRichiestaServizio(richiestaServizio);
            return port.richiestaCertificazioneArt21(rc);
        }
        throw new IllegalArgumentException("Tipo certificato non valido");
}
```

5.4 Controlli

5.4.1 Controllo autenticità dell'utente/mittente e integrità delle richieste

Al fine di garantire l'autenticità dell'utente/mittente e l'integrità delle richieste pervenute, i messaggi di richiesta del servizio, intesi come SOAP Body della busta di e-gov, sono firmati dalla PA richiedente attraverso un dispositivo di riconoscimento di firma elettronica ai sensi dell'articolo 24 del Codice Amministrazione Digitale. Il dispositivo di riconoscimento è fornito dal Ministero della Giustizia, che adotta lo standard di sicurezza PKI per la firma dei documenti elettronici basato sulla generazione di una coppia di chiavi (pubblica e privata) che garantiscono l'autenticità e l'integrità del file inviato.

Le indicazioni per la generazione delle chiavi di firma, riconosciute nel sistema informatico del Casellario, sono fornite al paragrafo 8.

5.4.2 Controlli di obbligatorietà

La richiesta XML, deve rispettare l'obbligatorietà dei campi ove previsto, in base a quanto stabilito nel file schema XSD. Ad esempio verificare che un campo previsto numerico contenga proprio un numero, oppure il campo sesso contenga M o F e nessun altro valore.

5.4.3 Controlli testata richiesta

I dati relativi alla testata della richiesta, contenuti nell'oggetto DatiRichiesta, la versione del file schema XSD e l'indirizzo IP del mittente sono oggetto di controlli, superati i quali viene registrata la richiesta in banca dati. Nel caso in cui i controlli di testata non siano superati l'intera richiesta non sarà processata. I controlli

previsti riguardano:

- la corrispondenza tra il tipo certificato richiesto e il web service invocato
- la versione del file schema XSD, che deve corrispondere alle versioni implementate
- l'abilitazione alla produzione del certificato richiesto da parte dell'ente richiedente
- l'univocità dell'identificativo della richiesta all'interno dell'ente richiedente

5.4.4 Controlli nominativi

I dati relativi ai nominativi sono oggetto di controlli formali; se un nominativo non supera tali controlli, il sistema restituisce il corrispondente codice errore senza produrre il certificato. L'elaborazione, invece, avviene per tutti i nominativi per i quali non si sono verificati errori nei controlli. Un esempio di errore può essere un codice nazione non valido, non presente in banca dati, oppure l'assenza del codice catastale del comune se la nazione selezionata è ITALIA. Un altro caso molto importante da considerare è la validità della finalità per il tipo certificato richiesto e l'abilitazione dell'ente a richiedere la produzione del certificato per tale finalità. I nominativi inseriti potranno presentare caratteri diacritici. Il codice fiscale è obbligatorio per soggetti italiani.

5.4.5 Soggetti minorenni

Le richieste di certificazione effettuate per soggetti minorenni, sono accettate soltanto nel caso in cui le richieste stesse siano per fini elettorali. Per tutte le altre tipologie non è possibile richiedere la certificazione.

5.4.6 Controllo finalità certificato

La finalità per la quale è richiesto il certificato deve corrispondere a quella indicata nella relativa convenzione. Quindi in relazione ad una richiesta di certificato per un nominativo riferito ad una finalità, per la quale la PA non è abilitata, è restituito con un codice errore opportuno, e non porta alla generazione di alcun certificato

5.4.7 Controllo firma certificato

Sul certificato PDF, prima di essere inserito all'interno della risposta XML e spedito alla PA richiedente, è apposta la firma digitale del Direttore dell'Ufficio del casellario centrale, al fine di garantirne l'autenticità e l'integrità.

5.5 Modalità di risposta

Il risultato dell'elaborazione di una richiesta è restituito dal sistema CERPA tramite invocazione del web service di risposta che ogni PA deve esporre attraverso la propria porta di dominio.

Nello specifico, la PA che effettua richieste di certificazione per il Casellario Giudiziale, dovrà esporre il servizio di risposta certificazione corrispondente. Tale servizio è definito nel WSDL CertificazioneCasellario, con nome *RispostaCertificazioneCasellarioService* e porta *RispostaCertificazioneCasellario*.

La precedente porta definisce le seguenti operazioni:

- RispostaCertificazione
- NotificaElaborazioneFallita

Di seguito il diagramma del servizio e della porta appena descritti:

La PA che effettua richieste di certificazione per le Sanzioni Amministrative, dovrà esporre il servizio di risposta certificazione corrispondente. Tale servizio è definito nel WSDL CertificazioneSanzioni, con nome *RispostaCertificazioneSanzioniService* e porta *RispostaCertificazioneSanzioni*.

La precedente porta definisce le seguenti operazioni:

- RispostaCertificazione
- NotificaElaborazioneFallita

Di seguito il diagramma del servizio e della porta appena descritti:

Nei paragrafi successivi vengono descritte le operazioni previste dai servizi di risposta.

5.5.1 RispostaCertificazione

Nel caso in cui la richiesta sia elaborata correttamente, la soap operation che il sistema CERPA invocherà per l'invio della risposta è RispostaCertificazione. In base a ciò il web service di risposta, erogato dalla PA, dovrà esporre un metodo corrispondente a tale soap operation. Sarà quindi restituita alla PA la struttura dati contenente la risposta. La ricezione della risposta da parte della PA deve essere confermata tramite la restituzione della stringa "ACK". Eventuali errori occorsi a seguito della ricezione devono essere comunicati tramite il sollevamento di un SOAPFault. In tal caso sarà tentato un invio fino al buon esito dell'operazione. Ad esempio, se la PA salva le risposte su file system e lo spazio su disco esaurisce, il salvataggio della risposta causerà un errore che deve essere notificato al sistema CERPA, il quale tenterà nuovamente l'invio ad intervalli regolari fino al buon esito dell'operazione.

5.5.2 NotificaElaborazioneFallita

Nel caso di errori durante l'elaborazione della richiesta, il sistema CERPA deve essere in grado di notificare alla PA, l'errore verificatosi. La soap operation che il sistema CERPA invocherà per la notifica della fallita elaborazione è NotificaElaborazioneFallita. In base a ciò il web service di risposta, erogato dalla PA, dovrà esporre un metodo corrispondente a tale soap operation. Sarà restituito alla PA l'identificativo della richiesta la cui elaborazione è fallita. La ricezione della notifica da parte della PA deve essere confermata tramite la restituzione della stringa "ACK". Eventuali errori occorsi a seguito della notifica devono essere comunicati tramite il sollevamento di un SOAPFault.

5.6 Diagrammi di sequenza

Di seguito sono presentati i diagrammi di sequenza per i casi più significativi, del colloquio con le PA, tramite l'utilizzo della porta di dominio.
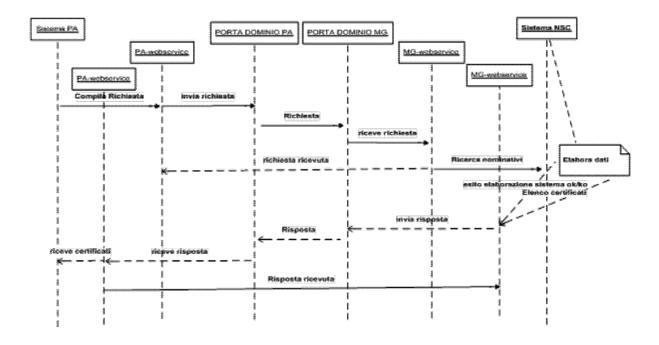
Diagramma di sequenza della richiesta effettuata dalla PA con produzione certificati (esito ok), senza certificati (esito ko – errore in elaborazione)
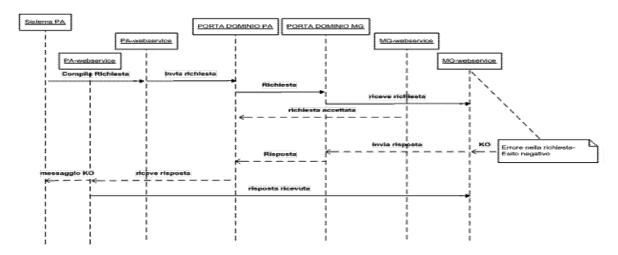
Diagramma di sequenza della richiesta effettuata dalla PA con esito negativo (errore nella richiesta, non dà luogo ad elaborazioni).

6 Struttura dati web-service

Di seguito è analizzato lo schema xml utilizzato nei web service descritti nel capitolo precedente, illustrando ogni singolo elemento. La struttura dati è la stessa sia per i servizi di certificazione relativi al Casellario Giudiziale, sia per quelli relativi all'Anagrafe delle Sanzioni Amministrative, ad eccezione del solo elemento DatiNominativo.

6.1 Documento xsd: schema e definizione elementi

6.1.1 RichiestaCertificazioneArt21

E' l'elemento contenitore di una richiesta di certificazione per ex art. 21 T.U. in relazione all'art. 38 D.lgs. 163/2006. Incapsula una richiesta servizio.
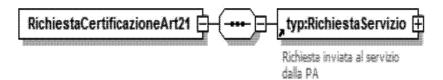
Nome Elemento	Descrizione	Tipo	Lunghezza
RichiestaCertificazioneArt21	Contenitore della richiesta per Art. 21 inviata dalla PA	Tipo complesso	--
Composto dalle seguenti proprietà:			
RichiestaServizio	Richiesta inviata al servizio dalla PA	Tipo complesso	--

6.1.2 RichiestaCertificazioneArt28Civ

E' l'elemento contenitore di una richiesta di certificazione per Art. 28 Civile. Incapsula una richiesta servizio.
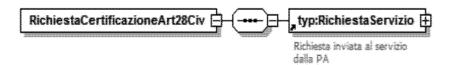
Nome Elemento	Descrizione	Tipo	Lunghezza
RichiestaCertificazioneArt28Civ	Contenitore della richiesta per Art. 28 Civile inviata dalla PA	Tipo complesso	--
Composto dalle seguenti proprietà:			
RichiestaServizio	Richiesta inviata al servizio dalla PA	Tipo complesso	--

6.1.3 RichiestaCertificazioneArt28Gen

E' l'elemento contenitore di una richiesta di certificazione per Art. 28 Generale. Incapsula una richiesta servizio.
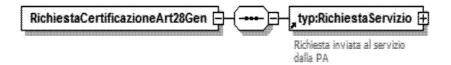
Nome Elemento	Descrizione	Tipo	Lunghezza
RichiestaCertificazioneArt28Gen	Contenitore della richiesta per Art. 28 Generale inviata dalla PA	Tipo complesso	--
Composto dalle seguenti proprietà:			
RichiestaServizio	Richiesta inviata al servizio dalla PA	Tipo complesso	--

6.1.4 RichiestaCertificazioneArt28Pen

E' l'elemento contenitore di una richiesta di certificazione per Art. 28 Penale. Incapsula una richiesta servizio.
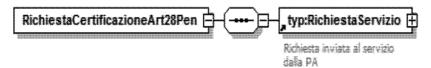
Nome Elemento	Descrizione	Tipo	Lunghezza
RichiestaCertificazioneArt28Pen	Contenitore della richiesta per Art. 28 Penale inviata dalla PA	Tipo complesso	--
Composto dalle seguenti proprietà:			
RichiestaServizio	Richiesta inviata al servizio dalla PA	Tipo complesso	--

6.1.5 RichiestaCertificazioneArt29

E' l'elemento contenitore di una richiesta di certificazione per Art. 29. Incapsula una richiesta servizio.
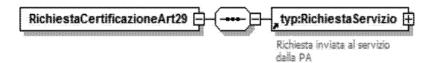
Nome Elemento	Descrizione	Tipo	Lunghezza
RichiestaCertificazioneArt29	Contenitore della richiesta per Art. 29 inviata dalla PA	Tipo complesso	--
Composto dalle seguenti proprietà:			
RichiestaServizio	Richiesta inviata al servizio dalla PA	Tipo complesso	--

6.1.6 RichiestaCertificazioneArt32 (Anagrafe delle Sanzioni Amministrative)

E' l'elemento contenitore di una richiesta di certificazione per Art. 32. Incapsula una richiesta servizio. E' presente solo per le richieste relative all'area Sanzioni Amministrative.
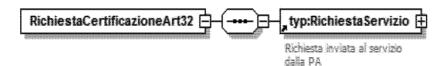
Nome Elemento	Descrizione	Tipo	Lunghezza
RichiestaCertificazioneArt32	Contenitore della richiesta per Art. 32 inviata dalla PA	Tipo complesso	--
Composto dalle seguenti proprietà:			
RichiestaServizio	Richiesta inviata al servizio dalla PA	Tipo complesso	--

6.1.7 RichiestaCertificazioneArt39

E' l'elemento contenitore di una richiesta di certificazione per Art. 39. Incapsula una richiesta servizio. Questo oggetto esiste anche per l'area Sanzioni Amministrative.
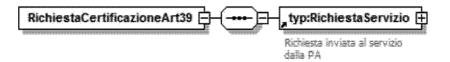
Nome Elemento	Descrizione	Tipo	Lunghezza
RichiestaCertificazioneArt39	Contenitore della richiesta per Art. 39 inviata dalla PA	Tipo complesso	--
Composto dalle seguenti proprietà:			
RichiestaServizio	Richiesta inviata al servizio dalla PA	Tipo complesso	--

6.1.8 RichiestaServizio

E' l'elemento contenitore di tutti i dati necessari alla richiesta del servizio.
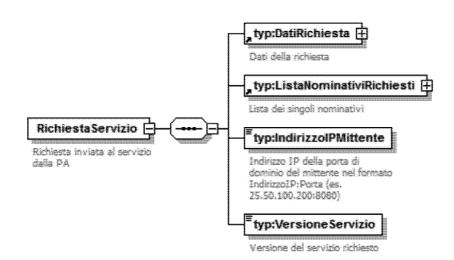
Nome Elemento	Descrizione	Tipo	Lunghezza
RichiestaServizio	Richiesta inviata al servizio dalla PA	Tipo complesso	--
Composto dalle seguenti proprietà:			
VersioneServizio	Versione del servizio esposto	String	--
DatiRichiesta	Dati della richiesta	Tipo complesso	--
ListaNominativiRichiesti	Lista dei singoli nominativi	Tipo complesso	--
IndirizzoIPMittente	Indirizzo IP della porta di dominio del mittente	String	15

6.1.9 DatiRichiesta

È l'elemento contenitore dei dati identificanti comuni a tutta la richiesta.
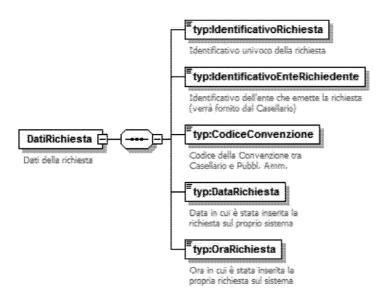
Nome Elemento	Descrizione	Tipo	Lunghezza
DatiRichiesta	Dati della richiesta	Tipo complesso	--
Composto dalle seguenti proprietà:			
IdentificativoRichiesta	Identificativo univoco della richiesta	string	15
IdentificativoEnteRichiedente	Identificativo dell'ente che emette la richiesta (verrà fornito dal Casellario)	string	3
CodiceConvenzione	Codice della Convenzione tra Casellario e Pubblica Amministrazione	string	9
DataRichiesta	Data in cui è stata inserita la richiesta sul proprio sistema	date	--
OraRichiesta	Ora in cui è stata inserita la propria richiesta sul sistema	time	--

6.1.10 ListaNominativiRichiesti

È una lista di oggetti di tipo NominativoRichiesto; deve essere costituita da almeno un nominativo.
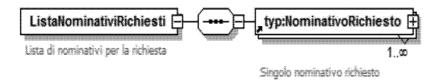
Nome Elemento	Descrizione	Tipo	Lunghezza
ListaNominativiRichiesti	Lista di nominativi per la richiesta	Tipo complesso	--
Composto dalle seguenti proprietà:			
NominativoRichiesto	Singolo nominativo richiesto	Tipo complesso	--

6.1.11 NominativoRichiesto

Questo elemento contiene le informazioni relative al singolo nominativo, all'operatore che effettua la richiesta, e ad altri dati relativi al certificato.
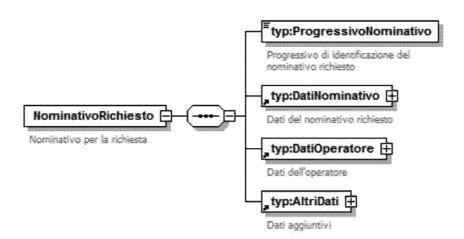
Nome Elemento	Descrizione	Tipo	Lunghezza
NominativoRichiesto	Nominativo per la richiesta	Tipo complesso	--
Composto dalle seguenti proprietà:			
ProgressivoNominativo	Progressivo di identificazione del nominativo richiesto	string	15
DatiNominativo	Dati del nominativo richiesto	Tipo complesso	--
DatiOperatore	Dati dell'operatore	Tipo complesso	--
AltriDati	Dati aggiuntivi	Tipo complesso	--

6.1.12 DatiNominativo (Casellario Giudiziale)

Contiene i dati anagrafici di un soggetto.
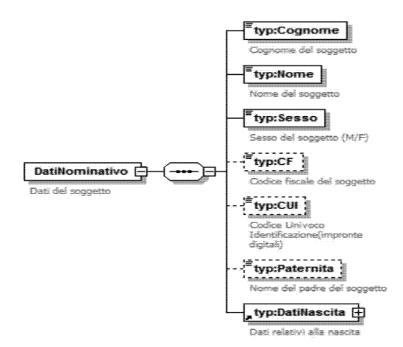
Nome Elemento	Descrizione	Tipo	Lunghezza
DatiNominativo	Dati del soggetto	Tipo complesso	--
Composto dalle seguenti proprietà:			
Cognome	Cognome del soggetto	string72	72
Nome	Nome del soggetto	string72	72
Sesso	Sesso del soggetto (M/F)	string	1
CF	Codice fiscale del soggetto (obbligatorio per gli italiani)	string	16
CUI	Codice Univoco Identificazione (impronte digitali)	string	7
Paternita	Nome del padre del soggetto	string72	72
DatiNascita	Dati relativi alla nascita	Tipo complesso	--

Le proprietà Cognome, Nome e Paternità, oltre le 26 lettere dell'alfabeto latino, possono contenere soltanto lo spazio, l'apostrofo ed i caratteri diacritici definiti nell'omonima tabella presente sul sito CERPA-WEB. Nessun altro carattere è consentito.

6.1.13 DatiNascita (Casellario Giudiziale)

È l'elemento contenitore dei dati di nascita di un soggetto.
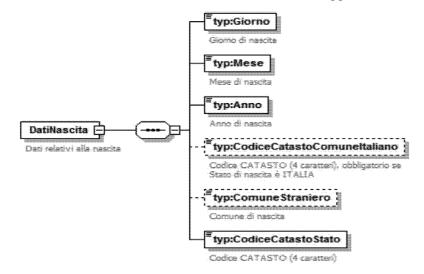
Nome Elemento	Descrizione	Tipo	Lunghezza
DatiNascita	Dati relativi alla nascita	Tipo complesso	--
Composto dalle seguenti proprietà:			
Giorno	Giorno di nascita	string	2
Mese	Mese di nascita	string	2
Anno	Anno di nascita	string	4
CodiceCatastoComuneItaliano	Codice CATASTO (4 caratteri), obbligatorio se Stato di nascita è ITALIA	string	4
ComuneStraniero	Comune di nascita	string	60
CodiceCatastoStato	Codice CATASTO (4 caratteri)	string	4

Per i soggetti con Stato di nascita SCONOSCIUTO è possibile richiedere il certificato tramite la procedura CERPA inserendo il codice catastale fittizio **Z998**

6.1.14 DatiNominativo (Anagrafe delle Sanzioni Amministrative)

Contiene i dati anagrafici di un ente.
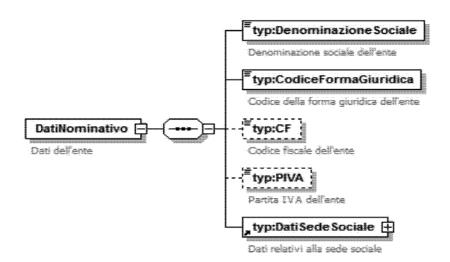
Nome Elemento	Descrizione	Tipo	Lunghezza
DatiNominativo	Dati dell'ente	Tipo complesso	--
Composto dalle seguenti proprietà:			
DenominazioneSociale	Denominazione sociale dell'ente	string	150
CodiceFormaGiuridica	Codice della forma giuridica dell'ente	string	3
CF	Codice fiscale dell'ente	string	16
PIVA	Partita IVA dell'ente	string	11
DatiSedeSociale	Dati relativi alla sede sociale	Tipo complesso	--

L'elemento CodiceFormaGiuridica trasporta la forma giuridica del soggetto. La tabella contenente i valori di tale campo sarà fornita dall'Amministrazione del Casellario in formato xls o csv.

6.1.15 DatiSedeSociale (Anagrafe delle Sanzioni Amministrative)

È l'elemento contenitore dei dati relativi alla sede sociale di un ente.
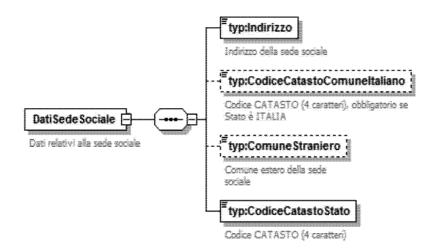
Nome Elemento	Descrizione	Tipo	Lunghezza
DatiSedeSociale	Dati relativi alla sede sociale	Tipo complesso	--
Composto dalle seguenti proprietà:			
Indirizzo	Indirizzo della sede sociale	string	100
CodiceCatastoComuneItaliano	Codice CATASTO (4 caratteri), obbligatorio se Stato è ITALIA	string	4
ComuneStraniero	Comune estero della sede sociale	string	60
CodiceCatastoStato	Codice CATASTO (4 caratteri)	string	4

L'elemento Indirizzo corrisponde all'indirizzo della sede legale della persona giuridica. È un campo di testo libero che non concorre alla ricerca del soggetto, ma che sarà stampato sul certificato tra i dati anagrafici.

6.1.16 DatiOperatore

È l'elemento contenitore dei dati dell'operatore che richiede il certificato.
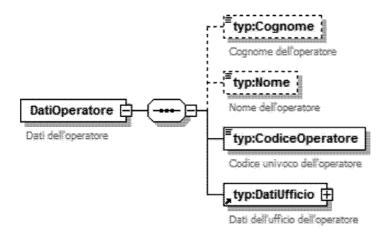
Nome Elemento	Descrizione	Tipo	Lunghezza
DatiOperatore	Dati dell'operatore	Tipo complesso	--
Composto dalle seguenti proprietà:			
Cognome	Cognome dell'operatore	string72	72
Nome	Nome dell'operatore	string72	72
CodiceOperatore	Codice univoco dell'operatore	String	40
DatiUfficio	Dati dell'ufficio dell'operatore	Tipo complesso	--

Le proprietà Cognome e Nome, oltre le 26 lettere dell'alfabeto latino, possono contenere soltanto lo spazio, l'apostrofo ed i caratteri diacritici definiti nell'omonima tabella presente sul sito CERPA-WEB. Nessun altro carattere è consentito.

6.1.17 DatiUfficio

È l'elemento contenitore dei dati relativi all'ufficio di appartenenza dell'operatore che effettua la richiesta.
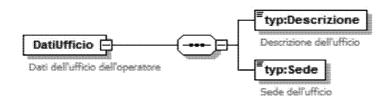
Nome Elemento	Descrizione	Tipo	Lunghezza
DatiUfficio	Dati dell'ufficio dell'operatore	Tipo complesso	--
Composto dalle seguenti proprietà:			
Descrizione	Descrizione dell'ufficio	string	300
Sede	Sede dell'ufficio	string	60

6.1.18 AltriDati

È l'elemento contenitore di dati aggiuntivi, relativi al certificato richiesto per un nominativo.
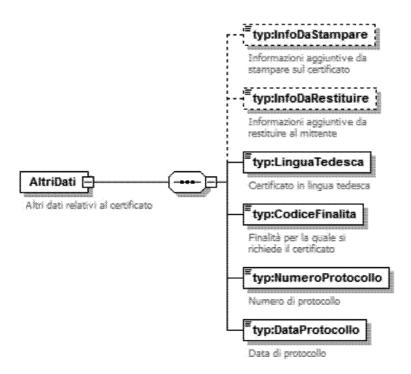
Nome Elemento	Descrizione	Tipo	Lunghezza
AltriDati	Altri dati relativi al certificato	Tipo complesso	--
Composto dalle seguenti proprietà:			
InfoDaStampare	Informazioni aggiuntive da stampare sul certificato	string	100
InfoDaRestituire	Informazioni aggiuntive da restituire al mittente	string	100
LinguaTedesca	Certificato in lingua tedesca	boolean	N.D.
CodiceFinalita	Finalità per la quale si richiede il certificato	string	3
NumeroProtocollo	Numero di protocollo	integer	6
DataProtocollo	Data protocollo	date	--

6.1.19 RispostaCertificazione

È il wrapper della risposta emessa dal servizio.
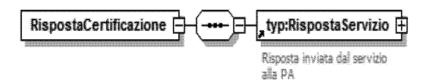
Nome Elemento	Descrizione	Tipo	Lunghezza
RispostaCertificazione	Wrapper della risposta inviata dal servizio alla PA	Tipo complesso	--
Composto dalle seguenti proprietà:			
RispostaServizio	Risposta inviata dal servizio alla PA	Tipo complesso	--

6.1.20 RispostaServizio

È il contenitore delle informazioni relative alla risposta emessa dal servizio.
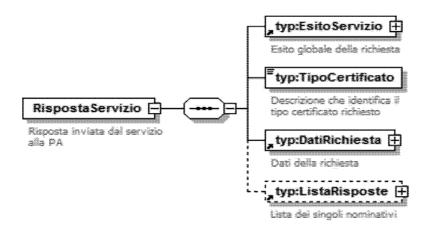
Nome Elemento	Descrizione	Tipo	Lunghezza
RispostaServizio	Risposta inviata dal servizio alla PA	Tipo complesso	--
Composto dalle seguenti proprietà:			
EsitoServizio	Esito globale della richiesta	Tipo complesso	--
TipoCertificato	Descrizione che identifica il tipo certificato richiesto	string	--
DatiRichiesta	Dati della richiesta	Tipo complesso	--
ListaRisposte	Lista dei singoli nominativi	Tipo complesso	--

6.1.21 EsitoServizio

È l'esito globale della richiesta.
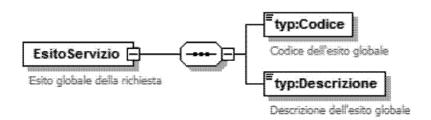
Nome Elemento	Descrizione	Tipo	Lunghezza
EsitoServizio	Esito globale della richiesta	Tipo complesso	--
Composto dalle seguenti proprietà:			
Codice	Codice dell'esito globale	integer	3
Descrizione	Descrizione dell'esito globale	string	200

6.1.22 ListaRisposte

È una lista di oggetti Risposta, uno per ogni NominativoRichiesto presente sulla richiesta.
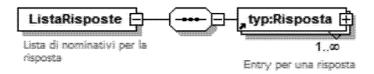
Nome Elemento	Descrizione	Tipo	Lunghezza
ListaRisposte	Lista di nominativi per la risposta	Tipo complesso	--
Composto dalle seguenti proprietà:			
Risposta	Entry per una risposta	Tipo complesso	--

6.1.23 Risposta

È l'elemento contenitore della risposta per ogni nominativo richiesto.
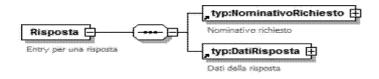
Nome Elemento	Descrizione	Tipo	Lunghezza
Risposta	Entry per una risposta	Tipo complesso	--
Composto dalle seguenti proprietà:			
NominativoRichiesto	Nominativo richiesto	Tipo complesso	--
DatiRisposta	Dati della risposta	Tipo complesso	--

6.1.24 DatiRisposta

È l'elemento contenitore dei dati dettagliati della risposta, fornisce un esito, il certificato prodotto, l'eventuale nominativo trovato, o le eventuali liste di sinonimi ed omonimi.
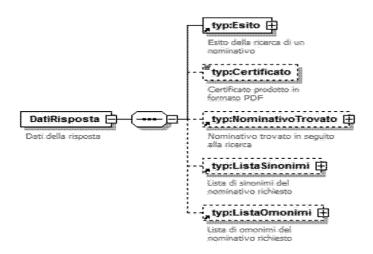
Nome Elemento	Descrizione	Tipo	Lunghezza
DatiRisposta	Dati della risposta	Tipo complesso	--
Composto dalle seguenti proprietà:			
Esito	Esito della ricerca di un nominativo	Tipo complesso	--
Certificato	Certificato prodotto in formato PDF	base64Binary	N.D.
NominativoTrovato	Nominativo trovato in seguito alla ricerca	Tipo complesso	--
ListaSinonimi	Lista di sinonimi del nominativo richiesto	Tipo complesso	--
ListaOmonimi	Lista di omonimi del nominativo richiesto	Tipo complesso	--

6.1.25 Esito

Indica l'esito dell'elaborazione della richiesta per un singolo nominativo.
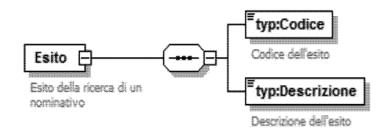
Nome Elemento	Descrizione	Tipo	Lunghezza
Esito	Esito della ricerca di un nominativo	Tipo complesso	--
Composto dalle seguenti proprietà:			
Codice	Codice dell'esito	integer	3
Descrizione	Descrizione dell'esito	string	200

6.1.26 NominativoTrovato

È l'elemento contenitore dei dati dell'eventuale nominativo trovato.
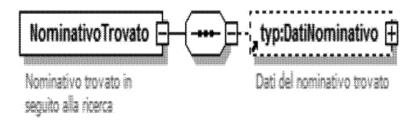
Nome Elemento	Descrizione	Tipo	Lunghezza
NominativoTrovato	Nominativo trovato in seguito alla ricerca	Tipo complesso	--
Composto dalle seguenti proprietà:			
DatiNominativo	Dati del nominativo trovato	Tipo complesso	--

6.1.27 ListaSinonimi

È una lista di oggetti DatiNominativo, ognuno dei quali rappresenta un sinonimo del nominativo richiesto.
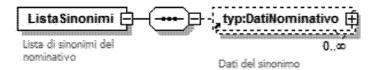
Nome Elemento	Descrizione	Tipo	Lunghezza
ListaSinonimi	Lista di sinonimi del nominativo	Tipo complesso	--
Composto dalle seguenti proprietà:			
DatiNominativo	Dati del sinonimo	Tipo complesso	--

6.1.28 ListaOmonimi

È una lista di oggetti DatiNominativo, ognuno dei quali rappresenta un sinonimo del nominativo richiesto.
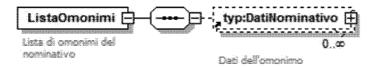
Nome Elemento	Descrizione	Tipo	Lunghezza
ListaOmonimi	Lista di omonimi del nominativo	Tipo complesso	--
Composto dalle seguenti proprietà:			
DatiNominativo	Dati dell'omonimo	Tipo complesso	--

6.2 Documento xsd: Definizione tipi

6.2.1 String72

È un tipo semplice di tipo String con lunghezza massima 72 caratteri.

Nome Tipo	Descrizione	Tipo	Lunghezza
string72	Tipo semplice per la definizione di nomi lunghi massimo 72 caratteri	string	72

7 Gestione esiti ed errori

Il sistema CERPA prevede due strutture dati dedicate alla gestione degli esiti dell'elaborazione delle richieste di certificazione:

1. EsitoServizio, contenitore per l'esito globale dell'elaborazione della richiesta;
2. Esito, specifico per un singolo nominativo.

Entrambe le strutture hanno un comportamento polivalente, in quanto sono usati sia per restituire un errore, sia per restituire l'esito. La loro struttura è descritta in dettaglio nel capitolo 4, mentre di seguito sono esposti i valori dei codici di errore con le relative descrizioni.

Nel caso in cui la struttura dati EsitoServizio, riferita quindi alla richiesta, presenti uno dei seguenti codici:

- 101 – Errore interno generico
- 102 – Errore applicativo generico
- 110 – Certificato digitale scaduto

oppure la struttura dati Esito, riferita al singolo nominativo, presenti uno dei seguenti codici:

- 007 – Il certificato non è stato prodotto poiché il soggetto non è sincronizzato.
- 102 – Errore nell'emissione del certificato
- 104 - Errore nell'invocazione della Ricerca Soggetto/Ente

oppure nessuna risposta sia pervenuta

la PA interessata dovrà contattare il servizio di assistenza istituito presso l'Ufficio del Casellario Centrale, al numero reperibile all'interno del sito CERPA-WEB, al fine di sapere quando inviare nuovamente la richiesta.

7.1 Errori ed esiti a livello di richiesta- EsitoServizio

7.1.1 Errori

Codici di errore relativi all'intera richiesta

Codice	Descrizione
000	Nessun errore riscontrato in fase di validazione.
101	Errore interno generico.
102	Errore applicativo generico.
110	Il certificato digitale è scaduto

Codici di errore relativi ai dati contenuti nell'oggetto Richiesta Certificazione

Codice	Descrizione
150	Manca richiesta servizio.

Codici di errore relativi ai dati contenuti nell'oggetto Richiesta Servizio

Codice	Descrizione
200	Mancano i dati richiesta.
201	Manca la lista dei nominativi
202	Manca l'indirizzo IP del mittente --lasciare
203	Manca la versione del XSD
210	Indirizzo IP del mittente non valido
211	Versione XSD non valida
220	Lista nominativi vuota

Codici di errore relativi ai dati contenuti nell'oggetto Dati Richiesta

Codice	Descrizione
250	ID richiesta obbligatorio
251	L'identificativo dell'ente richiedente è obbligatorio.
252	La data della richiesta è obbligatoria.
253	L'ora della richiesta è obbligatoria.
254	Il codice convenzione è obbligatorio.
260	ID richiesta non valido
261	Identificativo dell'ente richiedente non valido.
262	Data della richiesta non valida.
263	Ora della richiesta non valida.
264	Il codice convenzione non è valido.
271	Il valore dell'ID richiesta eccede la lunghezza massima.
280	Tipo di certificato richiesto non autorizzato
281	ID della richiesta non univoco.
282	La convenzione è scaduta.

Il codice e la descrizione definiti in questa tabella ed in quella successiva, rappresentano le omonime proprietà che caratterizzano la struttura EsitoServizio.

Per ogni chiamata è sempre possibile conoscere la buona riuscita o meno della funzionalità andando ad indagare sui valori restituiti da questa struttura.

7.1.2 Esiti

Di seguito è riportata una tabella con i codici esito relativi all'intera richiesta:

Codice	Descrizione
100	Richiesta elaborata correttamente

Il codice 100 indica che la richiesta ricevuta è stata elaborata correttamente, tuttavia questo non esclude la possibilità che uno o più nominativi abbiano generato un errore locale, a livello di singolo nominativo, riportato nell'oggetto Esito.

7.2 Errori ed esiti a livello di nominativo - Esito

Per ogni nominativo richiesto, è sempre fornita una risposta, all'interno della quale è presente l'oggetto Esito. Come per EsitoServizio (oggetto addetto al trasporto delle informazioni sugli errori e sugli esiti a livello di richiesta), l'oggetto Esito trasporta il codice e la descrizione di un errore o di un esito relativo al singolo nominativo.

7.2.1 Errori

Codici di errore relativi ai dati contenuti nell'oggetto NominativoRichiesto:

Codice	Descrizione
102	Errore nell'emissione del certificato
104	Errore nell'invocazione della Ricerca Soggetto/Ente
300	Progressivo nominativo obbligatorio
301	Dati nominativo obbligatori
302	Dati operatore obbligatori
303	Altri dati obbligatori

Codici di errore relativi ai dati contenuti nell'oggetto DatiNominativo CASELLARIO GIUDIZIALE:

Codice	**Descrizione**
310	Cognome obbligatorio
311	Nome obbligatorio
312	Sesso obbligatorio
313	Codice fiscale soggetto obbligatorio
314	Dati nascita obbligatori
320	Cognome non valido
321	Nome non valido
322	Sesso non valido
323	Codice fiscale non valido
324	Codice CUI non valido
325	Paternità non valida
330	Campo cognome eccede la lunghezza massima
331	Campo nome eccede la lunghezza massima
332	Campo paternità eccede la lunghezza massima
333	Campo codice fiscale eccede la lunghezza massima
334	Campo CUI eccede la lunghezza massima

Codici di errore relativi ai dati contenuti nell'oggetto DatiNascita:

Codice	Descrizione
350	Giorno nascita obbligatorio
351	Mese nascita obbligatorio
352	Anno nascita obbligatorio
353	Codice Catasto luogo di nascita obbligatorio
354	Codice Catasto nazione di nascita obbligatorio
355	Se campo codice Catasto stato di nascita diverso da italia (00000), il campo codice Catasto luogo di nascita non deve essere impostato
360	Data di nascita non valida
361	Giorno di nascita non valido
362	Mese di nascita non valido
363	Anno di nascita non valido
364	Codice Catasto luogo di nascita non valido
365	Codice Catasto nazione di nascita non valido
370	Campo Codice Catasto luogo di nascita eccede lunghezza massima
371	Campo Comune straniero di nascita eccede la lunghezza massima
372	Campo Codice Catasto stato di nascita eccede lunghezza massima
373	Campo giorno di nascita eccede la lunghezza massima
374	Campo mese di nascita eccede la lunghezza massima
375	Campo anno di nascita eccede la lunghezza massima

Codici di errore relativi ai dati contenuti nell'oggetto DatiNominativo SANZIONI AMMINISTRATIVE:

Codice	Descrizione
410	Denominazione sociale obbligatoria
411	Forma giuridica obbligatoria
412	Dati sede sociale obbligatori
420	Forma giuridica non valida
421	Partita IVA non valida
423	Codice fiscale ente non valido
430	Campo denominazione sociale eccede la lunghezza massima
431	Campo forma giuridica eccede la lunghezza massima
433	Campo codice fiscale eccede la lunghezza massima
434	Campo partita IVA eccede la lunghezza massimada definire

Codici di errore relativi ai dati contenuti nell'oggetto DatiSedeSociale:

Codice	Descrizione
450	Indirizzo obbligatorio
451	Codice Catasto stato sede obbligatorio
452	Codice Catasto sede obbligatorio
453	Se campo codice Catasto stato della sede diverso da italia (00000), il campo codice Catasto comune della sede non deve essere impostato
461	Codice Catasto sede non valido
462	Codice Catasto stato sede non valido
470	Campo indirizzo eccede la lunghezza massima
471	Campo codice Catasto sede sociale eccede la lunghezza massima
472	Campo comune straniero sede sociale eccede la lunghezza massima
473	Campo codice Catasto stato sede sociale eccede la lunghezza massima

Codici di errore relativi ai dati contenuti nell'oggetto DatiOperatore:

Codice	Descrizione
500	Codice operatore obbligatorio
501	Dati ufficio obbligatori
510	Cognome operatore non valido
511	Nome operatore non valido
520	Campo codice operatore eccede la lunghezza massima
521	Campo cognome operatore eccede la lunghezza massima
522	Campo nome operatore eccede la lunghezza massima

Codici di errore relativi ai dati contenuti nell'oggetto DatiUfficio:

Codice	Descrizione
550	Sede ufficio obbligatoria
551	Descrizione ufficio obbligatoria
560	Sede ufficio non valida
561	Descrizione ufficio non valida
570	Campo sede ufficio eccede la lunghezza massima
571	Campo descrizione ufficio eccede la lunghezza massima

Codici di errore relativi ai dati contenuti nell'oggetto AltriDati:

Codice	Descrizione
600	Codice finalità obbligatorio
601	Numero protocollo obbligatorio
602	Data protocollo obbligatoria
611	Codice finalità non valido
612	Numero protocollo non valido
613	Data protocollo non valida
614	Codice finalità non autorizzata
615	Alla data odierna la finalità richiesta non è valida
616	Alla data odierna la finalità richiesta è sospesa
621	Campo info da stampare eccede la lunghezza massima
622	Campo info da restituire eccede la lunghezza massima
623	Campo codice finalità eccede la lunghezza massima
624	Campo numero protocollo da stampare eccede la lunghezza massima

7.2.2 Esiti

Di seguito la tabella dettagliata con i codici esito relativi al singolo nominativo:

Codice	Descrizione
001	Per il nominativo richiesto il certificato prodotto risulta positivo.
002	Per il nominativo richiesto il certificato prodotto risulta positivo ma sono stati trovati dei sinonimi. Verificare la lista degli sinonimi.
003	Per il nominativo richiesto il certificato prodotto risulta nullo.
004	Per il nominativo richiesto il certificato prodotto risulta nullo ma sono stati trovati dei sinonimi. Verificare la lista dei sinonimi.
005	Per il nominativo richiesto sono stati trovati degli omonimi. Il certificato non è stato prodotto. Verificare la lista degli omonimi.
006	Il certificato non è stato prodotto poiché il soggetto risulta deceduto.
007	Il certificato non è stato prodotto poiché il soggetto non è sincronizzato.
008	Il certificato non è stato prodotto poiché il soggetto è in lavorazione.
009	Il certificato non è stato prodotto poiché il soggetto è con errori.
010	Il certificato non è stato prodotto poiché il soggetto è minorenne.

Nel caso di presenza di sinonimi (codici 002 e 004) con Stato di nascita "LUOGO SCONOSCIUTO" è possibile richiedere il certificato tramite la procedura CERPA inserendo il codice catastale fittizio **Z998**

8 Informazioni in merito all'acquisizione del certificato di firma elettronica di cui all'articolo 7, comma 8, del decreto dirigenziale

8.1 Soggetto fornitore - Certification Authority (CA)

Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi - Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati – Ufficio sistemi di rete e innovazioni tecnologiche (DGSIA).

Sede - Via Crescenzio – 17/C - 00193 Roma

Sito web - http://www.giustizia.it

8.2 Oggetto

E' la certificazione della chiave pubblica appartenente alla coppia di chiavi asimmetriche (chiave privata e chiave pubblica) generata autonomamente dalla PA.

Tale certificazione permette di instaurare una comunicazione sicura garantendo alle parti l'identità comunicante e la riservatezza dei dati trasmessi.

La procedura di richiesta e rilascio del certificato sono gestite dalla CA, previa comunicazione alla stessa dell'indicazione delle PA ammesse all'accesso diretto del SIC da parte dell'Ufficio Centrale del Casellario.

8.3 Procedure operative

La procedura per la certificazione si compone delle seguenti fasi:

- richiesta del certificato
- emissione del certificato

8.3.1 Richiesta del certificato

La richiesta, corredata dal file CSR, sarà inoltrata dalla PA alla CA tramite Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo di PEC: dgsia.dog@giustiziacert.it.

8.3.2 Il file CSR (Certificate Signing Request)

Il file CSR, contenente la richiesta di certificazione, conterrà la firma generata con la chiave privata corrispondente alla chiave pubblica che si desidera sia certificata, in modo da fornire prova di possesso della medesima chiave privata.

Nel file CSR dovranno essere inserite almeno le seguenti informazioni:

- il nome del referente da certificare (Common Name) = <nome PA>CERPA ;
- la denominazione dell'Amministrazione pubblica/Ente richiedente (Organization);
- l'ente responsabile dell'applicazione (Organizational Unit);
- la codifica fissa "IT" per il codice identificante il paese dell'ente proprietario del dominio (Country);

8.3.3 Caratteristiche della chiave pubblica da certificare

La lunghezza della chiave pubblica di cui si richiede la certificazione (e della corrispondente chiave privata) non deve essere inferiore ai 2048 bit allo scopo di fornire adeguate garanzie di sicurezza.

L'algoritmo di crittografia asimmetrica (hashing) da utilizzare è sha1.

Key usage: Digital signature.

Henhanced key usage: vuoto.

8.3.4 Emissione del certificato

La CA, verificata la provenienza, l'integrità e le autorizzazioni del mittente della busta crittografica, e verificata presso il Casellario Centrale la sussistenza delle condizioni per l'accesso diretto al SIC, metterà a disposizione il certificato richiesto trasmettendolo via PEC alla PA richiedente che, a sua volta, invierà la chiave pubblica al Casellario all'indirizzo di PEC uff3.dgpenale.dag@giustiziacert.it.

Analogamente il Casellario risponderà all'Amministrazione interessata inviando la chiave pubblica del proprio certificato.

La CA non darà corso all'emissione del certificato qualora i dati comunicati non risultino corretti o completi in base ai riscontri derivanti dalle verifiche poste in essere.

8.3.5 Formato del certificato e sua validità

Il certificato emesso è conforme al formato standard X.509 v3, codificato in base64, per quanto riguarda gli attributi in esso presenti e il relativo utilizzo.

Il certificato contiene al suo interno l'indicazione del periodo di validità nel campo "validità" (validity) con gli attributi "valido dal" (not before) e "valido fino al" (not after).

Al di fuori di questo intervallo di date, comprensive di ore, minuti e secondi, il certificato è da considerarsi non valido.

La durata del certificato è stabilita in anni 3.

8.4 Revoca, sospensione e rinnovo del certificato

La revoca o la sospensione di un certificato ne tolgono la validità e rendono non validi gli utilizzi della corrispondente chiave privata effettuati successivamente al momento di revoca o sospensione.

I certificati revocati o sospesi sono inseriti in una lista di revoca e sospensione (CRL) firmata dal Certificatore e pubblicata con periodicità prestabilita nel registro dei certificati.

La revoca e la sospensione di un certificato hanno efficacia dal momento di pubblicazione della lista e comportano l'invalidità dello stesso e degli utilizzi della corrispondente chiave privata effettuati successivamente a tale momento.

8.4.1 Revoca

Il Certificatore può eseguire la revoca del certificato su propria iniziativa o su richiesta del titolare. La revoca va chiesta nel caso si verifichino le seguenti condizioni:

- la chiave privata sia stata compromessa, ovvero sia venuta meno la segretezza della medesima, ovvero si sia verificato un qualunque evento che abbia compromesso il livello di affidabilità della chiave privata stessa;
- il titolare non riesce più ad utilizzare il certificato in suo possesso;
- si verifica un cambiamento dei dati presenti nel certificato;
- termina il rapporto tra il titolare e il Certificatore.

8.4.2 Sospensione

Il Certificatore può eseguire la sospensione del certificato su propria iniziativa o su richiesta del titolare. La sospensione va richiesta nel caso in cui si verifichino le seguenti condizioni:

- è stata effettuata una richiesta di revoca senza la possibilità di accertare in tempo utile l'autenticità della richiesta;
- il titolare o il Certificatore acquisiscono elementi di dubbio sulla validità del certificato;
- si presenta la necessità di un'interruzione della validità del certificato.

8.4.3 Rinnovo

Allo scadere del proprio certificato, l'Amministrazione interessata dovrà

provvedere al suo rinnovo inoltrando la richiesta alla CA competente. Analogamente dovrà fare il Casellario.

Le chiavi pubbliche scambiate precedentemente non dovranno essere aggiornate.

ALLEGATO TECNICO B

REGOLE PROCEDURALI DI CARATTERE TECNICO OPERATIVO PER L'ACCESSO AI SERVIZI DISPONIBILI TRAMITE LA POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

Definizioni e acronimi

Nel presente capitolo è riportata la descrizione dei termini, degli acronimi e delle abbreviazioni usate nel documento.

Definizione/Acronimo	Descrizione
Accordo di servizio	Definisce le prestazioni del servizio e le modalità di erogazione/fruizione, ovvero le funzionalità del servizio, le interfacce di scambio dei messaggi tra erogatore e fruitore, i requisiti di qualità di servizio dell'erogazione/fruizione, ed i requisiti di sicurezza dell'erogazione/fruizione. Inoltre mantiene un riferimento all'ontologia/schema concettuale che definisce la semantica dell'informazione veicolata dal servizio.
Casellario giudiziale	Insieme dei dati relativi a provvedimenti giudiziari e amministrativi definitivi riferiti a soggetti determinati.
CERPA-WEB	Sito web messo a disposizione dall'Ufficio del casellario centrale, per la fruizione dei servizi del sistema CERPA.
Certificato ex articolo 39 T.U.	Certificato contenente tutte le iscrizioni presenti nel sistema al nome di una determinata persona, rilasciato alle amministrazioni pubbliche e ai gestori di pubblici servizi, nelle ipotesi di cui al comma 10 del decreto dirigenziale CERPA
Certificato selettivo ex articolo 39 T.U.	Certificato rilasciato alle amministrazioni pubbliche e ai gestori di pubblici servizi contenente le iscrizioni presenti nelle banche dati del casellario giudiziale e dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato al nome di una determinata persona o ente, selezionate dal SIC attraverso una procedura appositamente realizzata in base a quanto stabilito in apposita convenzione. La certificazione riporta tra l'altro gli estremi della convenzione.
Chiave pubblica	Elemento della coppia di chiavi asimmetriche destinato ad essere reso pubblico, con il quale si verifica la firma digitale apposta sul documento informatico dal titolare delle chiavi asimmetriche.
Firma digitale	Firma elettronica qualificata basata su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni).
Glifo	Contrassegno generato elettronicamente, costituito da una sequenza di bit, codificata mediante una tecnica grafica e idonea

Definizione/Acronimo	Descrizione
	a rappresentare un documento amministrativo informatico o un suo estratto o una sua copia o un suo duplicato o i suoi dati identificativi. A tutti gli effetti di legge sostituisce la sottoscrizione autografa della copia analogica
SIC	Sistema informativo automatizzato del casellario giudiziale, del casellario dei carichi pendenti, dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, dell'anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato (articolo 3).
PA o Ente	Pubbliche Amministrazioni e i gestori di pubblici servizi che hanno diritto di ottenere i certificati del casellario giudiziale e dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, quando tale certificato è necessario per l'esercizio delle loro funzioni.
PDF	Portable Document Format è un formato documentale elettronico definito dallo standard internazionale ISO/IEC 32000.
PEC	Posta Elettronica certificata è un sistema di posta elettronica nel quale e' fornita al mittente documentazione elettronica attestante l'invio e la consegna di documenti informatici, così come disciplinata nel Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005 n. 68.
SISTEMA CERPA	Sistema di Certificazione Pubbliche Amministrazioni, insieme dei servizi, attivabili tramite una delle modalità indicate nell'articolo 4 comma 2, che provvedono alla ricezione delle richieste di consultazione trasmesse con le modalità di cui agli articoli 7 e 8, alla ricerca dei soggetti sulle banche dati del SIC e alla produzione dei certificati con firma digitale. Il sistema provvede inoltre alla verifica di conformità agli standard, definiti nel presente decreto, delle richieste di consultazione e all'attivazione del sistema di autorizzazione.
T.U.	Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313.
Web service	Sistema software progettato per supportare l'interoperabilità tra diversi elaboratori su di una medesima rete; caratteristica fondamentale di un Web Service è quella di offrire un'interfaccia software utilizzando la quale altri sistemi possono interagire con il Web Service stesso attivando le operazioni descritte nell'interfaccia tramite appositi "messaggi" inclusi in una "busta" SOAP: tali messaggi sono, solitamente, trasportati tramite il protocollo HTTP e formattati secondo lo standard XML.

Obiettivi del documento

Obiettivo del documento è descrivere l'architettura generale e le regole procedurali di carattere tecnico operativo per l'accesso ai servizi disponibili tramite la *Posta Elettronica Certificata* (PEC) in merito agli articoli 8 e 9 del decreto dirigenziale del 0/12/2012 ai sensi dell'articolo 39 D.P.R. 14 novembre 2002, N. 313.

Il documento è così strutturato:

1. Descrizione del contesto di applicazione del documento;
2. Descrizione generale del processo implementato dal sistema di *Certificazione Pubbliche Amministrazioni* (CERPA) a supporto dei servizi di certificazione tramite PEC;
3. Risposte del sistema

1 Contesto

Il sistema CERPA nasce dalla necessità di attuare l'articolo 39 del Testo Unico (T.U.) al fine di consentire la consultazione diretta del sistema da parte delle amministrazioni pubbliche e dei gestori di pubblici servizi per l'acquisizione dei certificati di cui agli articoli 28 e 32 in materia di Casellario Giudiziale e dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato.

La cooperazione tra il sistema CERPA e le PA, si basa su due soluzioni software:

1. Un Software di Cooperazione Applicativa che permette lo scambio di dati tra SIC e i singoli sistemi di ogni PA, utilizzando una porta di dominio per la trasmissione e ricezione dei dati adottando la tecnologia Web Service (*XML*, *SOAP*, *WSDL*) su protocollo HTTP.
2. Una soluzione che prevede la richiesta da parte della PA ed una risposta da parte del Casellario tramite utilizzo di *Posta Elettronica Certificata* (PEC).

In questo documento si descrivono l'architettura generale e le regole procedurali di carattere tecnico operativo per la fruizione dei servizi offerti dal sistema CERPA attraverso la seconda modalità, ovvero attraverso l'utilizzo della PEC.

Per quanto riguarda la modalità di richiesta tramite l'utilizzo della Cooperazione Applicativa si rimanda all'Allegato A del decreto dirigenziale ai sensi dell'articolo 39 d.P.R. 14 novembre 2002, N. 313.

2 Servizi di certificazione tramite PEC

Requisito fondamentale per la fruizione dei servizi di certificazione tramite PEC è che la PA che voglia usufruirne sia dotata di un Domino di Posta Elettronica Certificata e di un Server di Posta Elettronica Certificata.

L'utente della PA dovrà compilare, attraverso la procedura di seguito descritta, un apposito modulo di richiesta con i nominativi per i quali vuole che sia prodotta la certificazione da parte del Casellario. Ultimata la compilazione del modulo dovrà firmarlo digitalmente, tramite la smart card personale e poi allegarlo alla e-mail che invierà via PEC all'indirizzo certificatipa@casellariocentrale.giustiziacert.it, messo a disposizione delle PA per la ricezione e gestione delle richieste. Il sistema CERPA risponderà alla mail inviata dal richiedente, allegando i certificati richiesti.
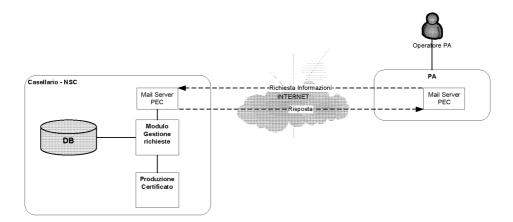
A supporto dell'intero processo di richiesta certificati tramite PEC, il sistema CERPA mette a disposizione delle PA i seguenti moduli:

1. **Applicazione web** per la gestione delle utenze delle PA abilitate all'invio delle richieste;
2. Applicazione installabile localmente sulle postazioni della PA, "FirmaOK"- fornita da poste Italiane, di supporto all'estrazione delle chiavi pubbliche necessarie durante la fase di registrazione degli utenti della PA da abilitare all'invio delle richieste;
3. Applicazione installabile localmente sulle postazioni della PA, **CERPA-CompilazioneRichiesta**, per la compilazione del modulo di richiesta certificati da allegare al messaggio di posta elettronica.

Di seguito sono descritti i passi delle procedure coinvolte nel processo di fruizione del servizio di certificazione tramite PEC:

1. Gestione delle utenze abilitate alla richiesta certificati tramite PEC (procedura propedeutica all'invio di richieste di certificazione):
   a. La PA richiede l'abilitazione al servizio attraverso apposito modulo [Allegato C decreto dirigenziale Ministero della Giustizia 05/12/2012] nominando contestualmente un proprio referente per l'attività di gestione delle abilitazioni all'accesso, indicato in seguito come *Referente della Gestione degli Accessi* (RGA);
   b. Il Casellario fornisce al RGA le credenziali di accesso al modulo del sistema CERPA dedicato alla gestione delle abilitazioni al servizio;

      Attraverso l'applicazione web per la gestione delle utenze delle PA il referente, inizialmente l'unico ad avere le credenziali di accesso, abilita gli utenti della propria PA. Durante la fase di registrazione delle nuove utenze il sistema richiede obbligatoriamente di fornire anche la chiave pubblica della firma digitale di ogni utente. A supporto dell'estrazione della chiave pubblica della firma digitale dell'utente da registrare, il sistema CERPA fornisce un link che rimanda all'applicazione "FirmaOK" - fornita da Poste Italiane, che consente l'estrazione della chiave pubblica dal smart card personale. La chiave pubblica fornita al sistema è utilizzata per cifrare il risultato della richiesta di certificazione inviato al mittente della richiesta. In questo modo il sistema assicura che il risultato sia utilizzabile solo ed esclusivamente dal mittente della e-mail garantendo la non modificabilità e la integrità del risultato;
2. Procedura di gestione delle richieste certificati tramite PEC:
   a. L'utente della PA abilitato dal RGA al servizio, utilizzando sulla propria postazione l'applicazione CERPA-Compilazione, destinata alla compilazione del modulo di richiesta, crea due file contenti le informazioni necessarie al sistema CERPA per la generazione dei certificati. I file generati sono in formato testo e contengono uno le informazioni riguardanti il tipo di richiesta effettuata e l'altro l'elenco dei nominativi di cui si richiede la certificazione. Date le limitazioni sulle dimensioni degli allegati ai messaggi di posta certificata, l'applicazione CERPA-Compilazione attualmente permette di richiedere la certificazione per un massimo di 50 nominativi;
   b. L'utente abilitato al servizio invia, come allegato, tramite PEC all'indirizzo del sistema CERPA i file prodotti dall'applicazione CERPA-Compilazione. In questa fase è essenziale non rinominare tali file in quanto il sistema rigetterebbe la richiesta;
   c. Il sistema CERPA elabora i file inviati come allegato verificando che il mittente sia un utente abilitato e che il tipo di certificazione richiesta sia congruente con il livello di abilitazione. In caso contrario il sistema

CERPA invia una e-mail di notifica specificando i motivi che hanno impedito la generazione della certificazione richiesta. Se il controllo sull'abilitazione va a buon fine il sistema estrae dall'allegato le informazioni necessarie per la generazione dei certificati richiesti;

d. Il sistema CERPA invia al mittente della richiesta i certificati in formato PDF firmati digitalmente, con la firma digitale del Direttore dell'Ufficio del Casellario Centrale, e criptati con la chiave pubblica fornita in fase di registrazione dell'utente. Tutti i file dei certificati richiesti, firmati e criptati, sono compressi in un unico file zip ed allegati alla e-mail inviata dal sistema come risposta alla e-mail di richiesta dell'utente.

La descrizione precedentemente esposta ha lo scopo di descrivere a grandi linee il servizio di certificazione tramite PEC offerto dal Casellario, per il dettaglio completo sul tutte le funzionalità offerte dal sistema CERPA si rimanda al sito CERPA-WEB da dove è possibile scaricare:

1. le applicazioni "Firma OK"- fornita da Poste Italiane e CERPA-CompilazioneRichiesta, installabili sulle postazioni degli utenti della PA, e i relativi manuali utente

2. la guida completa all'utilizzo dell'applicazione web per la gestione delle abilitazioni al servizio.

3. Il modulo software Viewer per la verifica della firma digitale contenuta nel glifo e della corrispondenza della copia analogica rispetto al documento informatico originale.

3 Risposte del sistema

3.1 Gestione dei codici di errore e degli esiti

Descrizione: messaggi di errore e non, specifici, restituiti dal sistema all'utente finale.

Messaggio:

- "Sistema CERPA-PEC: Errore durante il recupero del codice ufficio dal file in allegato.";
- "Sistema CERPA-PEC: Errore durante il recupero del codice fiscale dal file in allegato.";

- “Sistema CERPA-PEC: Si è verificato un errore durante l'elaborazione della richiesta: (*numero richiesta*).”;
- “Sistema CERPA-PEC: Richiesta: (*numero richiesta*) elaborata correttamente.”;
- “Notifica di Errore per la Richiesta: (*numero richiesta*).”;
- “Notifica di Errore.”;
- “Attenzione! L'utente non è censito correttamente nel sistema.”;
- “La richiesta con oggetto: (*oggetto della richiesta*) inviata il giorno: (*giorno dell’invio*) risulta avere dei file allegati con estensione errata.”;
- “La richiesta con oggetto: (*oggetto della richiesta*) inviata il giorno: (*giorno dell’invio*) risulta avere un numero di file allegati errato: (*numero files*).“;
- “RE : errore durante l'elaborazione della richiesta: (*numero richiesta*).“;
- “L'utente firmatario della richiesta: (*numero richiesta*) appartenente all'ufficio: (*codice ufficio*) non risulta abilitato al servizio della PEC.”;
- “L'ufficio di appartenenza dell'utente: (*cognome - nome*) non risulta essere abilitato per la seguente finalità: (*descrizione finalità*) indicata nella richiesta.”;
- “L'utente: (*cognome - nome*) non risulta abilitato a richiedere il seguente tipo di certificato: (*codice tipo certificato*).”;
- “L'indirizzo email con il quale è stata inviata la richiesta non corrisponde all'indirizzo email dell'utente: (*cognome - nome*) registrato per il servizio PEC”.

16A04747

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 8 giugno 2016.

Modifica al decreto 30 gennaio 1998, recante: «Tabelle relative alle discipline equipollenti previste dalla normativa regolamentare per l’accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale».

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, «Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, «Regolamento recante la determinazione dei requisiti per l’accesso alla direzione sanitaria aziendale e dei requisiti e dei criteri per l’accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale»;

Visto il decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 14 febbraio 1998, n. 37, supplemento ordinario n. 25, e successive modificazioni, recante «Tabelle relative alle discipline equipollenti previste dalla normativa regolamentare per l'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale»;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 27 gennaio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 15 giugno 2006, n. 137, supplemento ordinario, recante «Riassetto delle scuole di specializzazione di area veterinaria» il quale ha individuato tra le scuole di area veterinaria la scuola di specializzazione in «Igiene e controllo dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura»;

Considerato che il citato decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1998, non prevede nella tabella B, «Valevole per la verifica e la valutazione delle specializzazioni», la predetta scuola di specializzazione;

Ritenuto, pertanto, di provvedere all'integrazione della tabella B di cui al citato decreto 30 gennaio 1998, inserendo tra le specializzazioni equipollenti la scuola di specializzazione in «Igiene e controllo dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura», al fine di consentire agli specialisti in «Igiene e controllo dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura» la partecipazione ai concorsi pubblici indetti per l'accesso al Servizio sanitario nazionale;

Acquisito il parere favorevole del Consiglio superiore di sanità nella seduta del 16 febbraio 2016;

Decreta:

Art. 1.

1. Per le motivazioni di cui in premessa ed in conformità al parere espresso dal Consiglio superiore di sanità nella seduta del 16 febbraio 2016, la specializzazione in «Igiene e controllo dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura» è inserita tra le specializzazioni equipollenti ai fini dell'accesso alla disciplina di «Igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati», nonché alla disciplina di «Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche».

Art. 2.

1. La tabella B «Valevole per la verifica e la valutazione delle specializzazioni», di cui al decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 14 febbraio 1998, n. 37, supplemento ordinario n. 25, è modificata come indicato nell'allegato 1, parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 giugno 2016

Il Ministro: LORENZIN

ALLEGATO *1*

Alle specializzazioni di cui alla tabella B del decreto del Ministro della sanità del 30 gennaio 1998 e successive modificazioni, recante «Tabelle relative alle discipline equipollenti previste dalla normativa regolamentare per l'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale» è aggiunta la seguente specializzazione:

Area dell'Igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati.

1) Area dell'igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati.

Scuole equipollenti: Igiene e controllo dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

Area dell'Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche

1) Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche.

Scuole equipollenti: Igiene e controllo dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

16A04764

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 23 maggio 2016.

Riduzione dell'estratto non riduttore minimo dei vini a denominazione di origine controllata «Lison-Pramaggiore», per le tipologie «Bianco», «Sauvignon», «Chardonnay» e «Verduzzo», limitatamente alla campagna vendemmiale 2015/2016.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;
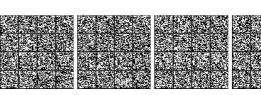
Visto il decreto ministeriale 7 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto legislativo n. 61/2010;

Considerato che il predetto decreto ministeriale 7 novembre 2012 contempla disposizioni applicative del citato reg. (CE) n. 607/2009, in particolare per quanto concerne talune modalità procedurali di esame e di comunicazione relative alle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari;

Considerato che sono in corso le procedure per l'adozione degli atti delegati e di esecuzione della Commissione U.E. previsti dall'art. 109, par. 3, e dall'art. 110 del citato reg. (UE) n. 1308/2013, in particolare per quanto concerne le modalità di esame, di approvazione e di trasmissione alla Commissione U.E. delle proposte di modifica del disciplinare che non comportano alcuna modifica al documento unico, ivi comprese le modifiche temporanee, nell'ambito dei quali sono da riprendere, opportunamente aggiornate e semplificate, talune disposizioni del preesistente reg. (CE) n. 1234/2007, art. 118-*octodecies*, par. 3, e del citato reg. (CE) n. 607/2009;

Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 20 dicembre 2011, concernente l'approvazione dei disciplinari di produzione dei vini DOP e IGP consolidati con le modifiche introdotte per conformare gli stessi alla previsione degli elementi di cui alla richiamata normativa dell'U.E., ivi compreso il disciplinare consolidato ed il relativo fascicolo tecnico della DOP «Lison - Pramaggiore»;

Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato sul sito internet del Ministero - Sezione Prodotti DOP e IGP - Vini DOP e IGP, con il quale è stato da ultimo aggiornato il disciplinare di produzione della predetta DOC;

Visto in particolare l'art. 6, comma 3, del sopra citato disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Lison-Pramaggiore», che prevede la facoltà per il Ministero di poter ridurre i limiti dell'estratto non riduttore minimo;

Vista la domanda del Consorzio Vini Venezia, trasmessa per il tramite della Regione Veneto con nota n. 165583 del 28 aprile 2016, intesa ad ottenere la riduzione del valore minimo dell'estratto non riduttore dei vini a denominazione di origine controllata «Lison-Pramaggiore», ai sensi del sopra richiamato art. 6 comma 3 del disciplinare di produzione per le tipologie «Bianco», «Sauvignon», «Chardonnay» e «Verduzzo», per i prodotti derivanti dalla sola campagna vendemmiale 2015/2016, nella misura di 2 g/l (rispettivamente dagli attuali 20 g/l a 18g/l per le prime 3 tipologie e da 18 g/l a 16 g/l per la tipologia «Verduzzo»);

Tenuto conto delle motivazioni fornite dal citato Consorzio a sostegno della predetta istanza, con le quali è stato evidenziato che il particolare andamento climatico antecedente alla vendemmia 2015 ha determinato una significativa riduzione dei valori dell'estratto non riduttore minimo dei relativi vini, rispetto a quelli medi riscontrati nelle annate precedenti;

Considerato che sono in fase di adozione presso la Commissione UE le nuove disposizioni procedurali, in particolare per la disciplina delle modifiche temporanee in questione, per le quali sarà prevista la definizione nazionale e la relativa comunicazione alla Commissione UE;

Considerato che per l'esame della modifica temporanea in questione si applica la procedura nazionale semplificata di cui all'art. 10, comma 8, del citato decreto ministeriale 7 novembre 2012 e che in tale ambito è stato rispettato il requisito della pubblicizzazione di cui all'art. 6 del predetto decreto ed è stato acquisito il parere favorevole espresso della Regione Veneto con la citata nota n. 165583 del 28 aprile 2016;

Ritenuta la necessità di dover procedere alla riduzione dell'estratto non riduttore minimo dei vini a denominazione di origine controllata «Lison-Pramaggiore» per le tipologie «Bianco», «Sauvignon», «Chardonnay» e «Verduzzo», limitatamente alle produzioni derivanti dalla campagna vendemmiale 2015/2016;

Ritenuto di dover comunicare la modifica temporanea in questione alla Commissione U.E. tramite il sistema informativo messo a disposizione ai sensi dell'art. 70-*bis*, paragrafo 1, lettera *a)* del regolamento (CE) n. 607/2009, nonché di dover pubblicare la stessa sul sito internet del Ministero - Sezione Prodotti DOP e IGP - Vini DOP e IGP;

Decreta:

Articolo unico

1. Il limite minimo dell'estratto non riduttore dei vini a denominazione di origine controllata «Lison-Pramaggiore» previsto all'art. 6 del disciplinare di produzione, così come da ultimo modificato con il decreto ministeriale 7 marzo 2014 richiamato in premessa, per le produzioni derivanti dalla sola campagna vitivinicola 2015/2016, è ridotto da 20,0 g/l a 18,0 g/l per le tipologie «Bianco», «Sauvignon» e «Chardonnay» e da 18,0 g/l a 16,0 g/l per la tipologia «Verduzzo».

2. La modifica di cui al comma 1 è comunicata alla Commissione UE tramite il sistema informativo «e-Ambrosia», messo a disposizione ai sensi dell'art. 70-*bis*, paragrafo 1, lettera *a)* del regolamento (CE) n. 607/2009 e pubblicata sul sito internet del Ministero - Sezione Prodotti DOP e IGP - Vini DOP e IGP.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 maggio 2016

Il direttore generale: GATTO

16A04729

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 16 maggio 2016.

Liquidazione coatta amministrativa della «VI-CRI società cooperativa a r.l.», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale l'Unione italiana cooperative ha chiesto che la «VI-CRI Società cooperativa a r.l.» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio 31 dicembre 2013, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 411.080,00, si è riscontrata una massa debitoria di € 794.164,00 ed un patrimonio netto negativo di € - 397.995,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 giugno 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La «VI-CRI Società cooperativa a r.l.», con sede in Roma (codice fiscale n. 05427481006) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore la dott.ssa Sara Agostini nata a Genova il 6 settembre 1972 (codice fiscale GSTSRA72P46D969J), e domiciliata in Roma, via Angelo Fava, n. 46/d.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ave ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 16 maggio 2016

Il Ministro: CALENDA

16A04740

DECRETO 20 maggio 2016.

Sostituzione del commissario liquidatore della «A.B.R. Agricoltori Bisentini Riuniti Coop. a r.l.», in Bisenti.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA
COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013 n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto direttoriale n. 79/SAA/2015 dell'11 giugno 2015 con il quale la società cooperativa «A.B.R. Agricoltori Bisentini Riuniti coop. a r.l.» con sede in Bisenti (TE) è stata sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Augusto Valchera ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota del 5 febbraio 2016 con la quale il dott. Augusto Valchera ha comunicato la rinuncia all'incarico di commissario liquidatore;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La dott.ssa Maria Laura Di Pierri, nata a Pescara il 23 settembre 1972 (codice fiscale DPR MLR 72P63 G482W) e ivi domiciliato in Viale Bovio, n. 263, è nominata commissario liquidatore della società cooperativa «A.B.R. Agricoltori Bisentini Riuniti coop. a r.l.» con sede in Bisenti (TE) (codice fiscale n. 00176870673) già sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con precedente decreto direttoriale dell'11 giugno 2015 n. 79/SAA/2015, in sostituzione del dott. Augusto Valchera, rinunciatario.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 20 maggio 2016

Il direttore generale: MOLETI

16A04739

DECRETO 20 maggio 2016.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Domus Arva società cooperativa sociale onlus», in Aprigliano.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013 n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto direttoriale 31 marzo 2015 n. 17/SAA/2015 con il quale la società cooperativa «Domus Arva società cooperativa sociale Onlus» con sede in Aprigliano (CS) è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile (oggi art. 2545-*septiesdecies* del codice civile) e l'avv. Francesco Fiorentino ne è stata nominato commissario liquidatore;

Vista la nota del 7 marzo 2016 con la quale l'avv. Francesco Fiorentino rinuncia all'incarico di commissario liquidatore;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Visti i nominativi dei professionisti segnalati dall'Associazione di rappresentanza assistenza e tutela del movimento cooperativo CCI;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Salvatore Impieri, nato a Belvedere M.mo (CS) il 24 ottobre 1968 (C.F MPRSVT68R24A773F) e ivi domiciliato in via F. Cilea, n. 4, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Domus Arva società cooperativa sociale Onlus» con sede in Aprigliano (CS) (c.f. 02448810784) già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile (oggi art. 2545-*septiesdecies* del codice civile) con precedente decreto direttoriale 31 marzo 2015 n. 17/SAA/2015. in sostituzione dell'avv. Francesco Fiorentino, rinunciatario.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 20 maggio 2016

Il direttore generale: MOLETI

16A04741

DECRETO 31 maggio 2016.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Italia Lavoro», in Masate e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto direttoriale n. 28/SGC/2015 del 4 novembre 2015, con il quale la società cooperativa «Italia Lavoro» è stata posta in gestione commissariale ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, e l'avv. Simona Bezzi ne è stata contestualmente nominata commissario governativo;

Vista la relazione conclusiva, pervenuta in data 12 aprile 2016, con la quale il commissario governativo ha proposto l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa dell'ente evidenziandone il sostanziale stato di insolvenza, in quanto a fronte di mancanza di attivo si riscontra una ingente e documentata esposizione debitoria per un totale di € 138.698,58 così articolata:

Revoca Fidi Banco Popolare per € 48.000,00;

Grenke Locazione contratto leasing attrezzature per ufficio per € 63.171,60;

Selma Bipiemme contratto leasing per € 17.216,00;

Service Lines soc. recupero crediti per Telecom Italia per € 10.300,70;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Italia Lavoro», con sede in Masate (MI) (codice fiscale 08144450965) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore l'avv. Simona Bezzi nata a Novara il 23 aprile 1966 (C.F. BZZSMN66D63F952S), ivi domiciliata, c.so F. Cavallotti, n. 20.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 31 maggio 2016

Il Ministro: CALENDA

16A04742

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 6 giugno 2016.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Clenil» ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 795/2016).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito nella legge 24 giugno 2009, n. 77, con il quale all'art. 13, comma 1, lettera *b)* viene rideterminata la quota di spettanza per le aziende farmaceutiche, prevista all'art. 1, comma 40 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel 58,65 per cento del prezzo al pubblico al netto dell'imposta sul valore aggiunto;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società «Chiesi Farmaceutici S.p.a.» è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale «Clenil»;

Vista la determinazione relativa alla classificazione del medicinale ai sensi dell'art. 12, comma 5, legge 8 novembre 2012, n. 189;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la riclassificazione della confezione codice A.I.C. n. 023103171;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica del 10 febbraio 2016;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 30 marzo 2016;

Vista la deliberazione n. 24 del 29 aprile 2016 del Consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale CLENIL nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

confezione: «100 microgrammi/erogazione soluzione pressurizzata per inalazione» 200 erogazioni in contenitore AL con valvola dosatrice - A.I.C. n. 023103171 (in base 10) 0Q11Q3 (in base 32);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): € 11,75;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 19,39.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Clenil» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 6 giugno 2016

Il direttore generale: PANI

16A04727

DETERMINA 6 giugno 2016.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Baxogar» ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 796/2016).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito nella legge 24 giugno 2009, n. 77, con il quale all'art. 13, comma 1, lettera *b)* viene rideterminata la quota di spettanza per le aziende farmaceutiche, prevista all'art. 1, comma 40 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel 58,65 per cento del prezzo al pubblico al netto dell'imposta sul valore aggiunto;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società «Pharmacare S.r.l.» è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale «Baxogar»;

Vista la determinazione relativa alla classificazione del medicinale ai sensi dell'art. 12, comma 5, legge 8 novembre 2012, n. 189;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la riclassificazione della confezione codice A.I.C. n. 040501025;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica del 10 febbraio 2016;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 30 marzo 2016;

Vista la deliberazione n. 24 del 29 aprile 2016 del Consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale BAXOGAR nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

confezione: «150 mg compresse rivestite con film» 3 compresse in blister pa/al/pvc-al - A.I.C. n. 040501025 (in base 10) 16MZT1 (in base 32);

classe di rimborsabilità: «A Nota 79»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): € 21,19;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 39,74.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Baxogar» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 6 giugno 2016

Il direttore generale: PANI

16A04728

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERA 15 giugno 2016.

Approvazione delle modifiche al regolamento del mercato telematico delle obbligazioni non governative e dei titoli emessi da organismi internazionali partecipati da Stati organizzato e gestito da MTS S.p.A. (Delibera n. 19628).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le sue successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 63, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

Vista la delibera Consob 30 giugno 1998, n. 11517, con la quale MTS SpA è stata autorizzata alla gestione del «Mercato telematico delle obbligazioni non governative e dei titoli emessi da organismi internazionali partecipati da Stati»;

Vista la lettera di MTS SpA del 18 aprile 2016, con cui sono state comunicate le modifiche al regolamento del «Mercato telematico delle obbligazioni non governative e dei titoli emessi da organismi internazionali partecipati da Stati», approvate dall'Assemblea di MTS SpA del 14 aprile 2016;

Visto il parere della Banca d'Italia, comunicato in data 1° giugno 2016;

Ritenuto che le modifiche complessivamente apportate al regolamento del «Mercato telematico delle obbligazioni non governative e dei titoli emessi da organismi internazionali partecipati da Stati» organizzato e gestito da MTS SpA sono conformi alla disciplina comunitaria e idonee ad assicurare la trasparenza del mercato, l'ordinato svolgimento delle negoziazioni e la tutela degli investitori;

Delibera:

Sono approvate le modifiche al regolamento del «Mercato telematico delle obbligazioni non governative e dei titoli emessi da organismi internazionali partecipati da Stati», che assume la denominazione di «MTS Corporate», organizzato e gestito da MTS SpA, approvate dall'Assemblea della società del 14 aprile 2016 e trasmesse alla Consob con lettera del 18 aprile 2016.

La presente delibera verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e sul Bollettino della Consob.

Roma, 15 giugno 2016

Il Presidente: VEGAS

16A04746

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Dorzolomide e Timololo Pensa»

Estratto determina n. 789/2016 del 6 giugno 2016

Medicinale: DORZOLOMIDE E TIMOLOLO PENSA

Titolare AIC:

Pensa Pharma S.p.A. - Via Ippolito Rosellini, 12 – 20124 Milano

Confezioni

AIC n. 043861018 «20 mg/ml / 5 mg/ml collirio soluzione» 1 flacone in PE da 5 ml

Forma farmaceutica: Collirio, soluzione.

Composizione: Un ml di soluzione contiene:

Principio attivo:

dorzolamide 20 mg (come dorzolamide cloridrato 22,26 *mg)*.

timololo 5 mg (come timololo maleato 6,83 *mg)*.

Eccipienti:

Benzalconio cloruro

Idrossietilcellulosa

Mannitolo (E421)

Sodio citrato (E331)

Sodio idrossido (E524) per aggiustare il pH

Acqua per preparazioni iniettabili

Produzione principio attivo:

Dorzolamide Cloridrato

Crystal Pharma S.A.U. - Parque tecnologico de Boecillo Parcela 105 - Spagna – 47151 Boecillo, Valladolid

Timololo Maleato

Sifavitor S.R.L - Via Livelli 1, Frazione Mairano – 26852 Casaletto Lodigiano – Lodi

Produzione, confezionamento, controllo lotti, rilascio lotti:

Genetic S.p.A. - Contrada Canfora, 84084 Fisciano (Salerno)

Indicazioni terapeutiche:

Trattamento della pressione endoculare (PIO) elevata in pazienti con glaucoma ad angolo aperto o glaucoma pseudoesfoliativo, quando la monoterapia con beta-bloccanti per uso locale non è sufficiente.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione

«20 mg/ml / 5 mg/ml collirio soluzione» 1 flacone in PE da 5 ml

AIC n. 043861018 (in base 10) 19UK0U (in base 32)

Classe di rimborsabilità: A

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 4,27

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 8,01

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determinazione ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Dorzolamide e Timololo Pensa» è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Dorzolamide e Timololo Pensa» è la seguente:

Medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Tutela brevettuale

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A04723

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Etoricoxib Doc Generici»

Estratto determina n. 790/2016 del 6 giugno 2016

Medicinale: ETORICOXIB DOC GENERICI

Titolare AIC:

DOC Generici S.r.l. Via Turati 40, 20121 Milano

Confezioni:

Confezione

«60 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL

AIC n. 043688011 (in base 10) 19P82C (in base 32)

Confezione

«90 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL

AIC n. 043688023 (in base 10) 19P82R (in base 32)

Confezione

«120 mg compresse rivestite con film» 5 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL

AIC n. 043688035 (in base 10) 19P833 (in base 32)

Forma farmaceutica: Compressa rivestita con film.

Composizione: Ogni compressa rivestita con film contiene:

Principio attivo:

60 mg, 90 mg, 120 mg di etoricoxib.

Eccipienti:

Interno delle compresse:

Calcio fosfato dibasico anidro (E341)

Cellulosa microcristallina (E 460)

Croscarmellosa sodica (E 468)

Magnesio stearato (E 572)

Rivestimento delle compresse:

Lattosio monoidrato

Ipromellosa (E 464)

Titanio diossido (E171)

Triacetina (E 1518)

Produzione principio attivo

Glenmark Pharmaceuticals Limited - Plot. No. 3109-C, GIDC Industrial Estate, Ankleshwar Dist. Bharuch, Gujarat State 392 002 - India

Alembic Pharmaceuticals Limited Panelav, P.O. Tajpura, Taluka-Halol, District-Panchmahal, Gujarat - 389350 - India

Produzione, confezionamento primario e secondario, controllo dei lotti, rilascio dei lotti

Synthon Hispania SL, C/ Castelló no1, Pol. Las Salinas, Sant Boi de Llobregat, 08830 Barcellona 08830 – Spagna

Rilascio dei lotti

Synthon, s.r.o., Brněnská 32/čp. 597, 678 01 Blansko 678 01 - Repubblica Ceca

Controllo dei lotti

Quinta-Analytica s.r.o., Pražská 1486/18c - Praga 10 - 102 00 - Repubblica Ceca

Labor L+S AG, Mangelsfeld 4 - 97708 Bad Bocklet-Grossenbrach - Germania

ITEST Plus s.r.o., Kladská 1032, Hradec Králové -500 03 - Repubblica Ceca

Produzione, confezionamento primario e secondario

IND-Swift Limited, Off. NH-21 - Village Jawaharpur Tehsil Derabassi - District Sas Nagar (Mohali) - Punjab PIN-140507 - India

Confezionamento primario e secondario

GE Pharmaceuticals Ltd., Industrial Zone «Chekanitza - South» area, 2140 Botevgrad - 2140 - Bulgaria

Rottendorf Pharma GmbH, Ostenfelder Straße 51-61, D-59320 Ennigerloh D-59320 - Germania

Confezionamento secondario

S.C.F. s.n. c, di Giovenzana Roberto e Pelizzola Mirko Claudio, via F. Barbarossa 7 – 26824 Cavenago D'Adda (Lodi) - Italia

Indicazioni terapeutiche:

«Etoricoxib» è indicato in adulti e adolescenti sopra i 16 anni di età per il trattamento sintomatico dell'osteoartrosi (OA), dell'artrite reumatoide (AR), della spondilite anchilosante e del dolore e dei segni di infiammazione associati all'artrite gottosa acuta.

«Etoricoxib» è indicato in adulti e adolescenti sopra i 16 anni per il trattamento a breve termine del dolore moderato associato alla chirurgia dentale.

La decisione di prescrivere un inibitore selettivo della COX-2 deve essere basata su una valutazione dei rischi globali del singolo paziente (vedere paragrafi 4.3, 4.4).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione

«60 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL

AIC n. 043688011 (in base 10) 19P82C (in base 32)

Classe di rimborsabilità: A (nota 66)

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 5,32

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 9,98

Confezione

«90 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL

AIC n. 043688023 (in base 10) 19P82R (in base 32)

Classe di rimborsabilità: A (nota 66)

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 5,66

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 10,62

Confezione

«120 mg compresse rivestite con film» 5 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL

AIC n. 043688035 (in base 10) 19P833 (in base 32)

Classe di rimborsabilità: A (nota 66)

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 1,62

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 3,03

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determinazione ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Etoricoxib DOC Generici» è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Etoricoxib DOC Generici è la seguente:

Medicinali soggetti a prescrizione medica (RR).

Tutela brevettuale

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A04724

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Desloratadina Cipla».

Estratto determina n. 793/2016 del 6 giugno 2016

Medicinale: DESLORATADINA CIPLA

Titolare A.I.C.: Cipla Europe NV, Uitbreidingstraat 80, 2600 Antwerp, Belgio.

Confezioni:

«5 mg compresse rivestite con film» 5 compresse in blister PVC/ACLAR/AL - A.I.C. n. 044367011 (in base 10) 1B9Z53 (in base 32)

«5 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister PVC/ACLAR/AL - A.I.C. n. 044367023 (in base 10) 1B9Z5H (in base 32)

«5 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister PVC/ACLAR/AL - A.I.C. n. 044367035 (in base 10) 1B9Z5V (in base 32)

«5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/ACLAR/AL - A.I.C. n. 044367047 (in base 10) 1B9Z67 (in base 32)

«5 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister PVC/ACLAR/AL - A.I.C. n. 044367050 (in base 10) 1B9Z6B (in base 32)

«5 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PVC/ACLAR/AL - A.I.C. n. 044367062 (in base 10) 1B9Z6Q (in base 32)

Forma farmaceutica:

compressa rivestita con film

Composizione:

ogni compressa rivestita con film contiene:

Principio attivo:

5 mg di desloratadina

Eccipienti:

Nucleo della compressa

Mannitolo

Idrossipropilcellulosa a bassa sostituzione

Olio di ricino idrogenato

Silice colloidale anidra

Talco

Simeticone

Rivestimento della compressa

Ipromellosa

Titanio diossido (E171)

Macrogol

Lacca di alluminio indaco carminio (E132)

Produzione del principio attivo:

Cipla Limited, Plot No. A-33, A-42, MIDC Industrial Area, Patalganga, District - Raigad, Maharashtra, 410 220 India

Rilascio dei lotti:

Cipla (EU) Limited, 4th floor, 1 Kingdom Street, Londra, W26BY, Regno Unito.

S&D Pharma CZ, spol. s.r.o, Theodor 28, 273 08 Pchery (Pharmos a.s. facility), Repubblica Ceca.

Controllo dei lotti:

Select Pharma Laboratories Limited, 55 Stirling Enterprise Park, Stirling, FK77RP, Regno Unito.

Select Bio Laboratories Limited, Biocity Scotland, Bo'ness Road, Motherwell, Lanarkshire, ML1 5UH, Regno Unito.

Eurofins Bel/Novamann s.r.o. Komjatická 73, 940 02 Nové zámky, Kollárovo nám 9, Bratislava 1, 811 07, Repubblica Slovacca.

Eurofins Bel/Novamann s.r.o. Komjatická 73, 940 02 Nové zámky, Mudroňova 25, Piešťany, 921 01 Repubblica Slovacca.

Produzione, confezionamento primario e secondario del prodotto finito:

Cipla Limited, Unit III, Verna Industrial Estate, Verna, Salcette, Goa 403722, India.

Indicazioni terapeutiche:

Desloratadina Cipla è indicato nel trattamento sintomatico di:

Rinite allergica

Orticaria

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezioni:

«5 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister PVC/ACLAR/AL - A.I.C. n. 044367035 (in base 10) 1B9Z5V (in base 32)

Classe di rimborsabilità: A Nota 89

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 2,68

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 5,02

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determinazione ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Desloratadina Cipla» è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Le confezioni di cui all'art. 1, che non siano classificate in fascia di rimborsabilità ai sensi del presente articolo, risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Desloratadina Cipla» è la seguente:

medicinale soggetto a prescrizione medica (RR)

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco equivalente è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto allegato alla presente determinazione.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'articolo 107- quater, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A04725

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Frequil».

Estratto determina n. 794/2016 del 6 giugno 2016

Medicinale: FREQUIL.

Titolare A.I.C.: Bracco S.p.a. - Via Caduti di Marcinelle, 13 - 20134 Milano.

Confezione: «50 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 60 capsule in blister pvc/pvdc/al - A.I.C. n. 042854099 (in base 10) 18VTQM (in base 32);

confezione: «50 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 100 capsule in blister pvc/pvdc/al - A.I.C. n. 042854101 (in base 10) 18VTQP (in base 32);

confezione: «100 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 60 capsule in blister pvc/pvdc/al - A.I.C. n. 042854113 (in base 10) 18VTR1 (in base 32);

confezione: «100 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 100 capsule in blister pvc/pvdc/al - A.I.C. n. 042854125 (in base 10) 18VTRF (in base 32);

confezione: «150 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 60 capsule in blister pvc/pvdc/al - A.I.C. n. 042854137 (in base 10) 18VTRT (in base 32);

confezione: «150 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 100 capsule in blister pvc/pvdc/al - A.I.C. n. 042854149 (in base 10) 18VTS5 (in base 32);

confezione: «200 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 60 capsule in blister pvc/pvdc/al - A.I.C. n. 042854152 (in base 10) 18VTS8 (in base 32);

confezione: «200 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 100 capsule in blister pvc/pvdc/al - A.I.C. n. 042854164 (in base 10) 18VTSN (in base 32).

Forma farmaceutica: capsule rigide a rilascio prolungato.

Composizione: ogni capsula rigida a rilascio prolungato contiene:

principio attivo: 50, 100, 150, 200 mg di flecainide acetato.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le confezioni di cui all'art. 1 risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Frequil» è la seguente:

per le confezioni da 60 capsule: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR);

per le confezioni da 100 capsule: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'Agenzia italiana del farmaco e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A04726

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Elegravit»

Estratto determina V&A n. 892/2016 del 23 maggio 2016

È autorizzata la seguente variazione: C.I.4 Aggiornamento dei paragrafi 4.4, 4.5 e 4.9 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e relativi paragrafi del foglio illustrativo, in linea con il Company Core Data Sheet (CCDS). Piccole modifiche di adeguamento dell'RCP e FI al QRD template e correzioni di errori tipografici, relativamente al medicinale «ELEGRAVIT», nelle seguenti forme e confezioni:

043974017 - «compresse rivestite con film» 30 compresse in blister Pvc/Pu/Pvdc/Al;

043974029 - «compresse rivestite con film» 60 compresse in blister Pvc/Pu/Pvdc/Al;

043974031 - «compresse rivestite con film» 90 compresse in blister Pvc/Pu/Pvdc/Al;

043974043 - «compresse rivestite con film» 100 compresse in blister Pvc/Pu/Pvdc/Al.

Procedura: AT/H/0496/001/II/25.

Titolare AIC: Bayer S.p.a.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A04732

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Confidex»

Estratto determina V&A n. 895/2016 del 23 maggio 2016

È autorizzata la seguente variazione: C.I.z Modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto e del foglio illustrativo, in accordo ai commenti espressi dai nuovi Concerned members states nel corso della procedura di Repeat Use (RUP) n. DE/H/0477/001-003/E/001. Modifiche minori di tipo editoriale per rendere conformi i testi al contenuto del Dossier e/o delle Linee guida europee attualmente in vigore, relativamente al medicinale «CONFIDEX», nelle seguenti forme e confezioni:

038844015 - «500 polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flaconcino vetro di polvere+1 flaconcino vetro con 20 ml solv.+dispositivo trasf. con filtro;

038844027 - «1000 polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flaconcino in vetro di polvere + 1 flaconcino in vetro con 40 ml solv+dispositivo trasf. con filtro.

Procedura: DE/H/0477/001-003/II/051.

Titolare AIC: CSL Behring GmbH.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A04733

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Exemestane Mylan Generics».

Estratto determina V&A n. 898/2016 del 23 maggio 2016

È autorizzata la seguente variazione: C.I.z Aggiornamento del paragrafo 4.8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e del foglio illustrativo, relativamente al medicinale «EXEMESTANE MYLAN GENERICS», nelle seguenti forme e confezioni:

040886018 - «25 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;

040886020 - «25 mg compresse rivestite con film» 15 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;

040886032 - «25 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;

040886044 - «25 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;

040886057 - «25 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;

040886069 - «25 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;

040886071 - «25 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;

040886083 - «25 mg compresse rivestite con film» 120 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al.

Procedura: UK/H/3911/001/II/015.

Titolare AIC: Mylan S.p.a.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A04734

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ramipril Hct Sandoz»

Estratto determina V&A n. 899/2016 del 23 maggio 2016

Autorizzazione della variazione relativamente alla specialità medicinale RAMIPRIL HCT SANDOZ.

È autorizzata la seguente variazione: B.II.d.1 *e)*: modifica ai parametri di specifica e/o limiti del prodotto finito: modifica al di fuori dei limiti di specifica autorizzati: ampliamento dei limiti di specifica per il prodotto di degradazione «Ramipril» diketopiperazine (Ramipril impurity D, Ph.Eur.) relativamente alla specialità medicinale ed alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Procedura: DK/H/0532/001-002/II/040.

Titolare A.I.C.: Sandoz S.p.a.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1 comma 5 della determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maqgio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: la presente determinazione è efficace dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

16A04735

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lisinopril e Idroclorotiazide Teva».

Estratto determina V&A n. 900/2016 del 23 maggio 2016

Autorizzazione della variazione relativamente alla specialità medicinale LISINOPRIL e IDROCLOROTIAZIDE TEVA.

È autorizzata la seguente variazione: B.I.b.1. f - Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del principio attivo, di una materia prima, di una sostanza intermedia, o di un reattivo utilizzato nel procedimento di fabbricazione del principio attivo. Modifica al di fuori della categoria approvata di limiti di specifiche per il principio attivo, relativamente alla specialità medicinale ed alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Procedura: UK/H/0626/001-002/II/030.

Titolare A.I.C.: Teva Italia S.r.l.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1 comma 5 della determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: la presente determinazione è efficace dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

16A04736

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso umano «Voluven», «Volulyte» e «Vonten».

Estratto determina V&A n. 901/2016 del 23 maggio 2016

Autorizzazione della variazione relativamente alle specialità medicinali VOLUVEN, VOLULYTE e VONTEN.

È autorizzata la seguente variazione: C.I.11.b: Presentazione di due studi di fase IV, dopo conclusione della procedura di Referral art. 107i, relativamente alle specialità medicinali ed alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Procedura: DE/H/XXXX/WS/266.

Titolare A.I.C.: Fresen*ius* Kabi Italia S.r.l.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1 comma 5 della determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: la presente determinazione è efficace dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

16A04737

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso umano «Regiocit » e «Biphozyl»

Estratto determina V&A n. 902/2016 del 23 maggio 2016

Autorizzazione della variazione relativamente alle specialità medicinali REGIOCIT - BIPHOZYL.

È autorizzata la seguente variazione: modifica al confezionamento primario del prodotto finito. Aggiunta di un nuovo connettore luer munito di valvola, relativamente alla specialità medicinale ed alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Procedura: NL/H/XXXX/WS/133.

Titolare A.I.C.: tipologia: B.II.e.1.a.3).

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1 comma 5 della determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: la presente determinazione è efficace dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

16A04738

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Conferma delle date di svolgimento della prova di ammissione dei medici alle Scuole di specializzazione di area sanitaria per l'A.A. 2015/2016.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 8, comma 2, del bando di ammissione di cui al decreto ministeriale n. 313 del 20 maggio 2016 come rettificato dal decreto ministeriale n. 319 del 23 maggio 2016 (consultabile sul sito www.istruzione.it e sul sito www.universitaly.it), si comunica la conferma delle date di svolgimento della prova di ammissione alle Scuole di specializzazione di area sanitaria per l'A.A. 2015/2016 indicate all'articolo 8, comma 2, del citato bando.

La presente comunicazione sarà inserita anche sul sito www.istruzione.it e sul sito www.universitaly.it

16A04820

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile, in Tarvisio

Con decreto interdirettoriale n. 294/3/5/2016 datato 11 aprile 2016 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato, della Casermetta «ex Corpo di guardia - ex 63° Deposito di artiglieria» denominata «Val Bartolo», sita nel Comune di Tarvisio (UD), riportata nel catasto del Comune di Tarvisio - Sezione di Camporosso in Val Canale al foglio n. 3 particelle n. 977/3 e 977/4 in p.t. n. 95 e al foglio n. 3 particelle n. 953/3 e 969/2 in p.t. n. 352, per una superficie coperta e scoperta di mq. 2.826, intestata a Stato italiano quale bene demaniale - ramo Difesa Esercito.

16A04765

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di taluni immobili, in Pontebba

Con decreto interdirettoriale n. 297/3/5/2016 datato 11 aprile 2016 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del Demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato, delle opere costituenti gli ex sbarramenti difensivi denominati «Monte Glazzat», «San Rocco» e «Ponte del Cristo», site nel Comune di Pontebba (UD), riportate nel catasto del Comune censuario medesimo al foglio n. 24 particelle n. 18, 286 e 394, foglio n. 16 particelle n. 153, 240 e 241, foglio n. 1 particelle n. 118, 119, 120, 121, 123, 124, 125, 126, 127, 128 e 129, foglio n. 4 particelle n. 132 e 163, foglio n. 15 particelle n. 203, 204, 205, 206 e 207, foglio n. 9 particelle n. 82, 83, 84, 85 e 86, foglio n. 13 particelle n. 427, 428, 429, 430, 431, 505, 506, 508, 509, 510, 511 e 513, foglio n. 20 particelle n. 35, 36, 37 e 38, foglio n. 27 particelle n. 254 e 255 e al foglio n. 6 particelle n. 214 e 343, per una superficie complessiva di mq. 74.390, intestate al Demanio pubblico dello Stato - ramo Difesa Esercito.

16A04766

Inserimento, nell'elenco allegato al decreto n. 14/2/5/2010 del 22 novembre 2010 di un alloggio demaniale, in Spoleto.

Con decreto direttoriale n. 293/3/5/2016 datato 7 aprile 2016 è stato disposto l'inserimento, nell'elenco allegato al decreto direttoriale n. 14/2/5/2010 del 22 novembre 2010 di individuazione degli alloggi da alienare ai sensi del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e decreto del Presidente della Repubblica n. 90/2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 26 marzo 2011, dell'alloggio demaniale ubicato a Spoleto (PG) in via dell'Anfiteatro n. 21, identificato con il codice EPG0086.

16A04767

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2016-GU1-146) Roma, 2016 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
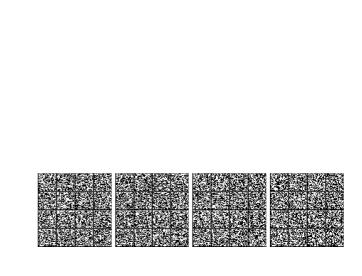
MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.
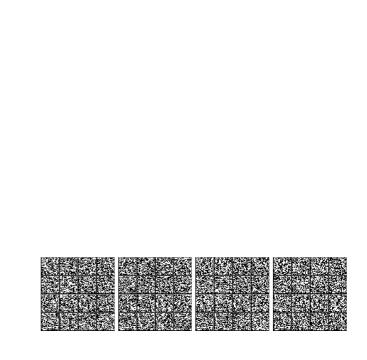
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.